

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 <sup>a</sup> Senato) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	15
GIUSTIZIA (II) .....	»	16
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	23
FINANZE (VI) .....	»	168
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	169
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	178
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	188
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	204

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	212
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	216
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	232
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	233
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ .....	»	234
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» .....	»	239
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	253

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del « cyberbullismo » (536-B e abbinate, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione*)

3

#### **ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

*Mercoledì 3 aprile 2024. – Presidenza del  
presidente Bruno TABACCI.*

#### **La seduta comincia alle 15.05.**

**Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del « cyberbullismo » (536-B e abbinate, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 536-B e abbinate, con riferimento alle parti modificate dal Senato;

richiamato il parere reso sul medesimo provvedimento nel corso dell'esame in

prima lettura da parte della Camera, nella seduta del 22 giugno 2023;

rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, che si compone, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 6 articoli reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

il comma 1 dell'articolo 3, nell'individuare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa in materia, come recita la rubrica, di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, non esplicita però nell'alinea l'oggetto di tale delega (consistente appunto nella modifica della disciplina legislativa di contrasto del bullismo e del cyberbullismo); in proposito si ricorda che, in base al paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, le disposizioni contenenti deleghe legislative individuano i principi e i criteri direttivi e distinguono questi ultimi dall'oggetto delle deleghe;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa,

l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, alinea. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.10.**

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

### *S O M M A R I O*

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02) .....	5
--	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE  
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA  
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO  
UNINOMINALE 02)**

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

Il Comitato si è riunito dalle 11 alle  
13.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti (*Svolgimento e conclusione*) ..... 6

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.*

#### La seduta comincia alle 9.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze,  
Giancarlo Giorgetti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Luigi MARATTIN (IV-C-RE) e Marco GRIMALDI (AVS), nonché i senatori Antonio MISIANI (PD-IDP), Stefano PATUANELLI (M5S) e Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ).

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, intervenendo in sede di replica, risponde ai quesiti posti e formula ulteriori osservazioni.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia il Ministro per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 10.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### **XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica**

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dottor Fabio Vitale, sulle attività dell'Agenzia per il sostegno del comparto .....

7

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

**Audizione informale del Direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dottor Fabio Vitale, sulle attività dell'Agenzia per il sostegno del comparto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Leonardo S.p.A., di TIM – Telsy, di Fastweb S.p.A. (in videoconferenza) e di CY4GATE S.p.A. (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici » .....	8
Audizione informale di Enzo Serata, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici » .....	8
Audizione informale di Bruno Frattasi, Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ANC), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici » .....	8

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti di Leonardo S.p.A., di TIM – Telsy, di Fastweb S.p.A. (in videoconferenza) e di CY4GATE S.p.A. (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.10.

**Audizione informale di Enzo Serata, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia della**

**Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.30.

**Audizione informale di Bruno Frattasi, Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ANC), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.10.



## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 9

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO.*

##### **La seduta comincia alle 14.55.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali.**

**Doc. XXII, n. 23 Bonetti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna, dedicata alla discussione generale, in videoconferenza. Rilevato che non vi sono richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 15 di mercoledì 10 aprile.

Le Commissioni consentono.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Fabio Di Vizio, magistrato fuori ruolo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144) .....	10
Audizione informale di Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144) .....	10

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

**Audizione informale di Fabio Di Vizio, magistrato fuori ruolo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.05.

**Audizione informale di Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.20.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Francesco Vignarca, coordinatore delle Campagne di Rete italiana Pace e Disarmo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1730 Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento .....	11
--	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

**Audizione informale di Francesco Vignarca, coordinatore delle Campagne di Rete italiana Pace e Disarmo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1730 Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	12
Sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.	
Audizione di rappresentanti di ECCO – <i>think tank</i> italiano per il clima ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	12
Audizione di Andrea Malizia, professore associato in misure e strumentazioni nucleari presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	13

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Elettricità futura .....	13
Audizione di rappresentanti di Alleanza per il Fotovoltaico .....	13
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Amici della terra .....	13
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di AssoESCO .....	13
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli – Assoenergia .....	13
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio italiano biogas .....	13
Audizione di rappresentanti di FIRE – Federazione italiana uso razionale energia .....	13
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Legacoop .....	14
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL .....	14

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.**

**Audizione di rappresentanti di ECCO – *think tank* italiano per il clima.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Michele GOVERNATORI, *responsabile elettricità e gas di ECCO – think tank italiano per il clima*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, la deputata Eleonora EVI (AVS).

Michele GOVERNATORI, *responsabile elettricità e gas di ECCO – think tank italiano per il clima*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di Andrea Malizia, professore associato in misure e strumentazioni nucleari presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea MALIZIA, *professore associato in misure e strumentazioni nucleari presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 aprile 2024.

**Audizioni informali sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Elettricità futura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 10.35.

**Audizione di rappresentanti di Alleanza per il Fotovoltaico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.45.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Amici della terra.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 10.55.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di AssoESCO.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli – Assoenergia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.10.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio italiano biogas.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.20.

**Audizione di rappresentanti di FIRE – Federazione italiana uso razionale energia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.35.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di  
Legacoop.**

L'audizione informale è stata svolta dalle  
11.35 alle 11.40.

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e  
UGL.**

L'audizione informale è stata svolta dalle  
11.40 alle 12.10.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## S O M M A R I O

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. Emendamenti testo unificato C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 15

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, e di Arno Kompatscher, Coordinatore dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » ..... 15

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.**

**Emendamenti testo unificato C. 982 e abb.-A.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

Il Comitato inizia l'esame degli ulteriori emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Montaruli, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimersi sul fascicolo n. 5 degli emendamenti, nonché sui subemendamenti 0.1.510.1 e 0.1.511.1, riferiti al testo unificato C. 982 e abb.-A, recante « Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani » e segnala come le predette pro-

poste emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

**La seduta termina alle 13.15.**

### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

**Audizione informale di Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, e di Arno Kompatscher, Coordinatore dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.25.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	22

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.**

**C. 1686 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, in qualità di relatore, fa presente che l'intesa costituisce il primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse.

L'attuazione dell'Accordo comporterà – come esplicitato nella relazione illustrativa – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani.



Le Parti si impegnano infatti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura.

Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, che si compone di sessantaquattro articoli, suddivisi in otto titoli richiamandone sinteticamente i contenuti.

Il Titolo I (articoli da 1 a 6) – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto.

Vengono inoltre ribaditi gli impegni a promuovere l'adesione ai principi del buon governo e della lotta contro la corruzione a tutti i livelli. Nello stesso ambito rientra anche l'impegno comune a instaurare un dialogo sui gravi crimini di portata internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare tramite lo scambio di informazioni e a istituire una cooperazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che comprenda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria e giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti.

Il Titolo II (articoli 7 e 8) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, mentre il Titolo III (articoli da 9 a 19) concerne la cooperazione in materia di scambi e investimenti.

Il Titolo IV (articoli da 20 a 29) riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiet-

tivo di promuovere lo Stato di diritto e la parità di accesso alla giustizia per tutti.

Le Parti convengono di cooperare per raggiungere un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata e la loro effettiva applicazione e si impegnano ad intensificare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione. Le Parti, inoltre, si adoperano per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. Ai fini della cooperazione giudiziaria internazionale, le Parti cooperano per promuovere la trasmissione sicura ed efficiente degli atti giudiziari pertinenti, l'assunzione delle prove e le audizioni in videoconferenza, laddove opportuno, nonché la protezione dei dati personali.

Le Parti convengono di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, i reati gravi e la corruzione e gli abusi sessuali su minori, nonché nella prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le Parti, in fine, concordano i metodi di cooperazione nel settore della droga.

Il Titolo V (articoli da 30 a 49) disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani.

Il Titolo VI (articoli 50 e 51) definisce gli strumenti di cooperazione mentre il Titolo VII (articolo 52) delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto – che si riunisce almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles.

Il Titolo VIII (articoli da 53 a 64) reca le disposizioni finali.

Nel passare ad esaminare il disegno di legge di ratifica fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli che recano l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere

favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.**

**C. 1687 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, in qualità di relatore, fa presente che l'intesa in esame costituisce il primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse.

L'attuazione dell'Accordo comporterà – come esplicitato nella relazione illustrativa – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani.

Le Parti si impegnano infatti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura.

Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Malaysia.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, che si compone di sessanta articoli, suddivisi in dieci titoli, richiamandone sinteticamente i contenuti.

Il Titolo I (articoli 1 e 2) – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto.

Il Titolo II (articoli 3 e 4) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.

Il Titolo III (articoli da 5 a 9) concerne la cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali. In particolare le Parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo (articolo 5) e crimini gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale (articolo 6).

Il Titolo IV (articoli da 10 a 17) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti. In particolare, l'articolo 17 prevede che Le Parti ribadiscono la grande importanza attribuita alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche.

Il Titolo V (articoli da 18 a 24) reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. L'accordo precisa che le Parti cooperano per rafforzare tutte le istituzioni competenti, compresa la magistratura e che la cooperazione giuridica fra le Parti può comprendere anche lo scambio di informazioni sugli ordinamenti giuridici e sulla legislazione. Inoltre, nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono che la Malaysia e ogni Stato membro dell'Unione europea riammetteranno i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro o della Malaysia, su richiesta della controparte.

Ulteriori disposizioni riguardano una politica equilibrata contro le droghe illecite, il contrasto alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e finanziaria e alla

corruzione nonché al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Il Titolo VI (articoli da 25 a 33) disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, la regolamentazione dei settori bancario e assicurativo, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, il turismo e l'audiovisivo. Si segnala, in particolare, l'articolo 32 che contiene l'impegno delle Parti a cooperare in materia di cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformità della loro legislazione e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

Il Titolo VII (articoli da 34 a 46) riguarda la cooperazione in materia di istruzione, scienza, tecnologia e innovazione.

Il Titolo VIII (articoli da 47 a 49) definisce gli strumenti di cooperazione.

Il Titolo IX (articolo 50) delinea il quadro istituzionale, mentre il Titolo X (articoli da 51 a 60) reca le disposizioni finali.

Nel passare ad esaminare il testo del disegno di legge di ratifica osserva che lo stesso si compone di quattro articoli che recano le l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.**

**C. 1718 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio. Ricorda altresì che si è concluso il ciclo di audizioni e che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concluderne oggi l'esame preliminare e di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative mercoledì 10 aprile alle ore 15.

Valentina D'ORSO (M5S) desidera richiamare alcuni spunti emersi nel corso delle audizioni svolte – peraltro alla presenza di un numero esiguo di colleghi – in quanto, a suo avviso, meritevoli di particolare attenzione.

Sottolinea, in primo luogo, come i rappresentanti dell'Unione camere penali abbiano rilevato come il provvedimento non chiarisca cosa avvenga nella fase compresa tra l'interrogatorio preventivo e il momento in cui il giudice per le indagini preliminari prende la decisione.

Ricorda inoltre che il dottor Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, ha sottolineato come il provvedimento non espliciti quale sia il giudice per l'indagine preliminare competente né nel caso in cui vi sia una contestazione nei confronti di diversi soggetti né quando si istaura un procedimento volto alla revisione della misura cautelare in carcere o alla sua revoca.

Rammenta che i rappresentanti dell'avvocatura intervenuti in audizione hanno rilevato come l'interrogatorio preventivo, così come delineato dal provvedimento, appesantirà il ruolo della difesa in una fase ancora embrionale del procedimento penale.

A suo avviso, quindi, la maggioranza sta sottovalutando le conseguenze del disegno di legge in esame che si riverbereranno su tutti gli operatori del diritto.

Rileva, altresì, come i soggetti intervenuti in audizione abbiano evidenziato che la previsione di un giudice per le indagini

preliminari in composizione collegiale si sovrapponga al tribunale del riesame, organo già attualmente preposto a riesaminare l'applicazione della misura cautelare e che garantisce già, e in maniera più efficace, la posizione dell'indagato. Evidenzia, infatti, come per il giudice per le indagini preliminari collegiale non siano previsti i termini stringenti che invece sono posti al tribunale del riesame.

Con riferimento al reato di abuso d'ufficio, fa presente che nel corso delle audizioni è da più parti stato evidenziato come l'abolizione di tale reato determinerà una lacuna nell'ordinamento a favore dei « colletti bianchi » e rammenta come alcuni auditi abbiano suggerito, al fine di evitare un vuoto normativo, di ampliare altre fattispecie di reato. In particolare, è stata prospettata la possibilità di ampliare i reati legati all'affidamento degli appalti anche alle procedure concorsuali.

Alcuni spunti di riflessione sono emersi anche in relazione al reato di traffico di influenze illecite e numerosi auditi hanno rilevato la necessità della contestuale introduzione di una disciplina sul conflitto di interessi e sulla regolamentazione dell'attività delle *lobby*. Una disciplina più rigorosa di tali materie, infatti, inciderebbe anche sulla stessa necessità della previsione del reato di traffico di influenze illecite in quanto, nel momento in cui si delimita chiaramente ciò che è consentito e ciò che non lo è, di conseguenza si delinea anche cosa sia penalmente rilevante e cosa non lo sia.

Sottolinea, da ultimo, alcuni refusi nel testo che necessariamente debbono essere modificati. Tra tutti, evidenzia come l'articolo 2 del provvedimento, nell'inserire il comma 6-ter dell'articolo 103 del codice di procedura penale, faccia riferimento a con-

versazioni o comunicazioni tra l'imputato e il proprio difensore rientranti tra quelle « vietate ». In proposito, rammenta come non esistano comunicazioni vietate tra difensore ed imputato ma che soltanto le intercettazioni possono essere vietate.

Alla luce di quanto evidenziato, auspica che la Commissione possa disporre di una adeguata fase emendativa, per introdurre nel provvedimento norme che possano agevolare l'attività della magistratura nell'accertamento e nella repressione di gravi reati e non, al contrario, indebolirne l'efficacia.

Ritiene, infatti, che dovrebbe essere un obiettivo comune il rafforzamento della giustizia per restituire ai cittadini un sentimento di credibilità nello Stato e per non lasciarli senza tutele in balia degli abusi dei potenti.

Ribadisce quindi che la posizione del suo gruppo nei confronti del provvedimento è di netta contrarietà, non per ragioni di pregiudizio ma in quanto ritiene che esso – scardinando meccanismi consolidati in nome di un falso garantismo – produrrà conseguenze nefaste per l'amministrazione della giustizia.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,  
esaminato, per i profili di competenza,  
il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'intesa costituisce il primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse;

le Parti si impegnano infatti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di

massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,  
esaminato, per i profili di competenza,  
il provvedimento in titolo;

premessi che:

l'intesa costituisce il primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse;

le Parti si impegnano infatti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di

massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	61

##### SEDE CONSULTIVA:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ). .....	26
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	27
Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. C. 1745 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023. C. 1746 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	31
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	34

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane S.p.A. Atto n. 136 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di deliberazione presentata dal deputato Grimaldi</i> ) .....	160

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di deliberazione presentata dai deputati Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini e Roggiani) .....	164
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato « Sistemi di simulazione di nuova generazione », relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa. Atto n. 140 (Rilievi alla IV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo) .....	46
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato « Piano rinnovamento arsenali », relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare. Atto n. 141 (Rilievi alla IV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo) .....	49
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato « Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto ». Atto n. 142 (Rilievi alla IV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo) .....	53
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal « segmento volo » <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte <i>legacy</i> e la realizzazione del « segmento terra », denominato « <i>Ground based training system</i> (GBTs) », per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato. Atto n. 143 (Rilievi alla IV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) .....	56

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

#### La seduta comincia alle 12.

**DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

**C. 1752 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2024.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, comunica preliminarmente che è in distribuzione un fascicolo che contiene le proposte

emendative segnalate dai gruppi, nonché le proposte emendative ammissibili presentate dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, che non ha invece provveduto alla segnalazione delle proprie proposte emendative (vedi allegato 1).

Avverte, inoltre, che le proposte emendative Peluffo 12.49, Comaroli 12.50, Marattin 38.012 e 36.04 del Governo sono state ritirate.

Informa, altresì, che il deputato Casasco sottoscrive gli emendamenti D'Attis 20.24 e 20.26, i deputati Bonetti e D'Alessio sottoscrivono l'emendamento Rosato 20.7 e i deputati Matera e Testa sottoscrivono l'emendamento De Bertoldi 38.69.

Chiede dunque se vi siano colleghi che intendano intervenire sul complesso degli emendamenti al provvedimento in esame.

Marco GRIMALDI (AVS), nel riservarsi di illustrare più dettagliatamente le singole proposte emendative presentate dal suo gruppo nel corso delle successive fasi di esame del provvedimento, osserva che tali



proposte sono essenzialmente volte ad intervenire sui contenuti del decreto-legge ritenuti maggiormente problematici.

Richiama, anzitutto, le disposizioni recate dagli articoli da 5 a 7 del decreto-legge, che prevedono la nomina di Commissari straordinari per il conseguimento di specifici obiettivi afferenti o riconducibili all'attuazione del PNRR, segnalando, in particolare, come la previsione di tali figure commissariali denoti una volontà di accentramento dei poteri e delle funzioni inerenti alla realizzazione di tali interventi da parte del Governo, che confligge tuttavia, in larga misura, con la natura medesima delle problematiche che attraverso gli interventi medesimi si intendono affrontare.

Evidenzia, altresì, che nei suddetti casi non sussistono, a suo avviso, quelle circostanze oggettive che di norma giustificano la nomina di Commissari straordinari, che si legano al grado di complessità delle opere oggetto di realizzazione o alla tempistica degli interventi da effettuare.

Per quanto concerne, in particolare, la previsione di un Commissario straordinario per il conseguimento dello specifico obiettivo del PNRR relativo alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, di cui all'articolo 5 del provvedimento, osserva che l'introduzione di una simile disciplina è suscettibile di interferire sia con l'autonomia istituzionalmente riconosciuta agli atenei, sia con il delicato ruolo svolto in tale ambito dagli enti territoriali, nonché con i compiti attribuiti, in fase di attuazione dello stesso PNRR, a soggetti privati.

Con riferimento, invece, alla nomina di un Commissario straordinario per il conseguimento dello specifico obiettivo del PNRR volto al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui al successivo articolo 7, avrebbe auspicato un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nella fase decisoria, anzitutto attraverso il confronto diretto con le organizzazioni sindacali, al fine di pervenire ad una disciplina normativa più ampia e organica del predetto fenomeno, che presenta evidentemente un carattere strutturale che

mal si concilia con la decisione di prevedere una gestione commissariale, più adatta invece a situazioni emergenziali.

Per quanto riguarda, inoltre, le disposizioni dell'articolo 29, in materia di contratto del lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati, fa presente che alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo sono volte a sostituire, quale parametro per il trattamento economico da corrispondere al personale impiegato negli appalti medesimi, il richiamo al contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato al settore di riferimento con quello, più appropriato, ai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, anche alla luce delle valutazioni emerse nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle sigle sindacali CGIL e UIL e dell'associazione « Comma 2 – Lavoro è dignità ».

Nella medesima direzione, segnala che ulteriori proposte emendative del suo gruppo sono finalizzate a sterilizzare il fenomeno delle cosiddette catene di subappalti, prevedendo al contempo l'equiparazione dei contratti per le imprese vincitrici di appalto o subappalto.

Segnala, infine, che altre proposte emendative presentate dal gruppo AVS sono volte, a titolo esemplificativo, ad intervenire sulla questione relativa al progetto del ponte sullo Stretto di Messina, a prorogare al 2024 l'utilizzo delle risorse per il rinnovo del parco auto, a confermare le condizionalità occupazionali per i giovani e le donne previste trasversalmente dal PNRR, a sanare il trattamento discriminatorio concernente oltre 3.000 contratti del personale scolastico ATA, ad estendere la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia, nonché a prevenire abusi e frodi nel campo della realizzazione di residenze per gli studenti universitari e a risolvere i vincoli imposti agli enti locali, tenuto conto delle specifiche decisioni assunte in materia dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle sollecitazioni in tal senso provenienti dall'ANCI.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) si limita ad alcune sintetiche considerazioni

sul complesso delle proposte emendative presentate dal suo gruppo, riservandosi di intervenire più puntualmente nel corso della fase di votazione delle stesse. Intende, in particolare, focalizzarsi sulle principali problematiche che ha già avuto modo di sottoporre, assieme ad altri colleghi, ai rappresentanti del Governo in occasione di un incontro informale svoltosi nei giorni passati, auspicando che su tali specifiche questioni possa avere luogo una approfondita discussione nel merito, volta alla ricerca di soluzioni migliorative rispetto ai contenuti del provvedimento licenziato dall'Esecutivo.

Si sofferma, anzitutto, sulla necessità di individuare, sulla base di un confronto diretto con le regioni, le modalità tramite cui reintegrare le risorse destinate alla realizzazione dell'obiettivo del PNRR denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », di cui il provvedimento in esame dispone la riduzione per un importo pari a 1,2 miliardi di euro, nonché le risorse, pari a circa 4 miliardi di euro, complessivamente distratte dal Fondo per lo sviluppo e la coesione per finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento medesimo.

Richiama, altresì, l'esigenza di intervenire con maggiore decisione ed efficacia sul tema assai rilevante della sicurezza nei luoghi di lavoro, affrontato in maniera a suo avviso non adeguata dall'articolo 29 del decreto-legge in esame, da un lato superando il riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore tramite il richiamo ai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative e, dall'altro, implementando la disciplina della cosiddetta patente a punti, di cui al comma 19 del medesimo articolo 29, estendendone in particolare l'ambito di applicazione.

Ritiene infine indispensabile prevedere la cumulatività, anche solo parziale, tra il credito d'imposta riferito agli investimenti ricompresi nel piano Transizione 5.0, di cui all'articolo 38 del provvedimento in esame, e quello riconosciuto alle imprese operanti nella zona economica speciale unica istituita nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo

9 del decreto-legge n. 124 del 2023, dal momento che tale soluzione appare la sola in grado di introdurre un elemento di selettiva differenziazione in favore dei soggetti ricadenti in un'area del Paese oggettivamente bisognosa di apposite politiche di sostegno.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.**

**C. 982 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 5 degli emendamenti che, rispetto al precedente fascicolo n. 4 già esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 27 marzo 2024, contiene gli emendamenti 1.510 e 1.511 della Commissione. Segnala che l'Assemblea ha altresì trasmesso i subemendamenti Mollicone 0.1.510.1 e Manzi 0.1.511.1.

Al riguardo, segnala che il subemendamento Manzi 0.1.511.1 subordina l'eventuale dichiarazione di monumento nazionale dei teatri italiani in possesso dei requisiti previsti dall'emendamento 1.511 della

Commissione alla previa valutazione di una Commissione costituita presso il Ministero della cultura.

In proposito, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione del predetto subemendamento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Propone invece di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, dal momento che le stesse non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sul subemendamento Manzi 0.1.511.1, posto che la costituzione di una apposita commissione presso il Ministero della cultura incaricata di effettuare la previa valutazione della rispondenza ai prescritti requisiti dei teatri italiani oggetto della declaratoria di monumento nazionale appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara la propria perplessità rispetto al parere contrario formulato dalla rappresentante del Governo sul subemendamento Manzi 0.1.511.1, considerato che le iniziative legislative sottoposte all'esame in sede consultiva della Commissione Bilancio prevedono frequentemente l'istituzione di nuovi organismi, comitati o commissioni a vario titolo operanti, senza che a tale previsione sia associata, solitamente, l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sul subemendamento 0.1.511.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere

nulla osta sugli emendamenti 1.510 e 1.511 e sul subemendamento 0.1.510.1.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 20.25.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), pur prendendo atto delle scuse informalmente presentate a nome proprio e dell'intero Governo dal sottosegretario Freni, rileva che il posticipo della seduta prevista alle ore 15 della giornata odierna, dovuta all'assenza del rappresentante del Governo, ha rappresentato non solo una grave forma di mancanza di correttezza nei confronti dei gruppi di opposizione ma anche una evidente assenza di rispetto nei confronti della Commissione Bilancio nel suo complesso, considerato che esiste una pluralità di sottosegretari che può assicurare la presenza dell'Esecutivo ai lavori della Commissione.

Nel ricordare che, nel corso della precedente legislatura, al verificarsi di analoghe situazioni, il deputato Trancassini protestava vivamente contro il Governo e la maggioranza, chiede che, attraverso una più coordinata programmazione dei lavori delle omologhe Commissioni parlamentari delle due Camere, si eviti quanto più possibile la sovrapposizione degli orari di convocazione, in modo da consentire adeguati tempi di svolgimento delle sedute, assicu-

rando la necessaria dignità ai lavori della Commissione Bilancio.

Ylenja LUCASELLI (FDI), replicando al deputato Ubaldo Pagano, evidenzia che il Governo non ha inteso in alcun modo limitare le prerogative del Parlamento, come ha dimostrato il sottosegretario Freni che, a differenza di suoi predecessori, si è scusato per il contrattempo, dovuto al protrarsi dei lavori della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

Nel sottolineare che si tratta, probabilmente, del primo caso in cui nel corso della legislatura corrente la sovrapposizione dei lavori delle omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento ha comportato l'esigenza di posticipare i lavori di questa Commissione, fa presente che il sottosegretario Freni aveva seguito l'istruttoria governativa sui provvedimenti in esame nella giornata odierna, con particolare riferimento allo schema di decreto relativo all'alienazione di una quota della partecipazione azionaria nella società Poste italiane, e pertanto era utile una sua partecipazione alla seduta della Commissione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur riconoscendo l'impegno del sottosegretario Freni e pur apprezzando il fatto che si sia scusato nei confronti della Commissione, fa presente che l'episodio verificatosi ha dimostrato una più generale difficoltà di organizzazione dei lavori parlamentari delle omologhe Commissioni, che si augura sia superata in futuro.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Freni per aver porto le sue scuse alla Commissione, ritiene che l'episodio sia stato chiarito, dichiarandosi certo che il Governo assicurerà in futuro la propria qualificata partecipazione ai lavori della Commissione.

**Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti**

**e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.**

**C. 304-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2024.

Il sottosegretario Federico FRENI rappresenta l'esigenza di ulteriori approfondimenti istruttori in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame, al fine di fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, considerata l'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.**

**C. 1745 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa e approvato dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

Nel segnalare che il testo del disegno di legge presentato presso l'altro ramo del Parlamento è corredato di relazione tecnica, segnala che l'Accordo ora in esame sostituisce il vigente Accordo del 1968 sulle relazioni cinematografiche tra la Repub-

blica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 1293 del 1972, tuttora efficace nei rapporti bilaterali. Secondo la relazione tecnica la ratifica dell'Accordo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 12, che prevede l'istituzione di una Commissione Mista quale organo consultivo di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo: la medesima relazione esplicita i dati e le ipotesi sulla cui base è verificabile l'onere, che viene valutato in 2.850 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2025.

Constata che la relazione tecnica ribadisce la neutralità finanziaria delle eventuali riunioni straordinarie della Commissione, che è confermata anche da una nota del Governo presentata nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, e il carattere del tutto eventuale e improbabile di riunioni presso Paesi terzi, ai cui oneri si provvederà comunque all'occorrenza con apposito provvedimento legislativo.

Rileva che il disegno di legge provvede dunque, all'articolo 3, alla quantificazione e alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 12 dell'Accordo per le riunioni ordinarie e, quanto agli eventuali oneri per le riunioni presso un Paese terzo, rinvia a un apposito futuro provvedimento legislativo.

Nella seduta del 30 gennaio 2024, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a un aggiornamento dei riferimenti temporali della copertura finanziaria, ma non degli oneri oggetto di copertura: la condizione è stata recepita nel testo ora all'esame.

In proposito, alla luce dei predetti elementi non formula osservazioni circa gli oneri annui derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo, prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Rileva, tuttavia, che dovrebbe comunque essere valutata l'opportunità di differire la decorrenza degli oneri dal 2025 al 2026, posto che l'Accordo non è entrato in vigore nel 2023,

e che pertanto la seconda riunione della Commissione mista dovrebbe verosimilmente aver luogo in Serbia non prima del 2026, anziché nel 2025, come invece ipotizzato dalla relazione tecnica, a meno che non si ritenga, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la ratifica e la successiva entrata in vigore dell'Accordo in esame, di far svolgere la prima riunione della predetta Commissione nel 2025 e che tale riunione possa aver luogo in Serbia e non in Italia; non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 2 dell'Accordo il quale ammette, al sussistere dei presupposti, le coproduzioni italo-serbe ai benefici previsti dalla legislazione nazionale, sia in quanto la norma è sostanzialmente riprodotto di quanto già previsto dall'articolo 1 del vigente Accordo di coproduzione cinematografica stipulato nel 1968 con la Jugoslavia, sia in quanto tale disposizione, consueta negli Accordi internazionali di analogo oggetto, è stata costantemente considerata neutrale dal punto di vista finanziario; non ha osservazioni da formulare circa le restanti disposizioni dell'Accordo stante il loro carattere ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, relativo all'istituzione di una Commissione Mista per l'attuazione dell'Accordo, valutati in 2.850 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, nel rilevare che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, non ha osservazioni da formulare.

Segnala, inoltre, che il comma 3 dispone che agli eventuali oneri per le missioni della Commissione mista in un Paese terzo, di cui all'articolo 12, comma 2, dell'Accordo oggetto di ratifica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Infine osserva che il successivo comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, precisa che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 12 dell'Accordo oggetto di ratifica potrà svolgersi in Serbia nel corso dell'anno 2025.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1745, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la prima riunione in Serbia della Commissione mista di cui all'articolo 12 dell'Accordo oggetto di ratifica potrà svolgersi nel corso dell'anno 2025,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della**

**Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.**

**C. 1746 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa e approvato dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

Nel rilevare che il disegno di legge presentato presso l'altro ramo del Parlamento è corredato di relazione tecnica, osserva che al provvedimento, corredato da una generale clausola di invarianza finanziaria, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Constata che la relazione tecnica fa presente che la Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, incaricata di verificare l'attuazione dell'Accordo stesso, si riunirà con la modalità della videoconferenza, non richiedendo pertanto la copertura di spese di missione, come, invece, previsto per analoghi Accordi internazionali sulla materia. Il disegno di legge dispone altresì che ai componenti della Commissione non siano dovuti emolumenti comunque denominati. Rileva che la clausola di esclusione degli emolumenti è stata introdotta dal Senato in recepimento della condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio.

In proposito, alla luce dei predetti elementi, non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 13 dell'Accordo, prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della consueta clausola di esclusione degli emolumenti; non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 4 dell'Accordo, che ammette, al sussistere dei presupposti ivi indicati, le coproduzioni italo-giapponesi ai benefici previsti dalla

legislazione nazionale, in quanto tale disposizione, consueta negli Accordi internazionali di analogo oggetto, è stata costantemente considerata neutrale dal punto di vista finanziario non ha osservazioni da formulare circa le restanti disposizioni dell'Accordo stante il loro carattere ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in oggetto recano una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno alle relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Evidenzia che il successivo comma 3 dispone che ai componenti della Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo oggetto di ratifica, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Ciò posto, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 20.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 20.40.**

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge**

**26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**Atto n. 137.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, osserva preliminarmente che lo schema di decreto reca disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, evidenziando che l'articolo 1, comma 3, della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, consente, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, l'adozione di più decreti legislativi integrativi e correttivi da parte del Governo.

Nel segnalare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, in relazione all'articolo 1, per i profili di quantificazione, conviene con la relazione tecnica in ordine al tenore di mero rilievo ordinamentale delle modifiche in questione. Allo stesso modo, in relazione all'articolo 2, convenendo con la relazione tecnica in merito al tenore ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare al riguardo. In relazione all'articolo 3, sulle modifiche legate alla digitalizzazione del processo, di cui al comma 1, lettere *b*), *c*), *i*), ed *o*), comma 2, lettere da *a*) a *g*) e da *l*) a *oo*), comma 3, lettera *b*), comma 4, lettera *a*), comma 5, comma 7 e comma 8, pur considerando la loro natura procedurale, rileva che andrebbero forniti elementi di conferma in merito al completamento delle procedure di digitalizzazione del processo civile presso gli uffici giudiziari e all'adeguatezza delle dotazioni informatiche delle cancellerie degli uffici giudiziari, con specifico riferimento alla prevista obbligatorietà del deposito telematico degli atti, al fine di comprovarne la piena soste-

nibilità a valere sulle risorse già previste dalla legislazione vigente, tenuto conto della particolare incisività di tale soluzione procedurale nel riordino dei servizi di cancelleria degli uffici giudiziari.

Inoltre, posto che la relazione tecnica indica la dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia iscritto nel bilancio 2024-2026 come riferimento per le risorse disponibili a legislazione vigente, e considerato che tale stanziamento afferisce sia alle esigenze relative alla digitalizzazione del settore civile, di quello penale e dell'amministrazione centrale, osserva che andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quota parte di risorse che sia riferibile alla digitalizzazione del solo processo civile. A tale proposito osserva che il predetto capitolo, riferito a spese classificate in conto capitale per il bilancio dello Stato in relazione ai fabbisogni di informatizzazione, consta di ben sedici piani gestionali e presenta una dotazione complessiva di 269,6 milioni per il 2024, di 236 milioni per il 2025 e di 146 milioni per il 2026.

Con riferimento al comma 6, considerato che la relazione tecnica assicura riguardo al carattere procedurale delle disposizioni, finalizzate a determinare benefici in termini di smaltimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi processuali per la realizzazione degli obiettivi fissati nel PNRR, con relativi effetti positivi per la finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto attiene al comma 8, lettera a), premesso che la disposizione è finalizzata a definire il concetto di « prova scritta » da presentare nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo, che potrà essere costituita anche da fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate, rileva che andrebbero fornite conferme in merito alla utilizzabilità e archiviabilità di tali documenti da parte degli uffici giudiziari, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 4, recante modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, evidenzia che la relazione tecnica assicura che le modificazioni rientrano fra le modalità ordinarie di digitalizzazione del settore giustizia civile, in ottica di raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e che tali modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Posto che la relazione tecnica fa riferimento ad eventuali aggiornamenti dei sistemi informativi che verranno eseguiti avvalendosi delle risorse disponibili, rileva che sarebbe comunque utile chiarire quali delle operazioni telematiche previste siano già state realizzate, illustrando altresì il grado di avanzamento degli interventi di digitalizzazione degli uffici giudiziari a fronte delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Per quanto concerne, invece, l'articolo 5, recante modifiche al codice penale, rileva che la relazione tecnica evidenzia che la norma apporta modifiche al codice penale per introdurre una modifica di coordinamento, al fine di inserire il corretto riferimento normativo, contenuto ora nell'articolo 473-bis.70, comma 1, del codice di procedura civile, con riguardo alla norma incriminatrice relativa alla violazione dell'ordine di protezione di cui all'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile. Osserva, infine, che secondo la relazione tecnica, la disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 6, recante modifiche a leggi speciali, pur non avendo generali osservazioni da formulare, rileva, quanto al comma 5, posto che la relazione tecnica evidenzia che l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 131 del Testo unico sulle spese di giustizia tratta casi residuali e che gli effetti acceleratori della spesa sono già stati scontati negli anni precedenti in applicazione della sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, che andrebbero comunque forniti ulteriori dati e informazioni, evidenziando gli effetti che si sono già registrati.



Con riguardo all'articolo 7, recante disposizioni transitorie, in generale, posto che la relazione tecnica riferisce che si tratta di norme che consentono di accelerare la definizione del processo in funzione dell'abbattimento dell'arretrato determinando, pertanto, effetti positivi per la finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare. Sul comma 4, prendendo atto degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica in merito agli effetti acceleratori sulla definizione dei procedimenti esecutivi che sarebbero suscettibili di riflessi positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili e prudenzialmente non stimati, non ha osservazioni da formulare. Inoltre, posto che la relazione tecnica assicura che le norme sono dirette a snellire l'attività processuale e procedimentale e ad anticipare o derogare l'applicabilità di norme che possono essere utili per accelerare le fasi del processo, contribuendo all'obiettivo finale di rilievo anche per il raggiungimento dei *target*, fissati dal PNRR, di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie, osserva che sarebbero utili dati aggiornati in merito al grado di conseguimento degli obiettivi.

In merito all'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, ribadisce, con riguardo ai profili di copertura, che la mera apposizione di clausole di invarianza finanziaria non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce della puntuale esposizione in relazione tecnica di dati inerenti gli elementi informativi nonché finanziari e contabili che siano idonei a comprovarne la sostenibilità, come rilevato anche dalla Corte dei conti, al fine di preservare la piena sostenibilità nel tempo degli equilibri di finanza pubblica. Pur considerando che la relazione tecnica informa che la completa digitalizzazione degli uffici di cancelleria dell'amministrazione giudiziaria relativamente al settore della giurisdizione civile troverà attuazione nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia ai sensi della legislazione vigente, compresi eventuali ulteriori inter-

venti di implementazione e aggiornamento che potranno essere garantiti attraverso le risorse finanziarie destinate alla digitalizzazione del settore giustizia, segnala quanto riportato nell'ultima Relazione annuale sull'amministrazione della giustizia presentata in Parlamento. Il documento evidenzia infatti criticità sulle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente ai fini del completamento della digitalizzazione dell'attività giudiziaria, rilevando che in relazione alla « strategia (digitale) è necessario però disporre di un consistente programma di investimenti e leve finanziarie, che allo stato non risultano adeguate. ». La relazione prosegue affermando che « praticamente l'intera riforma della giustizia è totalmente basata sull'introduzione massiva della digitalizzazione dei procedimenti e del processo civile e penale, ma tali significative modifiche sono tutte da apportare "ad invarianza di spesa" come tutte le modifiche richieste per il Codice Civile, il Codice Penale, il Codice di Procedura Civile ed il Codice di Procedura Penale ». È evidente che questo enorme impatto sui sistemi e sui processi potrà essere attuato solo in presenza di adeguate coperture finanziarie, allo stato non sufficienti per l'azione di trasformazione digitale della giustizia.

Osserva come, d'altra parte, secondo la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR riferita al secondo semestre 2023, l'obiettivo della gestione elettronica di tutti i documenti e del processo civile interamente telematico è stato raggiunto.

Sul punto, rileva che andrebbero pertanto fornite rassicurazioni in merito ai fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile, con dati aggiornati degli interventi che si rendono ancora necessari da raffrontare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario.**

**Atto n. 144.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca la revisione del sistema sanzionatorio tributario in attuazione degli articoli 1 e 20 della legge n. 111 del 2023.

Nel rilevare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, in relazione all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame apporta modificazioni alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Evidenzia che tra i principali interventi, la norma: al comma 1, lettera *a*), introduce la definizione di crediti non spettanti e di crediti inesistenti; al comma 1, lettere *b*) e *c*); prolunga i termini previsti per la configurazione del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, nonché di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, prevedendo altresì alcune cause di esclusione; al comma 1, lettera *d*), prevede una causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di obiettiva incertezza circa la spettanza del credito; al comma 1, lettera *e*), esclude il sequestro a fini di confisca qualora sia in corso l'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione; ai commi 3 e 4 prevede che, in presenza di reati tributari, l'Agenzia delle entrate, ricevuta comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale, sia tenuta a fornire senza ritardo al competente Comando della Guardia di finanza un'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria; al comma 5 disciplina l'istituto della

compensazione di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati. Rileva che all'articolo non sono ascritti effetti finanziari. In particolare, con riferimento al comma 1, la relazione tecnica afferma che le modifiche si limitano a esplicitare alcune definizioni e aspetti procedurali incidendo su requisiti di punibilità ed elementi costitutivi del reato, oppure sono rivolte, in particolare, a regolare il rapporto tra i procedimenti tributario e penale. In proposito evidenzia che, seppur tenendo conto che le modifiche previste dal citato comma 1 non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sul gettito, correlati all'aggravamento o alla riduzione delle sanzioni esistenti ovvero alla introduzione di nuove sanzioni o alla eliminazione di fattispecie, le stesse non appaiono di mera natura procedurale come invece segnalato dalla relazione tecnica. Le modifiche incidono infatti su disposizioni poste a presidio dell'effettività dell'adempimento degli obblighi tributari, prevalentemente abbassandone il livello. L'effetto dell'innalzamento delle soglie di punibilità, ad esempio, appare suscettibile di ridurre l'efficacia deterrente della sanzione penale, determinando possibili effetti negativi sul gettito. Pertanto osserva che, pur considerando che i predetti effetti sarebbero esclusivamente di natura indiretta, sarebbe tuttavia opportuno acquisire, da parte del Governo, una valutazione più approfondita, anche supportata eventualmente da dati quantitativi o, ove possibile, da elementi quantitativi riferiti ad esperienze pregresse, che permetta di valutare la concreta portata applicativa delle modifiche disposte e gli eventuali riflessi sul gettito fiscale.

Inoltre, con riferimento alla nuova fattispecie introdotta dal comma 5 relativa alla compensazione dei crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati, nuovo articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la misura in esame non determina effetti finanziari, assicurando in ogni caso l'accer-

tamento e il versamento delle sanzioni e degli interessi oggetto di compensazione, con recupero dell'anticipazione effettuata dalla contabilità speciale a carico degli enti statali debitori. In proposito rileva che andrebbe confermato che il predetto recupero dalla contabilità speciale escluda effetti negativi in termini di cassa con riferimento al gettito relativo alle fattispecie sanzionatorie scontato ai fini dei tendenziali. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 1 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni.

Relativamente agli articoli 2 e 5, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che gli articoli in esame apportano numerose modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. Le modifiche intervengono principalmente sugli importi delle sanzioni, che vengono prevalentemente ridotte. Sottolinea che alle disposizioni sono ascritti effetti negativi in termini di gettito derivanti dalla predetta riduzione delle sanzioni. In proposito evidenzia che la relazione tecnica quantifica il minor gettito a partire dal dato a disposizione dell'Agenzia delle entrate, relativo alle sanzioni riscosse annualmente mediante i versamenti da F24 su tributi statali dalla stessa amministrati, pari a 2.267 milioni di euro, a cui aggiunge le sanzioni applicate sui tributi territoriali, pari a 113 milioni di euro, e sottrae le sanzioni relative alle diverse rate versate a seguito dell'applicazione, negli ultimi anni, degli istituti definatori, pari a 770 milioni di euro, ottenendo un ammontare totale pari a 1.610 milioni di euro. Rileva che la relazione tecnica considera quindi come per-

data di gettito il solo 10 per cento di tale ammontare, affermando che le modifiche contenute nell'articolo in esame di fatto riducono nel complesso di circa il 10 per cento le sanzioni attualmente applicate, abbattuto del 50 per cento, considerando un comportamento più collaborativo da parte dei contribuenti, in virtù della riduzione delle sanzioni, e un incremento dell'efficacia dei controlli. Osserva che la relazione tecnica esclude implicitamente dal calcolo le sanzioni riferite ai tributi territoriali, senza esplicitare le ragioni della scelta. In proposito, tenuto conto che le modifiche prevedono una riduzione delle sanzioni, ponendole, prevalentemente, in misura fissa e pari al minimo previsto a legislazione vigente, evidenzia che l'applicazione di una percentuale del 10 per cento, operato dalla relazione tecnica, potrebbe non risultare congrua ai fini della stima. Sul punto sottolinea che sarebbe quindi opportuno acquisire da parte del Governo dati ed elementi informativi di maggior dettaglio che permettano di verificare la prudenzialità della stima effettuata. Quanto all'abbattimento operato dalla relazione tecnica in misura pari al 50 per cento, sempre al fine di valutare la prudenzialità della stima, rileva che, essendo lo stesso, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica, riferito anche ad aspetti comportamentali dei contribuenti, andrebbero indicati i dati statistici e le ipotesi previsionali alla base della sua determinazione. Da ultimo, rileva che andrebbero esplicitate le ragioni per le quali nei calcoli della relazione tecnica non si considerano le sanzioni riferite a tributi territoriali, delle quali pure si dà conto allorché si espone il complesso delle sanzioni interessate.

Con riguardo agli articoli 3 e 5, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che gli articoli in esame apportano alcune modifiche alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. In particolare, le modifiche intervengono anche sulla disciplina del ravvedimento operoso. Osserva che, in relazione a tali mo-

difiche, la relazione tecnica stima una perdita di gettito. In proposito rileva che appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere nella misura indicata dal testo, al fine di consentire la verifica dell'onere medesimo. In particolare, osserva che andrebbe chiarito a quali fattispecie sanzionatorie si riferisca l'ammontare indicato in misura pari a 181 milioni ed esplicitati i passaggi e le ipotesi utilizzate per stimare l'onere in misura pari a 16,4 milioni di euro. In proposito evidenzia che il suddetto onere si desume dall'applicazione dell'abbattimento, indicato dalla relazione tecnica in misura pari al 50 per cento e dall'applicazione di una percentuale di circa il 18 per cento sulla quale la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione al fine di verificarne la prudenzialità.

Con riferimento agli articoli 4 e 5, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che gli articoli in esame modificano la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni, prevedendo in linea generale, una riduzione delle sanzioni previste a legislazione vigente. In relazione a tali riduzioni, osserva che la relazione tecnica quantifica una perdita di gettito a partire dall'ammontare di sanzioni riscosse annualmente relativamente ai versamenti sui tributi interessati pari a circa 113 milioni di euro. La relazione tecnica, in linea con la metodologia adottata per la stima degli effetti derivanti dall'articolo 2, considera quindi come perdita di gettito il solo 15 per cento di tale ammontare, affermando che le modifiche contenute nell'articolo in esame di fatto riducono nel complesso di circa il 15 per cento le sanzioni attualmente applicate, abbattuto del 50 per cento, considerando un comportamento più collaborativo da parte dei contribuenti, in virtù della riduzione delle sanzioni, e un incremento dell'efficacia dei controlli. In proposito rinvia a quanto già osservato con riferimento al-

l'articolo 2 in ordine alla necessità che siano forniti maggiori elementi informativi circa le ipotesi utilizzate al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata.

In relazione all'articolo 6, fa presente che la disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, lettere *f*) e *g*), e 4, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Al riguardo, quanto all'indicazione degli oneri prende atto che essi corrispondono a quelli indicati dalla relazione tecnica con riferimento alle disposizioni oggetto di copertura, fermo restando che, sotto il profilo formale, per quanto attiene all'articolo 3, osserva che andrebbe precisato che si fa riferimento al comma 1 del medesimo articolo. Quanto alla copertura finanziaria indicata, rileva che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale – il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Al riguardo, ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata – in

alternativa all'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica – la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

In proposito, ricorda che, successivamente, alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale.

Segnala, in particolare: l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028; l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2025; l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Rileva, altresì, che – al di fuori dell'attuazione della delega fiscale – l'articolo 13, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha previsto la riduzione del predetto fondo in misura pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'incremento in misura pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Allo stesso modo, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in corso di conversione presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, all'articolo 30, comma 16, prevede una ulteriore riduzione del citato Fondo in misura pari a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Nel prendere atto che la destinazione delle risorse del Fondo posto a copertura è congrua rispetto alle finalità previste dalla legge istitutiva del medesimo, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.50.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 20.50.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane S.p.A. Atto n. 136.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 marzo 2024.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche alla luce dei contenuti dell'audizione svolta dal Ministro Giorgetti lo scorso 27 marzo, segnala l'esigenza di acquisire chiarimenti dal rappresentante del Governo in ordine ai profili finanziari del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento concernenti i profili finanziari dello schema di decreto formulate dalla relatrice, ricorda in primo luogo che la dismissione oggetto dello schema di decreto in esame rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni detenute dallo Stato nell'orizzonte 2024-2026 finalizzato a concorrere alla riduzione del rapporto debito/PIL, contenuto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, il cui valore è prudenzialmente stimato in misura pari a circa un punto percentuale di PIL.

Evidenzia che l'operazione di alienazione autorizzata dallo schema di decreto in esame individua un valore minimo della partecipazione dello Stato al capitale sociale di Poste italiane S.p.A. non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà essere raggiunto progressivamente e in più fasi.

Osserva che, nell'ipotesi di cessione dell'intera partecipazione direttamente detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, il controvalore desumibile, alla luce dei dati di mercato attualmente disponibili, ammonterebbe a circa 4,4 miliardi di euro. Aggiunge, peraltro, che la determinazione del suddetto valore di mercato risulta strettamente connessa al fatto che l'aumento del flottante di Poste italiane S.p.A. sarà suscettibile di determinare un incremento del valore del titolo, come avvenuto, del resto, in passato in occasione di analoghi processi di privatizzazione. In proposito, ricorda segnatamente la cessione delle par-

tecipazioni detenute dallo Stato in ANAS Spa, che fu realizzata per alienazione successiva di una pluralità di quote, la quale produsse come effetto un incremento del valore del titolo ad ogni susseguente alienazione.

Per fugare alcuni dubbi sollevati nel corso dell'audizione del Ministro Giorgetti, evidenzia, altresì, che, a differenza delle privatizzazioni realizzate negli anni Novanta, nel caso della operazione di alienazione di una quota azionaria di Poste italiane S.p.A., oggetto del provvedimento in esame, lo Stato non dismette il controllo sociale, proprio allo scopo di continuare a garantire l'espletamento dei servizi di prossimità territoriale anche a vantaggio delle località più remote del Paese, secondo le finalità a cui si ispira, ad esempio, il progetto Polis.

Prosegue assicurando che il Ministero dell'economia e delle finanze realizzerà l'operazione di dismissione oggetto dello schema di decreto in esame secondo una tempistica che assicuri la massimizzazione dell'introito realizzabile, anche per alienazioni di pacchetti successivi di partecipazioni, cercando di conciliare le condizioni del mercato con le esigenze di finanza pubblica.

In riferimento alla questione posta al Ministro Giorgetti nel corso dell'audizione sul rapporto tra il valore dei mancati dividendi che lo Stato percepirà sulla partecipazione alienata, da un lato, e i ricavi derivanti dalla cessione della quota di partecipazione, i risparmi dovuti alla corrispondente riduzione del debito e dei relativi interessi passivi, dall'altro, ricorda che il Ministro Giorgetti ha risposto che, nel caso di realizzazione dell'intera operazione di alienazione agli attuali valori di mercato, si potrebbe realizzare un *trade-off* negativo di circa 100 milioni di euro. Al riguardo precisa, peraltro, che la dichiarazione del Ministro corrisponde a una valutazione meramente contabile, che deve essere tenuta distinta da una più ampia valutazione economica dell'operazione che deve, invece, tenere conto di tutti gli effetti vantaggiosi derivanti dalla medesima, tra i quali figura,

anzitutto, l'incremento del valore del titolo, cui ha fatto riferimento in precedenza.

Conclude, pertanto, che le risorse che potranno concretamente essere ottenute dalla realizzazione dell'operazione dipenderanno dall'ammontare della quota azionaria che sarà collocata sul mercato e dalle relative tempistiche.

Precisa, inoltre, che l'andamento degli incassi da dividendi contenuto nelle previsioni tendenziali costituisce una mera previsione, al pari del calcolo dei minori interessi passivi che deriveranno dalla riduzione del debito conseguente all'operazione di alienazione.

Rileva che nella valutazione degli effetti economici complessivi dell'operazione dovrà tenersi conto, oltre che del prevedibile rafforzamento del titolo azionario di Poste italiane S.p.A. in conseguenza dell'operazione di alienazione, anche dei possibili effetti positivi della medesima operazione sul collocamento dei titoli del debito pubblico.

Garantisce che il Governo opererà un monitoraggio degli effetti delle operazioni oggetto del presente provvedimento e darà progressivamente evidenza dei relativi esiti nei documenti di finanza pubblica nei quali sarà declinato il piano di dismissioni già prospettato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Con riferimento agli oneri correlati alle operazioni di cessione, che ai sensi della legislazione vigente sono posti a carico dei relativi proventi, fa presente che, in occasione dell'IPO di Poste Italiane, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva corrisposto al consorzio di collocamento e garanzia una commissione lorda pari allo 0,45 per cento del controvalore incassato, a cui si è aggiunta una commissione di *greenshoe* pari allo 0,25 per cento del medesimo controvalore e, considerando l'interesse delle banche a sostenere l'operazione, è verosimile ritenere che tali commissioni possano ulteriormente ridursi.

Ritiene opportuno, infine, prevedere esplicitamente che i proventi derivanti dalla dismissione prevista dal provvedimento in esame debbano essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, ritenuti pienamente esaustivi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane S.p.A. (Atto n. 136);

rilevato che il provvedimento in esame è adottato in attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994 e che l'articolo 13 del medesimo decreto prevede che i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni siano destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

preso atto degli elementi forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'audizione svolta il 27 marzo 2024, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la dismissione oggetto dello schema di decreto in esame rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni detenute dallo Stato nell'orizzonte 2024-2026 finalizzato a concorrere alla riduzione del rapporto debito/PIL, contenuto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, il cui valore è prudenzialmente stimato in misura pari a circa un punto percentuale di PIL;

l'operazione di alienazione autorizzata dallo schema di decreto in esame individua un valore minimo della partecipazione dello Stato al capitale sociale di Poste italiane Spa non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società di-

rettamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà essere raggiunto progressivamente e in più fasi;

il Ministero dell'economia e delle finanze realizzerà l'operazione di dismissione oggetto dello schema di decreto in esame secondo una tempistica che assicuri la massimizzazione dell'introito realizzabile, cercando di conciliare le condizioni del mercato con le esigenze di finanza pubblica;

le risorse che potranno essere ottenute dalla realizzazione dell'operazione dipenderanno dall'ammontare della quota azionaria che sarà collocata sul mercato;

nell'ipotesi di cessione dell'intera partecipazione direttamente detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, il controvalore desumibile, alla luce dei dati di mercato attualmente disponibili, ammonterebbe a circa 4,4 miliardi di euro;

l'andamento degli incassi da dividendi contenuto nelle previsioni tendenziali costituisce una mera previsione, al pari del calcolo dei minori interessi passivi che deriveranno dalla riduzione del debito conseguente all'operazione di alienazione;

nella valutazione degli effetti economici complessivi dell'operazione dovrà tenersi conto anche del prevedibile rafforzamento del titolo azionario di Poste italiane Spa in conseguenza dell'operazione di alienazione, nonché dei possibili effetti positivi della medesima operazione sul collocamento dei titoli del debito pubblico;

il Governo opererà un monitoraggio degli effetti delle operazioni oggetto del presente provvedimento e darà progressivamente evidenza dei relativi esiti nei documenti di finanza pubblica nei quali sarà declinato il piano di dismissioni già prospettato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

con riferimento agli oneri correlati alle operazioni di cessione, che ai sensi

della legislazione vigente sono posti a carico dei relativi proventi, in occasione dell'IPO di Poste italiane il Ministero dell'economia e delle finanze aveva corrisposto al consorzio di collocamento e garanzia una commissione lorda pari allo 0,45 per cento del controvalore incassato, a cui si è aggiunta una commissione di *greenshoe* pari allo 0,25 per cento del medesimo controvalore e, considerando l'interesse delle banche a sostenere l'operazione, è verosimile ritenere che tali commissioni possano ulteriormente ridursi;

segnalata l'opportunità di prevedere esplicitamente che i proventi derivanti dalla dismissione prevista dal provvedimento in esame debbano essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia esplicitamente previsto che i proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di "Poste Italiane S.p.a." affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta della relatrice.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), replicando al sottosegretario Freni, premette, anzitutto, che negli anni Novanta le alienazioni delle partecipazioni statali in ENI ed ENEL furono realizzate secondo modalità del tutto analoghe alla dismissione prevista dal provvedimento in esame.

In secondo luogo, critica la difesa del ruolo della proprietà dello Stato in società incaricate dell'esercizio dei servizi pubblici, ricordando che il servizio pubblico universale erogato da Poste italiane Spa può essere benissimo assicurato attraverso ap-



palti di servizi assegnati con procedure ad evidenza pubblica.

Fa notare, infine, che la considerazione secondo la quale tanto l'andamento degli incassi da dividendi quanto il calcolo dei minori interessi passivi sul debito costituiscono mere previsioni, qualora fosse ritenuta condivisibile, priverebbe di fondamento qualsiasi analisi economico-finanziaria effettuata tanto da soggetti pubblici quanto da soggetti privati.

Ciò premesso, precisa che la questione che ha rivolto al Ministro Giorgetti nel corso dell'audizione non concerneva il raffronto tra il valore dei ricavi realizzati *una tantum* dall'operazione di privatizzazione e il valore dei dividendi che non saranno percepiti dallo Stato, bensì invece il raffronto tra due flussi, quello dei benefici e quello dei costi derivanti dalla cessione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al sottosegretario Freni quali siano le valutazioni economico-giuridiche sulla base delle quali ha potuto affermare che lo Stato continuerà ad esercitare il controllo su Poste italiane Spa mantenendo una partecipazione pari, nel suo limite minimo, al 35 per cento del capitale sociale. In particolare, nel chiedere se la normativa in materia di *golden power* trovi applicazione nel settore in esame, osserva che tale disciplina, in ogni caso, non interverrebbe nell'ambito della gestione della società, bensì nelle sole ipotesi di cessione di quote della medesima.

Inoltre, come già richiesto dal deputato Marattin, chiede che il Governo chiarisca come è stata calcolata la differenza tra i costi e i ricavi derivanti dall'operazione di alienazione in esame.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), a differenza di quanto affermato dal Ministro Giorgetti e dal sottosegretario Freni, ritiene che i gruppi di opposizione non si siano soffermati su questioni formali o meramente contabili, ma abbiano cercato di acquisire elementi utili a una valutazione seria e ponderata dell'interesse economico dell'operazione di alienazione in esame. Condividendo la questione posta dal depu-

tato Marattin, domanda se il *trade-off* negativo di 100 milioni di euro, indicato dal ministro Giorgetti come risultato della cessione della partecipazione dello Stato in Poste italiane Spa, derivi da un raffronto tra flussi di valori oppure tra il flusso attualizzato dei mancati dividendi e l'incasso presumibile della vendita.

Nel criticare, in particolare, l'affermazione del sottosegretario secondo la quale i dividendi di cui si tiene conto nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica costituiscono una mera previsione, fa notare che è del tutto naturale che nell'ambito delle previsioni tendenziali si formulino delle stime.

Chiede infine se, attraverso il richiamo ai possibili effetti positivi dell'operazione sul collocamento dei titoli del debito pubblico, il sottosegretario abbia inteso far riferimento alla diminuzione degli interessi sul debito conseguente alla destinazione dei circa 4 miliardi di euro di proventi, derivanti dall'alienazione, alla riduzione del debito pubblico medesimo. In merito ritiene, infatti, che, considerata l'entità del debito pubblico italiano, tale effetto positivo sarebbe di portata estremamente limitata.

Il sottosegretario Federico FRENI tiene a ribadire che l'operazione di alienazione autorizzata dallo schema di decreto in esame deve essere considerata nel più ampio piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni detenute dallo Stato nell'orizzonte 2024-2026, contenuto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, e nasce dall'esigenza prioritaria di ridurre il rapporto esistente tra debito pubblico e PIL, al fine di ricondurlo sotto il valore del 140 per cento.

Osserva come il raggiungimento e il mantenimento di tale specifico obiettivo sia destinato a incidere positivamente sulla sostenibilità della finanza pubblica nonché sull'affidabilità internazionale del nostro Paese, con conseguenti effetti positivi sulla spesa per interessi passivi.

Per quanto concerne invece più specificamente la questione del mantenimento di un controllo effettivo da parte dello

Stato su Poste italiane Spa, anche a seguito della citata operazione di vendita, in precedenza richiamata dall'onorevole Dell'Olio, garantisce che la quota del 35 per cento dell'azionariato individuata dal provvedimento in esame come soglia minima della partecipazione detenuta dallo Stato nel capitale della medesima società sarà più che sufficiente ad assicurare l'esercizio del predetto controllo, anche tenuto conto della distribuzione parcellizzata delle azioni possedute dagli investitori di mercato, che naturalmente si esprimerà anche nella definizione degli indirizzi di politica industriale cui la società stessa dovrà uniformarsi.

Replicando, invece, alle richieste formulate in particolare dall'onorevole Marattin, precisa nuovamente che allo stato non è possibile quantificare il risparmio atteso, in termini di minore spesa per interessi passivi, dall'operazione di alienazione, in considerazione, da un lato, dell'impossibilità di stimare l'andamento futuro dei tassi di interesse e, dall'altro, di compiere una valutazione separata degli effetti finanziari derivanti della dismissione della quota del capitale di Poste italiane Spa detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto a quelli attesi dalla realizzazione del più ampio piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni detenute dallo Stato nell'orizzonte 2024-2026, cui ha fatto in precedenza cenno. Sottolinea, infatti, come una stima effettuata sulla base degli attuali valori di mercato non rappresenterebbe efficacemente gli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) osserva che, qualora fossero veritiere le affermazioni da ultimo rese dal sottosegretario Freni, il Governo non sarebbe con tutta probabilità in grado di elaborare le previsioni circa gli andamenti della spesa per interessi passivi che figurano tra i contenuti del Documento di economia e finanza che il Parlamento si accinge ad esaminare. Rinnova, pertanto, la richiesta di ricevere dal Governo i dati quantitativi relativi, da un lato, ai minori dividendi che si presume lo Stato incasserà a seguito dell'alienazione di una quota di

Poste italiane Spa e, dall'altro, al risparmio conseguente alla minore spesa per interessi passivi associata alla predetta operazione, che a suo giudizio potrebbe ricavarsi senza troppe difficoltà sottraendo allo *stock* del debito pubblico l'ammontare degli introiti rivenienti dalla citata alienazione.

Il sottosegretario Federico FRENI ribadisce che il Governo non è allo stato nelle condizioni di poter quantificare il risparmio atteso in termini di minore spesa per interessi passivi dall'operazione di alienazione delle quote di Poste italiane Spa, giacché risulta impraticabile isolare gli effetti derivanti da tale operazione di dismissione dal più vasto contesto del citato piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni detenute dallo Stato nel triennio 2024-2026. Ciò posto, ritiene comunque di poter fornire sostanziali rassicurazioni circa il fatto che in occasione della prossima presentazione alle Camere del nuovo Documento di economia e finanza il Governo potrà dettagliare maggiormente gli effetti finanziari associati alla realizzazione del citato piano programmatico complessivamente inteso, anche con riferimento alla specifica questione dei minori costi che saranno sostenuti per il servizio del debito pubblico.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo ad integrazione delle considerazioni già svolte dal collega Marattin, evidenzia che con ogni probabilità il Governo è già in possesso di una puntuale valutazione sugli effetti finanziari complessivamente associati all'operazione di alienazione autorizzata dallo schema di decreto in esame, anche in termini di minori interessi passivi sul debito pubblico e di minori dividendi percepibili in futuro. A suo avviso, infatti, gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze sono perfettamente in grado di ricostruire gli effetti sui saldi di finanza pubblica dell'operazione prevista. Ritiene tuttavia che il Governo stesso intende evidentemente non rendere pubblica tale valutazione, in quanto molto probabilmente gli effetti finanziari derivanti dall'operazione di vendita sul mercato non risultano vantaggiosi per il bilancio dello Stato.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) invita l'attuale maggioranza parlamentare ad apprezzare il comportamento estremamente responsabile tenuto nella presente circostanza dai gruppi di opposizione, dal momento che, a fronte della sostanziale reticenza manifestata dal Governo e della scarsa attendibilità degli elementi di chiarimento forniti dal sottosegretario Freni a dispetto di richieste puntualmente formulate, sarebbe stato lecito utilizzare toni assai più accesi di quelli, estremamente pacati, impiegati nella discussione odierna. Ritiene, tuttavia, che non possa non stigmatizzarsi l'evasività delle risposte fornite dall'Esecutivo su un provvedimento di tale delicatezza.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, illustra la proposta alternativa di deliberazione da lui presentata (*vedi allegato 2*). In particolare, evidenzia preliminarmente come l'operazione di alienazione autorizzata dallo schema di decreto in esame costituisca una scelta disastrosa ed estremamente dannosa per il nostro Paese, traducendosi in sostanza in un'operazione di mera cassa, finalizzata ad abbattere il debito pubblico di insignificanti decimali, attraverso un mero trasferimento di quote dalla proprietà pubblica a fondi speculativi completamente indifferenti alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla vocazione sociale di Poste italiane. Nel ritenere perlomeno surreali gli elementi di risposta forniti dal rappresentante del Governo, ricorda la ferma contrarietà rispetto ad ogni forma di ulteriore privatizzazione manifestata dall'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, solo pochi anni fa, quando il Governo allora in carica tentò la cessione di un secondo pacchetto azionario di Poste italiane Spa. Rileva, altresì, che finché l'*asset* di Poste italiane Spa rimarrà a controllo pubblico, continuerà ad assicurare la presenza dello Stato in ogni angolo della penisola, mentre l'ingresso di ulteriori capitali privati finirà inevitabilmente per imporre all'azienda le logiche del profitto, antepo-ndole agli interessi delle comunità e snaturandone il ruolo storico fino ad oggi esercitato dalla società.

Richiama, quindi, l'attenzione sul rischio molto serio che operazioni di questo genere non rappresentino in alcun modo una garanzia rispetto al fatto che il nostro Paese sarà in grado di centrare gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita, anche nella sua versione riformata, né contribuiscano ad affrontare le sfide che attendono il bilancio dello Stato nell'immediato futuro, a partire dalla necessità di reperire già con la prossima manovra di finanza pubblica in via strutturale circa 40 miliardi di euro per far fronte alle diverse, ineludibili esigenze di spesa.

Evidenzia che dal punto di vista finanziario l'operazione prefigurata dal provvedimento in esame non ha senso né per la riduzione del debito pubblico, né in un'ottica di risparmio sul costo del debito stesso. Nel sottolineare l'insussistenza delle ragioni finanziarie per cui tale operazione è stata annunciata, giudica macroscopicamente illogico e irrazionale dismettere un *asset* strategico che garantisce un flusso di dividendi rilevante, pari a circa 250 milioni di euro all'anno, attraverso il quale, peraltro, lo Stato risparmia sull'erogazione di servizi delle pubbliche amministrazioni, per perseguire l'obiettivo di incamerare, *una tantum*, risorse di fatto irrilevanti a fronte di un indebitamento superiore a 2.800 miliardi di euro. Sottolinea altresì come l'obiettivo dichiarato della riduzione del debito pubblico attraverso un gettito stimato nel triennio 2024-2026 pari a complessivi 20 miliardi di euro, che rappresenta solo lo 0,71 per cento del debito totale, appare difficilmente centrabile.

Rileva, quindi, che il piano di dismissione del Governo prevede che una quota del collocamento azionario di Poste italiane Spa, per un valore pari a 1,5 miliardi di euro, sarà riservata ai dipendenti dell'azienda. In proposito, al fine di dare maggiori garanzie di controllo pubblico sul futuro aziendale, ritiene che sarebbe auspicabile affiancare alla *golden share* dello Stato un controllo sociale esercitato dai dipendenti attraverso la previsione di una quota di azionariato riservata loro prioritariamente pari almeno al 5 per cento.

Ravvisa peraltro che la quota del 35 per cento di azioni di Poste italiane Spa che rimarrà, agli esiti dell'operazione di cessione, sotto il controllo indiretto dello Stato attraverso Cassa depositi e prestiti Spa potrebbe innescare un pericoloso conflitto d'interessi degli investitori istituzionali con la medesima società, giacché potrebbe verificarsi che Cassa depositi e prestiti Spa, maggiore azionista di Poste, sia contemporaneamente controparte contrattuale nella definizione del rapporto economico tra emittente e collocatore. Osserva, del resto, che la stessa Cassa depositi e prestiti Spa è in parte controllata dalle fondazioni bancarie, naturali *competitors* di Poste italiane Spa, ritenendo pertanto verosimile che anche la quota del 35 per cento di titolarità di Cassa depositi e prestiti Spa verrà in breve tempo messa sul mercato, con ciò determinando la totale privatizzazione del gruppo.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, richiama in primo luogo i chiarimenti forniti dal sottosegretario Freni in merito alla percentuale della partecipazione azionaria volta ad assicurare il controllo effettivo di Poste italiane Spa da parte dello Stato. In particolare, ricorda che il flottante della società medesima ammonta a circa il 34 per cento, di cui oltre il 20 per cento risulta detenuto da importanti investitori istituzionali, con la conseguenza che, qualora tali ultimi soggetti acquistassero anche la quota alienata dallo Stato, il controllo da esso esercitato sarebbe nei fatti privo di ogni sostanza.

In tale quadro, considera estremamente deludente la proposta formulata dalla relatrice, che non consente minimamente di appurare le dimensioni finanziarie dell'operazione di alienazione in esame, tanto più che anche l'asserito rafforzamento del titolo azionario di Poste italiane Spa in conseguenza della citata operazione di alienazione, nonché i possibili effetti positivi dell'operazione stessa sul collocamento dei titoli del debito pubblico, non risultano con ogni evidenza essere stati computati.

Nel rammentare le valutazioni fortemente critiche sul programma di dismissioni espresse, in occasione dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di

economia e finanza, da soggetti terzi come la Corte dei conti e l'Ufficio parlamentare di bilancio, osserva come l'operazione di alienazione oggetto del provvedimento in esame si intersechi in maniera assai preoccupante con la concomitante operazione di acquisizione delle azioni della società PagoPA da parte della stessa Poste italiane Spa, con conseguente, potenziale rischio per la sicurezza dei dati gestiti dalla medesima società PagoPA, una volta che quest'ultima finisse anche indirettamente sul mercato.

Nel ritenere pertanto l'intera operazione poco opportuna, anche tenuto conto dell'impatto sostanzialmente risibile da essa derivante in termini di riduzione del debito pubblico, evidenzia in proposito la mancanza di una seria politica industriale, nonché il rischio che parte dei 42.000 sportelli di Poste italiane Spa presenti sul territorio nazionale per effetto della sostanziale privatizzazione della società possano essere destinati alla chiusura, con grave nocimento dei servizi erogati alla cittadinanza.

Osserva, altresì, come lo stesso consiglio di amministrazione della società Poste italiane avesse per tempo manifestato profonde perplessità rispetto alla paventata alienazione della quota detenuta dello Stato.

In tale contesto, ritiene che i circa 4 miliardi di euro che si ipotizza di incassare per effetto dell'integrale dismissione della partecipazione al capitale sociale di Poste italiane facente capo al Ministero dell'economia e delle finanze si sarebbero potuti ottenere tramite soluzioni alternative, a suo giudizio preferibili, ad esempio ricorrendo alla tassazione degli extraprofiti bancari.

Ricollegandosi alle considerazioni in precedenza svolte dal deputato Grimaldi, ricorda peraltro che solo pochi anni fa, nel 2016, l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, nel contrapporsi apertamente all'ipotesi di un'ulteriore privatizzazione della società aveva rivendicato come Poste italiane Spa costituisce una sorta di vero e proprio gioiello di famiglia che doveva saldamente rimanere in mano italiana e pubblica, quale presidio di legalità, mentre ora la maggioranza parlamentare assiste silenziosamente alla manifesta

svendita di tale prezioso patrimonio, a danno degli interessi delle nostre comunità.

Per il complesso delle ragioni sopra esposte, dichiara pertanto il voto convintamente contrario del gruppo M5S sulla proposta della relatrice.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, illustra la proposta alternativa di deliberazione presentata dal proprio gruppo (*vedi allegato 3*) evidenziando, in primo luogo, che con la cessione delle quote autorizzata del provvedimento si rischia di determinare un capovolgimento dei rapporti di forza all'interno della compagine societaria di Poste italiane, in quanto la quota detenuta dagli operatori di mercato e dai fondi di investimento rappresenterebbe circa i due terzi del totale delle azioni, con un peso doppio rispetto a quello della quota detenuta da Cassa depositi e prestiti. Da questo punto di vista, a suo avviso, sarebbe stato preferibile seguire l'orientamento delineato dal Ministro Urso, che, in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo presentato da deputati del gruppo del Partito Democratico, aveva garantito il mantenimento della maggioranza assoluta del 51 per cento da parte dello Stato.

Giudica, inoltre, del tutto insoddisfatti le indicazioni fornite dal Governo con riferimento all'impatto dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce di una relazione tecnico-illustrativa che reputa profondamente lacunosa. A suo avviso, sarebbe stato estremamente agevole porre in maniera trasparente a confronto i dati relativi alle spese per interessi che si ipotizza di risparmiare con quelli relativi ai mancati introiti da dividendi conseguenti alla dismissione delle quote azionarie di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene, invece, che il Governo abbia deciso in modo consapevole di non rendere disponibili tali dati in quanto, con ogni evidenza, avrebbero confermato che l'operazione di dismissione non è economicamente conveniente, ma è finalizzata esclusivamente a fare cassa per reperire risorse da destinare a una modesta riduzione del debito pubblico. Reputa che si tratti di una gravissima mancanza di trasparenza, che

impedisce al Parlamento di pronunciarsi con piena consapevolezza su scelte strategiche di politica economica e industriale.

Più in generale, richiama, inoltre, le riserve espresse dalla Corte dei conti e dall'Ufficio parlamentare di bilancio con riferimento al piano programmatico di dismissioni contenuto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2023, ricordando come in quella sede furono espressi forti dubbi sulla portata del piano prefigurato dall'Esecutivo. In questo contesto di incertezza, ritiene che non siano chiari gli effetti della dismissione sul piano industriale della società, esprimendo la preoccupazione che il nuovo assetto azionario possa nuocere tanto ai livelli di servizio quanto alla condizione dei lavoratori della società.

Osserva, peraltro, che il Governo non ha fornito alcun chiarimento in ordine alla tutela del risparmio postale, che rappresenta un patrimonio da tutelare, considerando che Poste italiane nell'anno 2023 ha raccolto 6.115 milioni di euro di Buoni postali e quasi 1 miliardo di euro di giacenze sui libretti postali. Parimenti, esprime una valutazione critica in ordine al coinvolgimento forzato dei dipendenti di Poste italiane Spa nell'acquisizione di azioni della medesima società, sottolineando come non sia stata fornita alcuna garanzia dei futuri livelli occupazionali nell'ambito dell'azienda. Da ultimo, sottolinea come il provvedimento in esame si intrecci con la cessione, in favore di Poste italiane, di una quota pari al 49 per cento della società PagoPA, sottolineando come il Governo stia con ogni evidenza utilizzando la più grande azienda di servizi italiana come fonte di finanziamento per le proprie politiche.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative presentate dal deputato Grimaldi e dai deputati del gruppo del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista dovranno intendersi precluse.

La Commissione approva la proposta della relatrice, intendendosi conseguentemente precluse le proposte alternative presentate dal deputato Grimaldi e dai deputati del gruppo del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato « Sistemi di simulazione di nuova generazione », relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa.**

**Atto n. 140.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 12 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato « Sistemi di simulazione di nuova generazione », relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale riguarda la realizzazione di un ambiente addestrativo

globale integrato tramite l'acquisizione di sistemi di nuova generazione, nonché l'adeguamento e l'ammodernamento della componente informatica e infrastrutturale.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2034, reca un onere complessivo di 159 milioni di euro alle condizioni economiche sussistenti nell'anno 2023. Fa presente che la scheda tecnica evidenzia che la prima fase del programma è finalizzata all'acquisizione, in ottica di autoconsistenza, di sistemi di simulazione e materiali *hardware e software*, volti anche all'addestramento degli equipaggi di veicoli da combattimento della fanteria e della cavalleria, di supporto logistico integrato, di un'architettura di integrazione e scambio dati e di adeguamenti infrastrutturali, con un onere pari a 98,68 milioni di euro, cui si provvede a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei capitoli di investimento del bilancio del Ministero della difesa attraverso le risorse afferenti al capitolo 7120, piano gestionale n. 23 e piano gestionale n. 3 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

In proposito, evidenzia che, alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del piano gestionale n. 23 è pari, in termini di competenza, a 24.584.738 euro per l'anno 2024, a 37.032.307 euro per l'anno 2025 e a 14.967.042 euro per l'anno 2026, mentre quella del piano gestionale n. 3 è pari, in termini di competenza, a 967.687.362 euro per l'anno 2024, 1.211.418.717 per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 per l'anno 2026.

Fa presente che la scheda tecnica specifica, inoltre, che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto

previsto dalla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Rileva che la scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

Infine, specifica che il completamento del programma, finalizzato al completamento delle dotazioni e all'acquisizione del supporto logistico pluriennale integrato, per il restante valore previsionale complessivo di 60,32 milioni di euro, sarà contrattualizzato subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse.

A tale proposito, rileva che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, sembrerebbe opportuno, a suo avviso, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che lo

schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

Evidenzia che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione. Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del programma in esame per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando che la spesa prevista per l'anno 2027 a valere sul piano gestionale n. 23 del capitolo 1720 dello stato di previsione del Ministero della difesa eccede lo stanziamento previsto, con riferimento al medesimo piano gestionale, per l'ultima annualità del triennio in corso.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Ricorda che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Rileva, altresì, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Evidenzia, poi, che il completamento del programma, per il restante valore di 60,32 milioni di euro, sarà realizzato, attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie.

Sottolinea, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato "Sistemi di simulazione di nuova generazione", relativo al potenziamento capacitativo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa (Atto n. 140);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 159 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà

una spesa complessiva di 98,68 milioni di euro, da sostenere negli anni dal 2025 al 2032, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 60,32 milioni di euro;

il provvedimento in esame individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico dei piani gestionali nn. 3 e 23 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il completamento del programma, per il restante valore di 60,32 milioni di euro, sarà realizzato, attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli



oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in esame è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), considerando che il rilievo formulato dal relatore riproduce analoghi rilievi già contenuti nelle deliberazioni adottate dalla Commissione con riferimento a precedenti programmi pluriennali di armamento, invita il rappresentante del Governo a voler segnalare l'esigenza di modificare i futuri schemi dei provvedimenti da sottoporre all'esame parlamentare al fine di tenere conto dei rilievi costantemente formulati da questa Commissione.

Il sottosegretario Federico FRENI prende atto di quanto rilevato dalla deputata Guerra e assicura che provvederà a segnalare la questione da lei richiamata.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato « Piano rinnovamento arsenali », relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare.**

**Atto n. 141.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 12 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 20/2023, denominato « Piano rinnovamento arsenali », relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Fa presente che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale si pone quale obiettivo principale l'adeguamento

mento delle capacità produttive delle odierne infrastrutture degli arsenali militari marittimi e degli stabilimenti di lavoro per la manutenzione navale e del munizionamento avanzato alle impellenti esigenze operative delle Forze armate e della difesa nazionale.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame reca un costo complessivo di 233 milioni di euro. Rileva che, secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, la prima fase del programma, di cui era previsto l'avvio nell'anno 2023 con presumibile conclusione nell'anno 2032, comporta una spesa pari a 143,58 milioni di euro e sarà integralmente finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piani gestionali nn. 1, 20, 26 e 31, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento. Evidenzia che, in base a quanto previsto dal cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri derivanti dalla prima fase saranno posti a carico dei piani gestionali n. 1 e 20, per un importo pari, rispettivamente, a 1 milione di euro per l'anno 2032; del piano gestionale n. 26, quanto a 3,68 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,56 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,36 milioni di euro per l'anno 2025, a 35,08 milioni di euro per l'anno 2027, a 36,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 23 milioni di euro per l'anno 2029, a 15 milioni di euro per l'anno 2030 e a 4 milioni di euro per l'anno 2031; del piano gestionale n. 31, per importi pari a 0,21 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,23 milioni di euro per l'anno 2025, a 2,37 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 4,75 milioni di euro per l'anno 2028.

Al riguardo, rappresenta che sui piani gestionali n. 26 e n. 31 è affluita quota parte delle risorse assegnate al Ministero della difesa a seguito della ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e successivamente rifinanziato dall'articolo 1, comma

1072, della legge n. 205 del 2017. In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del piano gestionale n. 26 è pari a 38.475.041 euro per l'anno 2024, a 68.827.003 euro per l'anno 2025 e a 12.271.482 euro per l'anno 2026, mentre il piano gestionale n. 31 reca una dotazione pari a 52.621.188 euro per l'anno 2024, a 38.667.906 euro per l'anno 2025 e a 20.000.000 euro per l'anno 2026.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Viene inoltre specificato che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene all'indicazione nell'ambito del cronoprogramma di spese relative all'anno 2023, rileva che la scheda tecnica precisa espressamente che le disponibilità non impiegate relative a tale esercizio saranno rese disponibili per l'attuazione del programma in esame, attraverso il mantenimento in bilancio nell'anno 2024 quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ovvero la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009.

Fa presente che la scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa coper-

tura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

La scheda tecnica rappresenta, altresì, che il programma sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che il completamento del programma medesimo, per il restante valore previsionale complessivo di 89,42 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio dell'autoconsistenza, i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.

A tale proposito, rileva che, a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto, secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, sembrerebbe dunque opportuno, a suo avviso, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le

necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fa presente che nella scheda tecnica si precisa, infine, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa complessivo previsto per la realizzazione del programma, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione. Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto della riduzione delle somme attribuite al Ministero della difesa, ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e dell'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera f), del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, ricorda che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Rileva che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di

sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura quindi che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Fa presente, altresì, che il completamento del programma, per il restante valore di 89,42 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie.

Sottolinea, da ultimo, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato "Piano rinnovamento arsenali", relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare (Atto n. 141);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio nell'anno 2023 e si prospetta la conclusione nell'anno 2032, comporterà un onere complessivo stimato in 233 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà una spesa complessiva di 143,58 milioni di euro, da sostenere negli anni dal 2023 al 2032, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 89,42 milioni di euro;

il provvedimento in esame individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piani gestionali nn. 1, 20, 26 e 31, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

per quanto attiene all'indicazione nell'ambito del cronoprogramma di spese relative all'anno 2023, la scheda tecnica precisa espressamente che le disponibilità non impiegate relative a tale esercizio saranno rese disponibili per l'attuazione del programma in esame, attraverso il mantenimento in bilancio nell'anno 2024 quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ovvero la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del pro-

gramma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il completamento del programma, per il restante valore di 89,42 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in esame è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento mi-

litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato « Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto ». Atto n. 142.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 12 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 28/2023, denominato « Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto ».

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla

quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Fa presente che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale è volto, in particolare, all'acquisizione di una centrale operativa subacquea avanzata, da installare presso un'unità navale appositamente attrezzata, e di un simulatore abissale evoluto, ponendosi in una linea di diretta continuità rispetto al programma pluriennale SMD 3/2019 approvato nella scorsa legislatura.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame reca un costo complessivo di 60 milioni di euro. Secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, la prima fase del programma, di cui si prevede l'avvio nel 2024 e la conclusione nel 2027, comporta una spesa pari a 16 milioni di euro e sarà integralmente finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento.

In particolare, rileva che, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri saranno pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 2 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027. In proposito, evidenzia che – in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 544.463.770 euro per l'anno 2024, a 639.235.444 euro per l'anno 2025 e a 830.312.710 euro per l'anno 2026. Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, se-

condo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Fa presente che la scheda tecnica precisa, altresì, che il programma sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.

Specifica inoltre che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 44 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento. A tale proposito, rileva che, a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto, secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, sembrerebbe dunque opportuno, a suo avviso, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

Nella scheda tecnica si precisa, infine, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa complessivo previsto per la realizzazione del programma, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il me-

desimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, ricorda che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Rileva che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura quindi che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Fa presente, altresì, che il completamento del programma, per il restante valore di 44 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rap-

presentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato "Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto" (Atto n. 142);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2030, comporterà un onere complessivo stimato in 60 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà una spesa complessiva di 16 milioni di euro, da sostenere negli anni dal 2024 al 2027, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 44 milioni di euro;

il provvedimento in esame individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata riparti-

zione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il completamento del programma, per il restante valore di 44 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie;

rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in esame è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento mi-

litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e la realizzazione del «segmento terra», denominato «*Ground based training system* (GBTS)», per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato.**

**Atto n. 143.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 12 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 31/2023, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo, costituito dal segmento volo *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e la realizzazione del segmento di terra, denominato “*Ground based training system* (GBTS)”, per la formazione dei piloti del-



l'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato».

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria. Osserva preliminarmente che – come indicato nella scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame – oggetto del provvedimento in esame è la seconda fase del programma medesimo, già sottoposto, con riferimento alla prima *tranche* realizzativa, all'approvazione del Parlamento nella scorsa legislatura, volta a garantire la realizzazione delle infrastrutture e l'acquisto dei simulatori del *Ground based training system* e di parte dei dispositivi didattici. Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva che la seconda fase del citato programma pluriennale, di cui si prevede l'avvio nel 2024 e la conclusione nel 2027, reca un costo complessivo di 40 milioni di euro e sarà integralmente finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento.

In particolare, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, rileva che gli oneri saranno pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. In proposito, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, fa presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e

verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Essa specifica inoltre che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Evidenzia, altresì, che, stante il rinvio operato dal punto 7 della scheda tecnica allegata al presente schema di decreto a quanto indicato nel citato schema di decreto ministeriale approvato nella scorsa legislatura, avente ad oggetto la prima fase di attuazione del programma stesso, al provvedimento in esame sembrerebbero comunque doversi ritenere applicabili le previsioni finanziarie di carattere generale riferite alla realizzazione complessiva del programma, in forza delle quali, da un lato, il programma medesimo sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e, dall'altro, tenuto conto della priorità ad esso ascritta, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva che, analogamente, sempre per effetto del predetto rinvio, resterebbe fermo che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa complessivo previsto per la realizzazione del programma, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il me-

desimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Tanto considerato, ritiene necessario che il Governo fornisca una conferma in merito alla correttezza di tale ricostruzione nonché circa il fatto che l'eventuale ricorso all'ulteriore modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nella predetta missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa.

Fa presente che la scheda tecnica precisa, inoltre, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 568 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio dell'autoconsistenza, i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, ricorda preliminarmente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego otti-

male delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Fa presente che in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura, pertanto, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla seconda fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Segnala, poi, che il completamento del programma, per il restante valore di 568 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie.

Evidenzia che, in virtù del rinvio operato dalla scheda tecnica allegata al presente provvedimento a quanto previsto dal decreto ministeriale che reca l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 10/2022, avente ad oggetto la prima fase di attuazione del medesimo intervento, al provvedimento in esame si applicano le previsioni finanziarie di carattere generale riferite alla realizzazione complessiva del programma, che, tenuto conto della priorità ad esso ascritta, consentono in particolare che la relativa copertura finanziaria possa ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Garantisce, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in

esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato "Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo", costituito dal "segmento volo" *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e la realizzazione del "segmento terra", denominato "*Ground based training system* (GBTS)", per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (Atto n. 143);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2027, comporterà un onere complessivo stimato in 40 milioni di euro;

il citato programma costituisce la seconda fase del programma pluriennale n. SMD 10/2022, il cui schema è già stato sottoposto alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 568 milioni di euro;

il provvedimento in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura della seconda fase del programma,

ponendole a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla seconda fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il completamento del programma, per il restante valore di 568 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie;

in virtù del rinvio operato dalla scheda tecnica allegata al presente provvedimento a quanto previsto dal decreto ministeriale che reca l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 10/2022, avente ad oggetto la prima fase di attuazione del medesimo intervento, al provvedimento in esame si applicano le previsioni finanziarie di carattere generale riferite alla realizzazione complessiva del programma, che, tenuto conto della priorità ad esso ascritta, consentono in particolare che la relativa copertura finanziaria possa ulteriormente essere garan-

tita a valere sulle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari” dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell’economia e delle finanze;

all’eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all’attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa

derivanti dagli oneri inderogabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 21.55.**

## ALLEGATO 1

**DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 1.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Ai fini del reperimento delle fonti di finanziamento di cui al primo periodo, possono essere utilizzate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, solo all'esito del reintegro integrale degli importi di cui al comma 8, lettere h) e i).

**1.1.** Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al quarto periodo, sostituire le parole:* la stipula del contratto *con le seguenti:* l'aggiudicazione;

b) *al quinto periodo, sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

*Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* del loro stato di avanzamento *aggiungere le seguenti:* , previo confronto con i soggetti attuatori titolari dei CUP che rischiano il definanziamento in ragione del mancato raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1.4.** Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti dei prezzi dei materiali e dei prodotti

energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus», di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

\* **1.6.** Ghirra, Grimaldi.

\* **1.7.** D'Attis, Cannizzaro.

\* **1.8.** Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

\* **1.9.** Lucaselli.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* da adottare *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

\*\* **1.10.** Grimaldi, Zaratti.

\*\* **1.11.** Ruffino, Castiglione.

\*\* **1.12.** Steger, Manes.

\*\* **1.13.** D'Attis, Cannizzaro.

\*\* **1.14.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

\*\* **1.15.** Roggiani, Malavasi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , allegando la mappatura della spesa e degli investi-

menti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, i decreti di cui al primo periodo indicano le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali, al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.;

b) *al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, il decreto di cui al primo periodo indica le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.

**1.16.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:* Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di finanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante, garantendo comunque la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

**1.24.** Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole:* 19 milioni *con le seguenti:* 17 milioni.

*Conseguentemente, al medesimo comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera b), sostituire le parole:* 10 milioni *con le seguenti:* 8 milioni;

*alla lettera c), sostituire le parole:* 100 milioni *con le seguenti:* 98 milioni;

*alla lettera d), sostituire le parole:* 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro

per l'anno 2026 *con le seguenti:* 448 milioni di euro per l'anno 2024, 518 milioni di euro per l'anno 2025, 468 milioni di euro per l'anno 2026;

*alla lettera e), sostituire le parole:* 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 *con le seguenti:* 43 milioni di euro per l'anno 2024, 93 milioni di euro per l'anno 2025, 123 milioni di euro per l'anno 2026, 125 milioni di euro per l'anno 2027;

*dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

« e-bis) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell'ambito dell'intervento "Resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni", al Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

*alla lettera f), sostituire le parole:* 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 *con le seguenti:* 58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027.

**1.25.** Marattin.

*Al comma 8, alinea, sostituire le parole:* dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro *con le seguenti:* dai commi 1, 6 e 7 del presente articolo e dal comma 1-bis dell'articolo 35, pari a 4.145 milioni di euro.

*Conseguentemente:*

*alla lettera b) del medesimo comma 8, dopo le parole:* quanto a *aggiungere le seguenti:* 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a;

*alla lettera h) del medesimo comma 8, sostituire le parole:* 725 milioni *con le seguenti:* 925 milioni;

*all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2021

n. 234, sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2024 per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. ».

**1.33.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

*Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.938 milioni di euro per l'anno 2025, 3.500,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* 450 milioni *con le seguenti:* 510 milioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-bis.

*(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del PNRR, nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

**1.34.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro

per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.928 milioni di euro per l'anno 2025, 3.460,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* 450 milioni di euro *con le seguenti:* 470 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-bis.

*(Nuove residenze R.E.M.S.)*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del PNRR mediante la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

**1.35.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 1).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 8 dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

*u-bis)* quanto a 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.37.** Bonetti, Castiglione.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 2).

**1.38.** Curti.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 5).

**1.41.** Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 6), sostituire le parole: 44,7 milioni con le seguenti: 5,7 milioni;

b) alla lettera h), sostituire le parole: 725 milioni con le seguenti: 764 milioni.

**1.43.** D'Attis, Cannizzaro, Battistoni.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 8).

\* **1.44.** Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ubaldo Pagano.

\* **1.45.** Cesa.

\* **1.110.** Santillo, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 15).

**1.46.** Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il numero 16);

b) alla lettera h), sostituire le parole: 725 milioni con le seguenti: 759,7 milioni.

**1.48.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo,.

\* **1.49.** Zanella, Grimaldi, Mari.

\* **1.50.** Ubaldo Pagano, Guerra.

\* **1.51.** Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16) e 22).

Conseguentemente, al medesimo comma 8 dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

*u-bis*) quanto a 64,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.52.** Bonetti, Castiglione.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere il numero 17);

sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 13.

**1.53.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.



*Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).*

**1.54.** Mari, Grimaldi, Zanella.

*Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 8 dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:*

*u-bis)* quanto a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 140 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*u-ter)* quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.55.** Bonetti, Castiglione.

*Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 18).*

\* **1.56.** Zanella, Grimaldi, Mari.

\* **1.57.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 22).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 8 dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

*u-bis)* quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.60.** Bonetti, Castiglione.

*Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 22).*

**1.59.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera f), sostituire le parole:* 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 305.897.804,53 euro per l'anno 2026 e 655.412.070,19 euro per l'anno 2027;

b) *dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis)* quanto a 621.745,47 euro per l'anno 2026 e 1.237.479,81 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; ».

*Conseguentemente, all'Allegato 1, sostituire la voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la seguente:* Stato di previsione della spesa: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: *Autorizzazione di spesa:* LB n. 145/2018 articolo 1, comma 95, punto C *ter decies:*

2026: 11.453.254,53;

2027: 11.413.520,19;

2028: 4.525.225,29.

**1.65.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frasinini.

*Al comma 8, sopprimere le lettere h) e i).*

**1.67.** Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Al comma 8, sopprimere la lettera r).*

**1.70.** Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Sopprimere il comma 10.*

**1.71.** Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sopprimere le parole: 1-bis,;

b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'articolo 1, comma 273, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;».

**1.76.** Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi.

*Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ferma restando la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera d), da adottarsi entro il 31 maggio 2024.

\* **1.73.** Comaroli, Bof, Barabotti, Cattoi, Frassini.

\* **1.74.** Andrea Rossi, Simiani, Vaccari, Merola, Malavasi, De Micheli, Guerra, Bakkali, Gnassi, Roggiani, Braga, Cuperlo, Forattini, Girelli, Guerini, Mauri, Peluffo, Quartapelle Procopio.

\* **1.75.** Cannizzaro, D'Attis.

*Sopprimere il comma 13.*

\*\* **1.79.** Braga, Furfaro, Ubaldo Pagano, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ghio.

\*\* **1.80.** Cannizzaro, D'Attis.

*Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, dopo le parole: della regione Campania aggiungere le seguenti: , nonché di quelli delle regioni sot-

toposte al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

**1.99.** Cannizzaro.

*Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Sono altresì esclusi dalle disposizioni di cui al primo periodo gli investimenti relativi al programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1.100.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ghio.

*Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli interventi con-

tenuti nel programma denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » che intendono realizzare, che vengono espunti dal CIS, con la specificazione della nuova fonte di finanziamento e dei tempi di attivazione. Entro quindici giorni dall'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli interventi di cui al precedente periodo, con atto giuridicamente vincolante, il Ministero che assegna le nuove risorse ne determina l'ammissione a finanziamento e la contestuale soppressione dal relativo CIS.

**1.101.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ghio.

*Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al terzo periodo, sopprimere le parole:* che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, continuano ad applicarsi le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**1.103.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ghio.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza ener-

getica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il *target* originario dell'investimento 1.1: « Case della Comunità e presa in carico della persona ».

**1.108.** Ubaldo Pagano.

#### ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* entro trenta giorni *con le seguenti:* entro sessanta giorni.

*Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni *con le seguenti:* un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta e per non più di quindici giorni.

**2.2.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Curti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* entro trenta giorni *con le seguenti:* entro sessanta giorni.

*Conseguentemente, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Resta ferma l'applicazione della disciplina prevista nell'Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 settembre 2021 (atto n. 180/CSR).

\* **2.3.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinini.

\* **2.4.** Cannizzaro, D'Attis.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* del presente decreto *con le seguenti:*

della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi;

b) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale *aggiungere le seguenti:* e al soggetto attuatore;

c) *al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico « ReGiS », *aggiungere le seguenti:* solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore.

**\*\* 2.7.** Grimaldi, Zaratti.

**\*\* 2.8.** Steger, Manes.

**\*\* 2.9.** D'Attis, Cannizzaro.

**\*\* 2.10.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frasinini.

**\*\* 2.11.** Ruffino, Castiglione.

**\*\* 2.12.** Roggiani, Malavasi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.

**\* 2.20.** Grimaldi, Zaratti.

**\* 2.21.** Steger, Manes.

**\* 2.22.** D'Attis, Cannizzaro.

**\* 2.23.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frasinini.

**\* 2.24.** Ruffino, Castiglione.

**\* 2.25.** Roggiani, Malavasi.

*Sopprimere il comma 2.*

**2.26.** Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui sopra, ovvero le deroghe previste per il rispetto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti o delle scadenze previste nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, sono da intendersi direttamente applicative a far data dalla dichiarazione di emergenza, nel caso in cui sia stato riconosciuto uno stato di emergenza o un'oggettiva presenza di cause di forza maggiore.

**\* 2.31.** Simiani, Gnassi.

**\* 2.32.** Cannizzaro, D'Attis.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* provvede a restituire gli importi percepiti *aggiungere le seguenti:* e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori.

**\*\* 2.34.** D'Attis, Cannizzaro.

**\*\* 2.35.** Steger, Manes.

**\*\* 2.36.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frasinini.

**\*\* 2.37.** Roggiani.

**\*\* 2.38.** Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* Nei casi in cui la Commissione europea abbia effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, con le medesime procedure, provvede a restituire gli importi percepiti decurtati delle risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento dei traguardi valutati positivamente, salvo che

la Commissione europea abbia considerato soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi finali. In ogni caso, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la messa in atto delle eventuali azioni di recupero, l'amministrazione centrale titolare tiene conto dell'esito del confronto con i soggetti attuatori in merito alle motivazioni che hanno comportato l'impossibilità di completare l'intervento o il programma assegnato, entro i termini espressamente previsti dal PNRR. Sono fatti comunque salvi gli interventi per i quali non siano stati perfezionati gli accordi o altri atti previsti per l'assegnazione definitiva delle risorse pur già oggetto di formale ammissione a finanziamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

**2.39.** Ubaldo Pagano.

*Al comma 3, ultimo periodo, premettere le seguenti parole: In caso di comprovata colpa grave,.*

\* **2.43.** Frassini, Comaroli, Barabotti, Cattoi.

\* **2.44.** Cannata.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

\*\* **2.45.** Mari, Grimaldi, Zanella.

\*\* **2.46.** Ubaldo Pagano, Guerra.

\*\* **2.47.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 3.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)*

1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario *ad acta*, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.

**3.01.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 4.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1);*

*sopprimere il comma 2.*

**4.2.** Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 5.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, che massima priorità sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione *ex novo* di residenze destinate agli studenti universitari.*

**5.3.** Bonetti, Castiglione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, *standard* qualitativi e dotazioni minime;

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli *standard* previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

\* 5.4. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

\* 5.5. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, nono periodo, dopo le parole:* dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali, *inserire le seguenti:* delle università statali.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 2, decimo periodo, sostituire le parole:* numero massimo di tre *con le seguenti:* numero massimo di cinque;

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-*bis*. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario valuterà, di volta in volta, l'opportunità di consultare la Conferenza dei rettori delle università italiane e condividere la progressiva disponibilità di nuovi alloggi per le sedi universitarie. Laddove siano a carico delle terze parti gli eventuali oneri finanziari diretti ed indiretti scaturenti, il Commissario straordinario provvederà alla stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con associazioni di categoria, istituzioni ed enti pubblici non economici in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari ».

5.6. Faraone.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, il Ministro del-

l'università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero.

**5.8.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario straordinario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.

**5.10.** Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6.1.** Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)*

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati predispone a realizzare atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.

\* **6.2.** Barbagallo.

\* **6.3.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021 *con le seguenti:* con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**6.4.** Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2029 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024 e può essere confermato, sulla base di una valutazione del suo operato.*

**6.5.** Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera *c*), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l’immobile »;

*b)* al comma 4, dopo le parole: « Fondo unico giustizia, » sono inserite le seguenti: « per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera *c*), quinto periodo, e per la restante parte ».

**6.7.** Marattin.

*Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

1. Anche al fine di monitorare sistematicamente i meccanismi di sviluppo e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di vigilare sulla impermeabilità alle infiltrazioni e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali,

di potenziare l’azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distortivi della libera concorrenza, nonché al fine di individuare e adattare modelli e modalità idonee a preservare dai condizionamenti mafiosi il sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e la realizzazione delle opere pubbliche, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall’anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**6.01.** Serracchiani, Gianassi, Zan, Di Biase, Lacarra.

## ART. 7.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con tutti i poteri e secondo le modalità previste dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con le seguenti: con i poteri di cui all’articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

**7.2.** Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario nell’esercizio delle sue funzioni favorirà il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo Settore, valorizzando gli strumenti*



della co-programmazione e dell'amministrazione condivisa ed imposterà un sistema di monitoraggio delle iniziative intraprese.

\* **7.3.** Cannizzaro, D'Attis.

\* **7.4.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

\* **7.5.** Dell'Olio, Caramiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Donno, Torto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**7.6.** Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.

*3-ter.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**7.7.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di consentire lo svolgimento del compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso e il contrasto del lavoro sommerso ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 58, il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 57, accede al Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 25-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

**7.8.** Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città)*

1. All'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, le parole: « ma non finanziati per insufficienza della dota-

zione finanziaria originariamente prevista » sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2024 »;

c) al quarto periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ».

**7.09.** Lancellotta.

#### ART. 8.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026. Il servizio dai segretari comunali prestato in deroga alla fascia di appartenenza non è valido ai fini della progressione in carriera qualora sia svolto prima del superamento del corso di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. ».

**8.4.** Cannata.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole: « rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026. ».

\* **8.5.** Ruffino, Castiglione.

\* **8.6.** Cannata.

\* **8.7.** Cesa.

\* **8.8.** D'Attis, Cannizzaro.

\* **8.9.** Roggiani, Gnassi.

\* **8.10.** Comaroli, Cattoi, Barabotti, Frasinini.

\* **8.11.** Grimaldi, Zaratti.

\* **8.120.** Steger, Manes.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, » sono inserite le seguenti: « nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ».

**8.14.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »;

b) *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026.” »;

c) *al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 6-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

“6-*sexies*. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell’amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell’articolo 1657 del codice civile.” ».

\* **8.15.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

\* **8.16.** Guerra, Scotto.

**(Inammissibile  
limitatamente alla lettera a))**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole: « di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » sono sostituite dalle seguenti: « centrali dello Stato, in qualità di soggetti attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, » e le parole da: « generali » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

**8.20.** Comaroli, Cattoi, Frassini.

*Sopprimere il comma 2.*

**8.22.** Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis*) all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: « non più di una volta, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione dei contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti ai sensi dell’articolo 9, per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, nell’ambito del Sub-

investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”, i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto massimo nel termine di attuazione del progetto e delle risorse assegnate ».

\* **8.24.** Cannizzaro, D’Attis.

\* **8.31.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. I valori percentuali nella tabella 1, allegata al comma 1 dell’articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono raddoppiati.

\*\* **8.35.** D’Attis, Cannizzaro.

\*\* **8.36.** Roggiani, Gnassi.

\*\* **8.122.** Steger, Manes.

\*\* **8.123.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Il comma 580 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

« 580. Al fine di consentire il potenziamento dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi, la gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché l’accelerazione e lo snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, nonché a valere sul maggior gettito, rispetto a quello stimato nel bilancio di previsione, dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero ai sensi del comma 572, assumere personale con contratto a tempo determinato con

qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

\* **8.37.** Provenzano.

\* **8.38.** Mulè.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

b) le parole: « nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 ».

**8.39.** Ciancitto, Varchi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, *in itinere* e successivi, con le parti sociali comparativamente più rap-

presentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi. »;

b) all'articolo 10:

1) al comma 4, dopo le parole: « gli enti locali, » è inserita la seguente: « anche »;

2) al comma 6, dopo le parole: « con le risorse interne, » sono inserite le seguenti: « ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter »;

3) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: « non eccedente il 30 giugno 2026 » sono inserite le seguenti: « per i progetti del PNRR » e, al terzo periodo, dopo le parole: « il progetto del PNRR » sono inserite le seguenti: « ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1 ».

**8.41.** Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute il 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024.

**8.44.** Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di potenziare le capacità amministrative degli enti locali con riferimento all'assunzione della figura del responsabile unico del progetto (RUP) legata agli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, in via straordinaria e comunque non oltre il 30 giugno 2025, il limite del 5 per cento di cui all'articolo 110,

comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato al 10 per cento.

**8.47.** Ruffino, Castiglione.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: « 2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025. »

**8.51.** Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dopo le parole: « anche apicali, » sono aggiunte le seguenti: « nonché i titolari di direzioni di strutture periferiche con poteri di spesa, ».

**8.54.** Cannata, Messina.

*Al comma 4, sopprimere il capoverso « comma 290-bis ».*

**8.55.** Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Limitatamente all'anno 2024, i requisiti inerenti l'anzianità di servizio richiesti per la qualifica da ricoprire per gli incarichi a contratto di cui all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermo restando il possesso di comprovata espe-

rienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico.

**8.59.** Lai.

*Sopprimere i commi 8, 9 e 10.*

\* **8.62.** Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

\* **8.63.** Bonetti, Castiglione.

\* **8.65.** Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità di cui 70 nella Famiglia tecnica e 30 nelle Famiglie amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e *audit*, in aggiunta all'attuale dotazione organica.

11-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità

di personale dell'Area Funzionari e 150 unità di personale dell'Area Assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente negli uffici periferici.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a euro 1.436.623 per l'anno 2024 e a euro 7.214.125 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**8.66.** Gaetana Russo, Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini.

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-*bis*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8 con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia ambientale e agroalimentare, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 84 unità per l'anno 2024, 27 per l'anno 2025 e 40 per l'anno 2026.

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis*, si provvede:

a) quanto alla somma di euro 2.614.195,08 per l'anno 2024 e di euro 840.276,99 per l'anno 2025, nei limiti delle somme già iscritte nel programma « Approntamento e impiego carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare », nell'ambito della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2023-2025;

b) quanto alla somma di euro 1.244.854,80 per l'anno 2026, mediante iscriz-

zione sul Capitolo 2865 « Somme da corrispondere al personale operaio con contratto a tempo indeterminato », del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare », nell'ambito della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2024-2026.

**8.67.** Fabrizio Rossi.

*Sopprimere il comma 13.*

**8.68.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Sopprimere i commi 15 e 16.*

\* **8.71.** Bonetti, Castiglione.

\* **8.72.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

\* **8.73.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Al comma 15, dopo le parole: dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro aggiungere le seguenti: , anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.*

**8.74.** Lucaselli.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-*bis*. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2027 la percentuale stabilita dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione

organica dell’Agenzia industrie difesa è pari al 25 per cento.

#### 8.75. Mulè.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

18-bis. Al fine di garantire l’urgente copertura del fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità amministrative ed il raggiungimento degli obiettivi PNRR, valorizzando la specifica professionalità acquisita nell’assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio dagli esperti di particolare e comprovata specializzazione, titolari di incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all’articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il Ministero della cultura è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a stabilizzare nei propri ruoli, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, i suddetti esperti di particolare e comprovata specializzazione che abbiano prestato attività di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici periferici per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei periodi compresi tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2022 e tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2023. Tale requisito di anzianità è conseguibile sommando l’attività prestata con incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all’articolo 1, comma 18-ter, del decreto-

legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, anche presso differenti uffici periferici, nonché sommando la durata di differenti contratti, purché tutti riguardanti attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale e riferiti, comunque, a periodi distinti. All’esito delle predette procedure selettive, il Ministero della cultura, a titolo di assunzione, procede all’inquadramento nell’area dei funzionari e nell’area degli assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali, tenuto conto dei requisiti d’accesso previsti per ogni area di inquadramento professionale. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali del Ministero della cultura maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico.

#### 8.78. Cannizzaro, D’Attis.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell’interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante, provvede, limitatamente alla fase esecutiva, all’attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legislazione vigente, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, determinate a consuntivo rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto

degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il Fondo risorse decentrate per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.

**8.81.** Iezzi, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

*18-bis.* Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: « identificazione degli interessati, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ».

**8.82.** Ciaburro, Caretta.

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

*22-bis.* Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-*bis* del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo perso-

nale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

*22-ter.* Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-*bis*, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

*22-quater.* Agli oneri derivanti dal comma 22-*ter*, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*22-quinquies.* Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-*bis* e 21-*ter*, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-*ter*.

\* **8.85.** Barbagallo.

\* **8.86.** Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

\* **8.87.** Mari, Zaratti, Grimaldi, Zanella.

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

*22-bis.* Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le



amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

\*\* 8.92. Mari, Grimaldi, Zaratti, Zanella.

\*\* 8.93. Castiglione.

\*\* 8.94. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

\*\* 8.95. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

**(Inammissibile limitatamente al comma 22-ter)**

*Sopprimere il comma 23.*

\* 8.96. Pastorella, Bonetti, Castiglione.

\* 8.97. Roggiani.

\* 8.98. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico-amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del *turn-over* ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

\*\* 8.104. D'Attis, Cannizzaro.

\*\* 8.105. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

\*\* 8.106. Steger, Manes.

\*\* 8.108. Roggiani, Gnassi.

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

« 19-bis. Le disposizioni di cui al comma 19 e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano alle operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di

attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente. ».

**8.119.** Cannizzaro.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)*

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « e le loro forme associative, definite ai sensi del Capo IV e del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ».

\* **8.012.** Roggiani, Gnassi.

\* **8.013.** D'Attis, Cannizzaro.

\* **8.014.** Steger, Manes.

\* **8.021.** Grimaldi, Zaratti.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR, ricompresi nel decreto del Ragioniere generale dello Stato 13 marzo 2023, n. 124, destinatari della procedura semplificata per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse in ragione del mancato perfezionamento della procedura prevista per l'assegnazione definitiva

in quanto gli interventi sono stati avviati oltre i termini previsti per l'accesso al predetto fondo ma comunque entro i termini previsti dalle rispettive misure del PNRR e del PNC, possono accedere al Fondo per le opere indifferibili, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni.

**8.015.** Cesa.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)*

1. La spesa per il personale docente ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 settembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2026 ».

**8.020.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Malavasi, Casu.

*(Inammissibile limitatamente al comma 1)*

ART. 9.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per la definizione del piano di azione.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:* la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento *con le seguenti:* il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2;

*al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* Il piano di azione e;

*al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole:* del piano di azione;

*al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse.

\* 9.4. Grimaldi, Zaratti.

\* 9.5. Steger, Manes.

\* 9.6. D'Attis, Cannizzaro.

\* 9.7. Roggiani, Malavasi.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Partecipano altresì a livello regionale i rappresentanti territoriali delle parti economiche e sociali.

9.9. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati *aggiungere le seguenti:* , le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

\* 9.10. Grimaldi, Mari, Zanella.

\* 9.11. Ubaldo Pagano, Guerra.

\* 9.12. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , ivi compreso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) organismo di diritto pubblico costituito ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il supporto di cui al presente articolo è inoltre assicurato dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), organismo di diritto pubblico, anche sulla base di specifici accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9.13. Cannizzaro, D'Attis.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

\* 9.14. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.

\* 9.15. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassinini.

\* 9.16. Steger, Manes.

\* 9.20. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ed all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) ».

9.35. Vietri.

## ART. 10.

*Sopprimerlo.*

- \* **10.1.** Boschi.
- \* **10.2.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
- \* **10.6.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nonché con aggiungere le seguenti: parti sociali più rappresentative,.*

- 10.3.** Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **10.4.** Marattin.
- \* **10.5.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

## ART. 11.

*Al comma 1, sopprimere le parole: di norma.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, una volta rendicontato l'utilizzo della anticipazione iniziale del 30 per cento, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20 per cento del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l'intervento.

*2-ter.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di *milestone* e *target*. Le amministrazioni titolari sono

chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro trenta giorni dal caricamento degli stessi.

- \* **11.1.** Grimaldi, Zaratti.
- \* **11.2.** Steger, Manes.
- \* **11.3.** D'Attis, Cannizzaro.
- \* **11.4.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
- \* **11.5.** Roggiani, Malavasi.

*Al comma 1, dopo le parole: contributo assegnato, aggiungere le seguenti: da erogarsi entro tre giorni dalla presentazione della richiesta,.*

- \*\* **11.7.** D'Attis, Cannizzaro.
- \*\* **11.9.** Steger, Manes.
- \*\* **11.11.** Ruffino, Castiglione.
- \*\* **11.12.** Roggiani, Gnassi.
- \*\* **11.13.** Grimaldi, Zaratti.
- \*\* **11.14.** Bordonali, Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di non introdurre condizioni discriminatorie, l'accesso all'anticipazione nella misura del 30 per cento è garantito a tutti i soggetti attuatori di finanziamenti PNRR, indipendentemente dalla natura di soggetto di diritto pubblico o privato rivestita dal soggetto attuatore nonché dal tipo di procedura utilizzata per la selezione dei progetti. L'accesso all'anticipazione di cui al periodo precedente è garantito altresì anche in relazione ai progetti per i quali è già stata richiesta l'anticipazione del 10 per cento.*

- 11.15.** Del Barba, Marattin.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per i comuni aventi popolazione sino a 2.000 abitanti, attuatori degli interventi finanziati dal PNRR:

*a)* la misura delle anticipazioni iniziali erogabili è elevata al 50 per cento del

contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge;

b) la quota a saldo del contributo viene erogata entro trenta giorni dalla sola comunicazione di fine lavori e il soggetto attuatore provvede al caricamento dei dati sul sistema di monitoraggio entro i sessanta giorni successivi al pagamento; in ipotesi di inadempimento, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti del soggetto attuatore, anche mediante compensazione con altre risorse dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale.

**11.16.** Benigni, D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ».

**11.20.** Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 12.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* alle relative procedure *fino alla parola:* offerte *con le seguenti:* a tutela delle procedure di affidamento e dei contratti in corso relativi a lavori già avviati alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di cui al primo periodo, fatto salvo, per le procedure di affidamento diverse, quanto previsto dall'articolo 120, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* è stato formalizzato l'incarico di progettazione *con le seguenti:* è stata avviata la progettazione esecutiva a seguito di consegna dei lavori;

*al comma 3, sopprimere le parole da:* nonché alle semplificazioni *fino alla fine del comma.*

**12.7.** Dell'Olio.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte,;

2) *al secondo periodo, sopprimere la parola:* esclusivamente *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché appalti di servizi e forniture;

b) *al comma 15:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani *con le seguenti:* i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani possono esercitare;

2) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano e dopo le parole: ai fini della realizzazione dell'intervento aggiungere le seguenti: si applicano.

- \* **12.2.** Roggiani, Gnassi.
- \* **12.3.** Grimaldi, Zaratti.
- \* **12.4.** D'Attis, Cannizzaro.
- \* **12.5.** Steger, Manes.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di accelerare ed assicurare la realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi ai progetti di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'articolo 44, comma 6-ter, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 le parole: « entro il limite massimo dell'1 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite massimo del 2 per cento ».

**12.8.** Cannizzaro, D'Attis.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 continuano ad applicarsi, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-bis, e all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

**12.9.** Bonetti, Castiglione.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , laddove possibile,.*

- \* **12.10.** D'Attis, Cannizzaro.
- \* **12.11.** Steger, Manes.
- \* **12.12.** Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.
- \* **12.13.** Grimaldi, Zaratti.
- \* **12.14.** Roggiani, Gnassi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. In relazione alle procedure di affidamento di contratti di fornitura e di servizi elencati nell'articolo 33 dell'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferenti a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR o del PNC, la stazione appaltante, su richiesta dell'operatore economico, eroga l'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella misura, del 20 per cento, ovvero nella misura maggiorata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziata per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

**12.16.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassinini.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.

- \* **12.18.** Steger, Manes.
- \* **12.19.** D'Attis, Cannizzaro.
- \* **12.20.** Frassinini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
- \* **12.21.** Roggiani, Malavasi.
- \* **12.22.** Grimaldi, Zaratti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026;

b) al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) al fine di superare il dissenso o il non completo assenso, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare prescrizioni e mi-

sure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. »;

c) *al comma 7, sopprimere le parole: se più favorevoli.*

\*\* 12.23. Ubaldo Pagano.

\*\* 12.25. Pastorino.

*Sopprimere il comma 8.*

\* 12.28. Zaratti, Grimaldi, Mari, Zanella.

\* 12.29. Bonetti, Castiglione.

\* 12.30. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

\* 12.31. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: afferenti ai settori speciali di cui al Capo I, del Titolo VI, della parte II del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle.*

\*\* 12.32. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frasinini.

\*\* 12.33. Ferrari.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento

e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riferimento, per ogni singola misura:

1) alle azioni poste in essere per il rispetto degli obiettivi trasversali relativi all'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, alla della parità di genere e alla promozione di una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;

2) ai dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del presente decreto;

3) al rispetto della finalità di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno; ».

12.34. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano « Italia 5G » di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s *in downlink* e 30 Mbit/s, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei *pixel* sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

12.38. Mura.

*Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: Se l'istanza di cui al secondo pe-*

riodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della pro-  
roga.

**12.53.** Bonelli, Grimaldi, Borrelli.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-septiesdecies è aggiunto il seguente:

«4-octiesdecies. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento di autorizzazione stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. A seguito di tempestiva presentazione dell'istanza di pro-  
roga, il provvedimento di autorizzazione, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, resta valido ed efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle relative determinazioni in merito. ».

**12.55.** Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per tali attività, l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel limite di spesa di 3.000.000 di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. L'autorità competente può altresì avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,

n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. ».

**12.56.** Pizzimenti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

*Al comma 15, dopo le parole: finalizzati all'attuazione del PNRR aggiungere le seguenti: e del PNC.*

\* **12.59.** D'Attis, Cannizzaro.

\* **12.60.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.

\* **12.61.** Roggiani, Malavasi.

\* **12.62.** Grimaldi, Zaratti.

\* **12.63.** Ruffino, Castiglione.

\* **12.64.** Steger, Manes.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento dei *target* previsti dalla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativamente all'Investimento 4.3, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i soli progetti ammessi al finanziamento PNRR, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine, nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Per i procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, è data facoltà al soggetto richiedente di comunicare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione all'amministrazione precedente la volontà di avvalersi della presente disciplina.

\*\* **12.66.** D'Attis, Cannizzaro.

\*\* **12.67.** Deidda.

\*\* **12.74.** Romano.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

**16-bis.** All'articolo 9, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma *9-quater* è aggiunto il seguente:

« *9-quinquies.* Fino al 31 dicembre 2026, la società Terna Spa in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale può realizzare mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, commi 4-*sexies* e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, già autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione e ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro, ovvero non superiore a tre chilometri qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica. ».

**12.68.** Zucconi.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

**16-bis.** A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi previsti dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono utilizzabili, oltre che per il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR relativi al sub investimento « M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione », anche da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

**12.69.** Lucaselli.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

**16-bis.** Per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga alla normativa vigente, ivi inclusa quella prevista per gli appalti aggiudicati nei settori di cui alla direttiva 2014/25/UE, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a trenta giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.

\* **12.70.** Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

\* **12.71.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-*bis.*

(Disposizioni in materia di usi civici)

1. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, le opere pubbliche o

di pubblica utilità ricomprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici definiti dal comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico.

2. È fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere, caso per caso, una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura di cui al comma 1. Nel caso in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la valutazione di cui al periodo precedente è acquisita, in caso di inerzia della regione o del comune, con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

3. In caso di incompatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico, dichiarata dalla regione, o da un comune da essa delegato ai sensi del comma 2, la stazione appaltante procede alla sistemazione delle terre gravate da uso civico, adottando tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

#### **12.02.** Palombi.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

##### **Art. 12-bis.**

*(Semplificazione autorizzativa degli impianti mini idroelettrici)*

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Per gli impianti idroelettrici di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, autorizzabili mediante procedura

abilitativa semplificata (P.A.S.) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il silenzio dell'amministrazione precedente equivale a provvedimento di autorizzazione di detta P.A.S., decorsi gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso. Il funzionario responsabile della procedura è tenuto, pena sanzione amministrativa, su richiesta esplicita del soggetto privato proponente, a rilasciare un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e quindi a rilasciare in ogni caso l'autorizzazione della P.A.S. Trascorsi inutilmente dieci giorni naturali e consecutivi da tale richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto privato proponente ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equivalente ad autorizzazione della P.A.S. ».

#### **12.04.** Dondi.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

##### **Art. 12-bis.**

*(Ulteriori misure di semplificazione in materia di procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile)*

1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

«11-bis.1. Ai fini dell'identificazione dei limiti di competenza di cui al comma 11-bis, si considera il singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. ».

#### **12.012.** Toccalini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

##### **Art. 12-bis.**

*(Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le in-*

*infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR)*

1. L'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR.

2. L'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano, altresì, agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.

3. In deroga all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle infrastrutture di rete qualificabili di media entità sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4, si applicano le seguenti modalità semplificate:

*a)* il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;

*b)* il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera *a)*, può con congrua motivazione richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica d'impatto archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3:

*a)* per interventi di lieve entità si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza, una

larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri o la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;

*b)* per interventi di media entità si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra i 500 ed i 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri o l'infissione di sostegni che comportino uno scavo massimo di 1,5 metri e nel numero massimo di cinque unità.

5. Fuori dai casi di cui ai commi 1, 2 e 3, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.

6. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

7. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso alla soprintendenza territorialmente competente in via telematica.

8. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico.

**12.017.** Pretto.

## ART. 14.

*Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere i seguenti:*

01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente »;

02) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*sopprimere il numero 2) della lettera b);*

*dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*« c-bis) l'Allegato B è soppresso ».*

**14.2.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Conseguentemente a quanto disposto dal comma 2, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, provvede alla restituzione del contributo di segreteria, pari ad euro 15, versato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497

del 21 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020.

**14.3.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* È comunque prevista la restituzione delle somme di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 7 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

**14.4.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Al comma 5, sostituire le parole:* con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'*E-Portfolio con le seguenti:* si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell'*E-Portfolio*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: « di alternanza scuola-lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ».

**14.5.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il secondo periodo è soppresso;

*b)* al terzo periodo, le parole: « di alternanza scuola-lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ».

**14.7.** Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Al comma 6, sopprimere le parole da: le parole: « In un'apposita sezione fino a: Sono altresì » e.

**14.8.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di rendere esaustivi e completi i criteri di valutazione dei percorsi di apprendimento e formativi, secondo le competenze trasversali, sono istituite in tutti i gradi e gli ordini scolastici obbligatori le *équipe* pedagogiche quale supporto educativo e didattico.

**14.9.** Morfino, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Sopprimere il comma 7.*

**14.10.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ovvero, anche in assenza di anticipazione, attingendo in egual misura alle graduatorie dei vincitori risultanti dalle procedure concorsuali afferenti al PNRR e alle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con i decreti del capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.

**14.11.** Grippo, Castiglione.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

**14.14.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. Al fine di dare attuazione alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico prevista dal Piano nazionale di ri-

presa e resilienza, al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso « comma 5-*quater* », primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche »;

b) al capoverso « comma 5-*quinquies* »:

1) al primo periodo, le parole: « , non inferiore a 900 e non superiore a 1.000, » sono abrogate;

2) il secondo periodo è abrogato;

c) al capoverso « comma 5-*sexies* », il primo e il secondo periodo sono abrogati.

10-*ter*. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « I risparmi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli eventuali risparmi ».

10-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 10-*bis* e 10-*ter*, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**14.24.** Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-*bis*. All'articolo 19, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano nazionale di ri-

presa e resilienza, di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, ripartite ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministero dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, si applicano i parametri indicati all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

**14.25.** Auriemma, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All’articolo 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, ripartite ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministero dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343. ».

**14.27.** Auriemma, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un’ulteriore spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l’esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**14.29.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un’ulteriore spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l’esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**14.30.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Al comma 11, lettera b), capoverso « comma 1-bis », sostituire le parole: sono versate con le seguenti: sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo assunto nell’ambito dell’organico aggiuntivo PNRR e versate.*

**14.31.** Borrelli, Grimaldi, Piccolotti.

*Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 » ed.*

*Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-bis. Il fondo di cui all’articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l’anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l’anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l’anno 2026. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**14.32.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » ed.*

*Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**14.34.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* Al fine di garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

*12-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

\* **14.35.** Cavo.

\* **14.36.** Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

\* **14.37.** Amorese.

\* **14.38.** Dalla Chiesa, Tassinari, Cannizzaro, D'Attis.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale.

**14.40.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

\* **14.41.** Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

\* **14.42.** Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

## ART. 16.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

## Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)*

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 (scuole nuove), dell'investimento 1.3 della Missione 4, Componente 1 (palestre scolastiche) e dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate alle province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte delle province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

- \* **16.01.** Grimaldi, Zaratti.
- \* **16.02.** Frijia.
- \* **16.03.** Steger, Manes.
- \* **16.04.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
- \* **16.05.** Roggiani, Malavasi.
- \* **16.06.** D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

## Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , laddove ancora disponibili » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare ».

- \*\* **16.016.** Grimaldi, Zaratti.
- \*\* **16.017.** Frijia.
- \*\* **16.018.** Steger, Manes.
- \*\* **16.019.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
- \*\* **16.020.** Roggiani, Malavasi.
- \*\* **16.021.** D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

## Art. 16-bis.

*(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, sostituire le parole: « è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » con le seguenti: « è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 »;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: « pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 »;



b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine del raggiungimento del target connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. ».

\* **16.07.** Steger, Manes.

\* **16.08.** Frija.

\* **16.09.** D'Attis, Cannizzaro.

\* **16.010.** Roggiani, Malavasi.

\* **16.011.** Grimaldi, Zaratti.

#### ART. 17.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: « prioritariamente » sono inserite le seguenti: « e, comunque, nella misura non inferiore al 40 per cento per una durata minima di 30 anni, ».

\* **17.1.** Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

\* **17.2.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo numero 2), sopprimere le parole: , agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge;*

*alla lettera c), capoverso « Art. 1-quadro », comma 1, sostituire la parola: sempre con la seguente: eventualmente e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comun-*

que previa deliberazione del consiglio comunale.

**17.3.** Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese.*

\* **17.4.** Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

\* **17.5.** Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.

\* **17.6.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: nel periodo di riferimento del contributo di gestione con le seguenti: di cui al comma 7, lettera e).*

**17.7.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

*3-bis)* al comma 5, le parole: « la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo », sono sostituite dalle seguenti: « che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata ».

**17.8.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

*3-bis)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai

sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11. ».

**17.9.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) al comma 7, lettera d), le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

**17.10.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) al comma 7, lettera e), la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « quindici ».

**17.11.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali. ».

**17.12.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante della realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione è evidenziato il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvede a rendere pubblici i dati sul proprio sito *internet* istituzionale e a garantire un periodico aggiornamento. ».

**17.13.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », comma 1, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma, con le seguenti: nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, previa approvazione di piani attuativi volti a promuovere interventi di rigenerazione urbana previsti dagli strumenti urbanistici comunali, comprensivi di servizi di interesse generale e di servizi e attrezzature per studenti.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 1-quater », sopprimere i commi 4 e 5.*

**17.18.** Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali interventi, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora implicanti modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo*

quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, ove richiesto nei casi previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza che, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

**17.22.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già impermeabilizzate e per essi è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso mediante rilascio, previa deliberazione della Giunta comunale, del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in deroga agli strumenti urbanistici e alle disposizioni del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Qualora gli interventi siano conformi o compatibili allo strumento urbanistico vigente, resta ferma l'acquisizione dell'idoneo titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**17.23.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », comma 4, sopprimere le parole: né sono soggetti al vincolo della dotazione*

minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

**17.24.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », sopprimere il comma 7.*

**17.25.** Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », sopprimere il comma 8.*

\* **17.26.** Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

\* **17.27.** Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.

\* **17.28.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\*\* **17.32.** Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.

\*\* **17.33.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis* Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo

il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari.

**17.31.** Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture ricettive in esercizio dal 1° gennaio 2022 per mutamenti di destinazione d'uso funzionali all'impiego degli immobili per residenze universitarie.

**17.34.** Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

« 3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000 n. 338, sono svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, che potrà avvalersi anche del supporto operativo di società direttamente o indirettamente controllate. Alla Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali di cui al comma 1 del presente articolo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili al conseguimento del *target* M4C1-30, così come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri

a valere sui medesimi fondi di cui al comma 1, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041. ».

**17.35.** Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici, i quali possono usufruire delle condizioni più agevoli possibili, venendo esonerati dal pagamento di qualsiasi corrispettivo. La lista redatta dall'Agenzia del demanio, relativa agli immobili di cui al comma 1, può essere aggiornata e utilizzata anche al di fuori dagli interventi finanziati dal PNRR. Nel caso, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione verso i soggetti privati che intendono realizzare alloggi è ammessa, a condizione che questi si impegnino a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di sessanta anni ».

**17.36.** Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. In tutti i casi, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici. Qualora vengano coinvolti i soggetti privati, queste operazioni sono ammesse a condizione che il soggetto gestore si impegni a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di trent'anni. ».

**17.37.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

## ART. 18.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « possono procedere » sono aggiunte le seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;

b) dopo il settimo periodo, è inserito il seguente: « È sospesa, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la certificazione delle attività formative secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa. »;

c) al dodicesimo periodo, dopo le parole: « ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico » sono aggiunte le seguenti: « che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed è valida ai fini del rilascio del diploma ».

3-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « di emergenza-urgenza ospedalieri » sono sostituite dalla seguente: « sanitari ».

**18.6.** Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.

## ART. 19.

*Al comma 2, sostituire le parole:* per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle

condizionalità e del cronoprogramma del PNRR *con le seguenti:* per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

**19.1.** Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

**19.3.** Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

## ART. 20.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso soggetti terzi, intermediari o associazioni di categoria, ove questi siano autorizzati da apposita delega rilasciata dall'impresa stessa, utilizzando le medesime tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ».

**20.1.** Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo l'articolo 64-bis è inserito il seguente:

« Art. 64-bis.1

*(Presentazione di denunce mediante identificazione digitale)*

1. Nei casi di smarrimento, deterioramento o distruzione della carta di identità, della patente di guida o del passaporto, la

relativa denuncia agli organi di polizia può essere presentata dal titolare anche in modalità telematica, compilando apposito modulo informatico predisposto dalle autorità, previa identificazione digitale mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ovvero mediante accesso con la carta di identità elettronica (CIE) ovvero con la carta nazionale dei servizi.

2. La procedura di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per presentare la denuncia di smarrimento, deterioramento o distruzione delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico.

3. La disciplina di cui al presente articolo si applica altresì alla presentazione di denuncia di furto o appropriazione indebita contro ignoti, purché il fatto non rientri in una fattispecie che costituisce più grave reato. ».

*Conseguentemente:*

*al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*e-bis) all'articolo 65, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le denunce presentate e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle denunce e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza dell'autorità di polizia giudiziaria, nell'ambito delle procedure e con le modalità che sono consentite dalla legge. »;

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine dell'attuazione dell'articolo 64-bis.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sono individuati, ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, eventuali ulteriori *standard* tecnologici che si rendono necessari al fine di rendere operativo il sistema di presentazione delle denunce in modalità telematica

mediante identificazione digitale; inoltre il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, con uno o più decreti, disciplina la predisposizione dei moduli informatici di cui ai commi precedenti nonché le procedure per l'acquisizione delle denunce presentate in modalità telematica, per il rilascio di eventuale documento sostitutivo provvisorio ovvero di un duplicato e per l'emissione di un nuovo documento:

a) nel caso della patente di guida, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) nel caso del passaporto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) nel caso delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**20.7.** Rosato, Castiglione, Bonetti, D'Alessio.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 64-ter », comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il rilascio della delega legittima il delegato ad accedere ai servizi in rete per conto del delegante nonché a sottoscrivere, in nome proprio e per conto del medesimo delegante, documenti informatici, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati.*

**20.9.** Iezzi.

*Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 64-quater », al comma 5, lettera b), dopo le parole: sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe.*

**20.15.** Iezzi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* A decorrere dalla data in cui l'IT-Wallet pubblico di cui all'articolo 64-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è reso disponibile ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, i servizi destinati all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono integrati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet »;

*b)* al comma 6, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti « per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;

*b)* *sopprimere il comma 2;*

*c)* *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 le parole: « e nei limiti della dotazione organica vigente » sono soppresse.

*5-ter.* All'articolo 66 del decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di consentire di svolgere le attività che la legge attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), la stessa Agenzia può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accesso-

rio, incluso l'eventuale differenziale tra l'indennità dell'amministrazione di provenienza e quella spettante al personale dell'AgID, sono posti a carico dell'AgID. Tale disposizione si applica anche al personale già collocato in posizione di comando presso l'AgID alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

**20.17.** Urzì.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di consentire la tempestiva attuazione e il rispetto degli obiettivi e dei traguardi relativi al sub investimento M1C1 1.4.4 del PNRR « Estensione dell'utilizzo delle piattaforme di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale digitale (ANPR) », nel limite delle risorse stanziata a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'accesso ai finanziamenti previsti, nell'ambito del Piano nazionale complementare, dall'intervento A.1.1, lettera *d)* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2022, i comuni aderiscono ai servizi resi disponibili dall'ANPR per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile e per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, secondo le modalità e le tempistiche definite ai sensi dei commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

*2-ter.* Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al terzo periodo, le parole: « al secondo periodo del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* »;

*b)* dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Il comune rende disponibili all'ANPR, entro due giorni lavorativi, i dati relativi a tutte le dichiarazioni di cui al

precedente periodo rese con modalità alternative ai servizi di ANPR. ».

*2-quater.* Dopo il comma *2-quater* dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«*2-quinquies.* L'ANPR consente il rilascio della tessera elettorale in modalità telematica ai cittadini iscritti nella medesima anagrafe. La tessera elettorale prodotta da ANPR in modalità telematica, secondo il modello disponibile sul sito *web* di ANPR sulla base dei dati integrati ai sensi del comma *2-bis*, possiede le caratteristiche essenziali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 ed è munita di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del contrassegno di cui all'articolo 23 del presente codice. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, il cittadino può esibire la tessera elettorale così prodotta tramite estrazione della relativa copia analogica. ».

**20.18.** Urzì.

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

\* **20.19.** Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Lai, Mancini.

\* **20.20.** Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

\*\* **20.21.** Marattin.

\*\* **20.22.** Zaratti, Ghirra, Grimaldi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca

dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, ad almeno due soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al periodo precedente è assunto come prezzo base per le manifestazioni di interesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I criteri e le modalità di espletamento della procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche al fine di garantire il rispetto della neutralità della piattaforma di interconnessione tra i soggetti destinatari del pagamento e i prestatori dei servizi di pagamento.

**20.23.** Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Lai, Mancini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale na-



zionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti, in misura pari al 51 per cento, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa i diritti di opzione per l'acquisto della corrispondente partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con procedure e modalità adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e tenuto conto della relazione giurata di stima di cui al successivo periodo, i diritti di opzione per l'acquisto del 49 per cento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa sono attribuiti, a titolo oneroso, sulla base di manifestazioni di interesse da parte di banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la parte acquirente e con oneri a carico della stessa. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**20.24.** D'Attis, Cannizzaro, De Palma, Casasco.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di

valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

\* **20.25.** Roggiani.

\* **20.26.** D'Attis, Cannizzaro, De Palma, Casasco.

*Al comma 4, sostituire le parole: controllata, anche indirettamente, dallo Stato con le seguenti: interamente controllata, anche indirettamente, dallo Stato.*

**20.29.** Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-bis.

*(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e/o passeggeri)*

1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplifi-

cazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati ed informazioni, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza misura M3C2-Riforma 2.2 « Istituzione di una Piattaforma Logistica digitale Nazionale finalizzata alla digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e/o passeggeri », le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi *Port Community System* delle medesime Autorità di Sistema Portuale e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo è dotato di servizi standard *Port Community System* interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con il Regolamento (UE) 2020/1056 nel rispetto di quanto previsto dalle « Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni » nonché dall'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**20.02.** Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

#### ART. 21.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* mediante apposite convenzioni *aggiungere le seguenti:* anche già esistenti *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* oppure del Polo Strategico Nazionale Spa in virtù della Convenzione in essere con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa *con le seguenti:* si avvale delle regioni che, in qualità di soggetti di aggregazione e coordinamento delle pubbliche amministrazioni locali, mediante apposite convenzioni anche già esistenti, possono ricorrere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa oppure al Polo Strategico Nazionale Spa;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali *con le seguenti:* e il Polo Strategico Nazionale Spa possono utilizzare concessionari di pubblici servizi oppure i propri soci e le loro controllate purché *e sopprimere le seguenti parole:* , anche in relazione a società da questi controllate,;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di favorire la completa digitalizzazione degli archivi cartacei della pubblica amministrazione e contribuire ad allineare l'Italia, in particolare nel Mezzogiorno, agli *standard* europei, alle regioni è destinato un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, per le attività di dematerializzazione e digitalizzazione da espletarsi attraverso il Polo Strategico Nazionale Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027.

#### **21.1.** Cannizzaro.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. *aggiungere le seguenti:* e dell'Agenzia Industrie Difesa, che gestisce il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce.De.C.U.);

b) *al comma 2, dopo le parole: all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa aggiungere le seguenti: e all'Agenzia Industrie Difesa – Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce.De.C.U.);*

c) *al comma 3, dopo le parole: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa aggiungere le seguenti: e l'Agenzia Industrie Difesa – Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce.De.C.U.) e sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: possono avvalersi.*

**21.2.** Mulè.

*Sopprimere il comma 3.*

**21.3.** Romano.

*Al comma 3, sostituire le parole: Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall' con le seguenti: gestori di identità digitale accreditati quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'.*

**21.4.** Mura.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

*Art. 21-bis.*

*(Digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « al 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 ».

**21.01.** Mulè.

**ART. 22.**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: di tale amministrazione e.*

**22.1.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso « Art. 16-bis » con il seguente:*

*Art. 16-bis.*

*(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organizza con possibilità di scorrimento fra i distretti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089

per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

## 22.2. Dori, Grimaldi, Zanella, Mari.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 16-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico *con le seguenti:* nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL *con le seguenti:* nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

c) *sopprimere, ovunque ricorrono, le parole:* previa selezione comparativa;

d) *al comma 2 sostituire le parole:* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno

2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 ed euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027.

\* **22.5.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

\* **22.6.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

## ART. 23.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

### Art. 23-bis.

*(Disposizioni in materia di reclutamento di magistrati ordinari)*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nonché al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di

graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**23.01.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Zan.

#### ART. 24.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'optante, indipendentemente dalla funzione esercitata, ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e in qualsiasi altro ufficio di primo o secondo grado e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

#### Art. 24-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 8, della legge 31 agosto 2022, n. 130)*

1. L'articolo 1, comma 8, della legge 31 agosto 2022, n. 130, si interpreta nel senso che:

a) ai fini dell'inquadramento dei magistrati tributari transitati nella giurisdizione tributaria deve tenersi conto anche del maturato economico acquisito nella magistratura di provenienza ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché dell'anzianità di servizio maturata tra la data del 14 febbraio 2023 e la data del decreto ministeriale di nomina a magistrato tributario;

b) sono applicabili ai magistrati tributari le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 4 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303.

#### **24.1.** Osnato.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'optante, indipendentemente dalla funzione esercitata, ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e in qualsiasi altro ufficio di primo o secondo grado e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità, comprensiva del maturato economico acquisito nella magistratura di provenienza ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla quale va aggiunta l'anzianità di servizio maturata tra la data del 14 febbraio 2023 e la data del decreto ministeriale di nomina a magistrato tributario; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, ivi comprese quelle di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno per-

sonale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria. ».

#### 24.2. Osnato.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni e integrazioni. ».

*2-ter.* All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « nei commi da 471 a 473 » sono inserite le seguenti: « , ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ».

*2-quater.* Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato desti-

nato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

*2-quinquies.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.

*2-sexies.* All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis Ai componenti del consiglio di presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195. ».

*2-septies.* Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-sexies, sono posti a carico del bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni in materia di magistratura tributaria ».

#### 24.4. D'Alfonso.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è data facoltà ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e ai magistrati ordinari della giurisdizione civile e penale, con esclusione degli appartenenti ai ruoli apicali degli uffici giudiziari, di richiedere il trattenimento in servizio per un triennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo, e comunque non oltre la scadenza di attuazione delle misure del PNRR. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta.

**24.6.** Comaroli, Cattoi, Frassini.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**Art. 24-bis.**

*(Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)*

1. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « nei commi da 471 a 473 » sono inserite le seguenti: « , ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ».

2. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato destinato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adot-

tate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.

\* **24.01.** Romano.

\* **24.02.** D'Alfonso.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**Art. 24-bis.**

*(Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai componenti del consiglio di presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. ».

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono posti a carico del bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

\*\* **24.03.** Romano.

\*\* **24.04.** D'Alfonso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni per il potenziamento della struttura amministrativa del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Agli uffici del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria viene assegnata una posizione dirigenziale di livello generale, ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale »;

b) al terzo periodo, le parole: « in 4 posti », sono sostituite dalle seguenti: « in 5 posti »;

c) dopo il comma 2-*sexies*, è aggiunto il seguente:

« 2-*septies*. Al fine di rendere coerente quanto stabilito dal comma 2-*ter* con l'organizzazione interna del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nonché di garantire l'attuazione dei compiti conferiti al predetto organo di autogoverno ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, l'articolo 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

“Art. 30.

(Uffici del Consiglio di presidenza)

1. Il Consiglio di presidenza è assistito da tre uffici dirigenziali, di cui un ufficio di segreteria di livello generale e due uffici di livello non generale, ai quali vengono assegnati un dirigente di livello generale, due dirigenti di livello non generale e funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.

2. Il Consiglio di presidenza disciplina con apposito regolamento le competenze ed il funzionamento dei propri uffici.

3. Gli uffici del Consiglio di presidenza, per l'espletamento dei compiti affidatigli, possono avvalersi dei servizi di cui all'articolo 36.” ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**24.05.** Romano.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Servizi informatici per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il servizio per i sistemi informativi, al quale è nominato un giudice o un magistrato tributario designato dal Consiglio, avente funzioni di responsabile, tenuto conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonché della qualifica e dell'anzianità di ruolo. Per le attività svolte, sono assegnati fino a quattro giudici o magistrati tributari, in qualità di addetti nominati dal Consiglio sulla base di apposito interpello, che coadiuvano il responsabile nell'espletamento dei suoi compiti e costituiscono il riferimento per le esigenze dei giudici e dei magistrati rappresentate al servizio.

2. Il servizio di cui al precedente comma, anche sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevede le seguenti prestazioni:

a) pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi e dei servizi informatici e delle tecnologie della comunicazione della giustizia tributaria, finalizzate al migliore esercizio delle attività istituzionali e giurisdizionali;



b) predisposizione per la realizzazione delle finalità di cui alla lettera a), dei dati da fornire all'organo competente, per la redazione del programma per gli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici, nonché dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a un milione di euro;

c) svolgimento delle attività connesse agli impegni delle somme relative alle spese;

d) monitoraggio della corretta esecuzione degli obblighi assunti dagli enti o dalle imprese incaricate di svolgere le attività connesse alle finalità, di cui alla lettera a), individuando specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni, nonché la verifica sull'esecuzione delle prestazioni assunte sull'adeguatezza delle prestazioni dovute, con riguardo sia agli aspetti tecnici che economici, procedendo alle eventuali segnalazioni agli organi competenti in caso di difformità o disfunzioni.

3. Il responsabile e gli addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta e possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Al responsabile del servizio e agli addetti spetta un'indennità nella misura definita dal Consiglio di presidenza, entro il limite della metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di Corte di giustizia tributaria.

4. Il responsabile opera in conformità ai programmi e alle direttive emanati dal Consiglio e, in particolare:

a) coadiuva il Segretario generale nella pianificazione delle attività che sono necessarie allo sviluppo dei servizi informativi e delle tecnologie della comunicazione, finalizzate al migliore esercizio delle attività istituzionali;

b) sovrintende alla rispondenza delle attività svolte dal servizio informatica con le esigenze della giustizia tributaria e con le attività prestate dalla Direzione del sistema

informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) controlla la programmazione per gli acquisti di beni, servizi e dei lavori pubblici e il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti e la verifica dell'adeguatezza delle prestazioni dovute dagli enti e dalle imprese obbligate, con riguardo agli aspetti sia tecnici che economici;

d) relaziona periodicamente al Consiglio e al Segretario generale sull'andamento del servizio, proponendo anche modifiche di carattere organizzativo.

5. Per le finalità previste dal presente articolo, il servizio informatica si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze. Il direttore del servizio e i dirigenti responsabili degli uffici dirigono e coordinano le attività degli uffici, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio e dal responsabile del servizio ed esplicano tutte le altre attività necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti del Servizio. Il Consiglio di presidenza disciplina, con proprio regolamento, le competenze e il funzionamento dei propri uffici.

**24.06.** Romano.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

*Art. 24-bis.*

*(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR finalizzati ad assicurare efficienza e competitività al sistema giudiziario italiano nonché di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale, a

decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato 1-bis al presente decreto.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024, di euro 19.963.706 per l'anno 2025, di euro 40.598.316 per l'anno 2026, di euro 49.787.156 per l'anno 2027, di euro 49.787.156 per l'anno 2028, di euro 58.140.356 per l'anno 2029, di euro 64.655.102 per l'anno 2030, di euro 64.709.128 per l'anno 2031, di euro 67.028.976 per l'anno 2032, di euro 67.222.298 per l'anno 2033 e di euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, a euro 19.963.706 per l'anno 2025, a euro 40.598.316 per l'anno 2026, a euro 49.787.156 per l'anno 2027, a euro 49.787.156 per l'anno 2028, a euro 58.140.356 per l'anno 2029, a euro 64.655.102 per l'anno 2030, a euro 64.709.128 per l'anno 2031, a euro 67.028.976 per l'anno 2032, a euro 67.222.298 per l'anno 2033 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, a euro 11.963.706 per l'anno 2025, a euro 32.598.316 per l'anno 2026, a euro 41.787.156 per l'anno 2027, a euro 41.787.156 per l'anno 2028, a euro 50.140.356 per l'anno 2029, a euro 56.655.103 per l'anno 2030, a euro 56.709.128 per l'anno 2031, a euro 59.028.976 per l'anno 2032, a euro 59.222.298 per l'anno 2033 e a euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

*Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:*

Allegato 1-bis

(articolo 24-bis, comma 1)

« Tabella B

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

#### RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione 1.

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione 1.

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1;

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1;

Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche 1.

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 65.

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione 442.

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1.

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52.

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53.

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314.

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati 10.221.

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200.

N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico).

TOTALE 11.353. ».

**24.07.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 25.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 543, il quinto e il sesto comma sono abrogati.

**25.2.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le somme di cui al comma 1, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 85.000, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura non superiore al 25 per cento del reddito annuo rapportato a mese. ».

**25.3.** Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

Art. 25-bis.

*(Misure per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali)*

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. In tal caso, l'atto viene firmato digitalmente dal notificante che ne conserva l'originale e fa menzione nella copia da notificare della modalità di sottoscrizione utilizzata. L'operatore postale riporta su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e appone una propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico. ».

**25.01.** D'Attis, Cannizzaro.

## ART. 28.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di assicurare, nell'ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il completamento dell'intervento « Regione Liguria-Begato », è autorizzata in favore dell'Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia della provincia di Genova la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

**28.1.** Bruzzone, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frasinini, Barabotti.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

Art. 28-*bis*.

*(Transizione energetica nei porti)*

1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disci-

plinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*. ».

\* **28.01.** Ghirra, Grimaldi.

\* **28.02.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

\* **28.020.** D'Attis, Cannizzaro.

\* **28.021.** Frijia.

## ART. 29.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) le parole: « fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché » sono sostituite dalle seguenti: « all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché ».

\* **29.1.** Steger, Manes.

\* **29.2.** Cannizzaro, D'Attis.

\* **29.3.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frasinini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a), capoverso « comma 1-*bis* », sostituire le parole: un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente*

connesso con l'attività oggetto dell'appalto con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso. »;

al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso « comma 5-ter », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo;

al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso « comma 5-quinquies », sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000;

sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;

al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;

al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.

\*\* 29.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

\*\* 29.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

\* 29.6. Mari, Grimaldi, Zanella.

\* 29.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 1175-bis », sostituire le parole: Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione con le seguenti: I benefici di cui al comma 1175 possono essere ripristinati a partire dalla data della regolarizzazione.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

\*\* 29.8. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Donno, Torto.

\*\* 29.9. Giaccone, Nisini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-septies, è aggiunto il seguente:

« 8-octies. Ai fini dell'ammissione delle amministrazioni pubbliche a finanziamenti, di qualunque genere, per specifiche progettualità, alle medesime amministrazioni, in deroga ai commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, è rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di eventuali cause di irregolarità rilevate ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. Le amministrazioni di cui al presente comma sono, comunque, tenute a regolarizzare la propria posizione entro un

termine non superiore a centoventi giorni, secondo le modalità di cui al comma 8. ».

**29.11.** Varchi.

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* al comma 1, le parole: « che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto » sono soppresse;

*Conseguentemente:*

*alla lettera a), capoverso « comma 1-bis », dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le seguenti: e normativo;*

*alla lettera a), capoverso « comma 1-bis », sostituire le parole: previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;*

*dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al comma 3, le parole: « ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, » sono soppresse.

**29.12.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* al comma 1, le parole: « che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e di-

rettivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto » sono soppresse.

**29.13.** Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**29.14.** Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

*1-ter.* Ai fini di quanto disposto al precedente comma 1-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008. ».

\* **29.15.** Steger, Manes.

\* **29.16.** Cannizzaro, D'Attis.

\* **29.17.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frasinini.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso. ».

**29.43.** Mari, Grimaldi, Zanella.

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso « comma 1-bis » con il seguente:*

1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale, stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, maggiormente applicato nel settore, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono individuati, annualmente, i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicati al maggior numero di rapporti di lavoro per ciascun settore.

**29.18.** Cannizzaro, D'Attis.

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso « comma 1-bis » con il seguente:*

1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti

collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente.

**29.19.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

*Al comma 2, lettera a), capoverso « comma 1-bis », sostituire le parole: un trattamento economico fino alla fine del capoverso con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*

**29.25.** Grimaldi, Mari, Zanella.

*Al comma 2, lettera a), capoverso « comma 1-bis », sostituire le parole da: un trattamento economico fino alla fine del capoverso medesimo con le seguenti: un trattamento economico complessivo desumibile dalle apposite tabelle settoriali di determinazione del costo del lavoro pubblicate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di assenza di tali tabelle il trattamento economico complessivo è determinato così come previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389.*

\* **29.26.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frasinini.

\* **29.27.** Steger.

Al comma 2, lettera a), capoverso « comma 1-bis », dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: , sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

\*\* 29.34. D’Attis, Squeri, Cannizzaro.

\*\* 29.35. Comaroli, Barabotti, Frassini.

\*\* 29.36. Steger, Manes.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All’articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), i numeri 1), 2) e 3), sono sostituiti dai seguenti:

« 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; ».

**29.44.** Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso « comma 5-ter » aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto*

mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.

**29.45.** Grimaldi, Mari, Zanella.

*Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.*

**29.48.** Grimaldi, Mari, Zanella.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **29.49.** Grimaldi, Mari, Zanella.

\* **29.50.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

\* **29.51.** Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

**29.52.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **29.56.** Grimaldi, Mari, Zanella.

\* **29.57.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

*Al comma 10, sostituire le parole: realizzazione dei lavori edili con le seguenti: servizi e forniture.*

**29.62.** Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo e forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

**29.64.** Gadda.



Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, non si applica alle attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale di cui all'articolo 10 del predetto decreto legislativo.

\* **29.65.** Steger.

\* **29.66.** De Palma, Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.

\* **29.67.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassinini.

Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro.

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

\*\* **29.69.** Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

\*\* **29.70.** Dell'Olio, Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

\*\* **29.71.** Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

Al comma 12, sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: 200.000.

**29.76.** Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, commi 13 e 14, e 119, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023,

n. 36, intendendo per stazione appaltante o ente concedente il committente privato.

**29.77.** Schlein, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 15, sostituire le parole: a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: per gli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente:

al comma 18, sopprimere le parole: , a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma e all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili;

dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Agli oneri di cui al comma 18, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**29.79.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto,.

\* **29.80.** Grimaldi, Mari, Zanella.

\* **29.81.** Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

*Al comma 15, sostituire le parole:* in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni *con le seguenti:* in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

**29.82.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

**18-bis.** Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**18-ter.** Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma **18-bis** deve possedere un valore dell'indicatore

della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 12.000.

**18-quater.** L'esonero contributivo di cui ai commi **18-bis** e **18-ter** è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi **18-bis** e **18-ter** e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

**18-quinquies.** Agli oneri di cui al comma **18-quater**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**29.85.** Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

**18-bis.** Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.

**18-ter.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **18-bis**, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**29.86.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

**18-bis.** I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza,

operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti a effettuare il corso formativo « 16 ore MICS », delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le « 16 ore MICS », dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.

\* **29.87.** Benvenuto, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

\* **29.88.** Tenerini, Mazzetti, Cattaneo, D'Atti, Cannizzaro.

\* **29.89.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra, Simiani.

*Al comma 19, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Art. 27.

*(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)*

1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del

responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.

2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per tre mesi;

4) l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;

5) l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;

6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un

credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;

7) precedentemente all'avvio dell'*iter* per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-*bis* e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presenta-

zione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente norma ».

*Conseguentemente, al medesimo comma 19, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.*

**\*\* 29.95.** Mari, Grimaldi, Zanella.

**\*\* 29.96.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

**\*\* 29.97.** Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 1, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso « Art. 27 »:*

*sopprimere il comma 2;*

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La patente è inizialmente dotata di un punteggio pari a trenta solo successivamente all'espletamento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, nonché formazione, informazione e addestramento, di cui agli articoli 28, 29, 30, 36 e 37.;

*al comma 5, sostituire le parole: può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi con le seguenti: sospende, in via cautelativa, la patente, e sopprimere l'ultimo periodo;*

*sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. I punti decurtati possono essere reintegrati a seguito di un accertamento giudiziale circa il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.;

*sostituire il comma 8, con il seguente:*

8. Una dotazione inferiore a quindici punti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare. L'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici punti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 60.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di diciotto mesi.;

*sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 1° ottobre 2024, sono stabilite le modalità di accertamento e attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare la vigilanza sull'applicazione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite patente.;

*al comma 19:*

*sostituire la parola: crediti, ovunque ricorre, con la seguente: punti;*

*alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;*

*sostituire il comma 20, con il seguente:*

20. Agli oneri derivanti dal comma 19, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 6-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.

**29.98.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 19, alinea, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 1, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 27 », sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare.

**29.99.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) con le seguenti: che svolgono la propria attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), a esclusione di coloro che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. Sono tenuti al possesso della patente anche le imprese che operano in distacco transnazionale o extraeuropeo.*

*Conseguentemente:*

*al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 2, sostituire le parole: di cui al Titolo IV con le seguenti: nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);*

*al comma 19, lettera b), numero 1), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: delle imprese,.*

**\* 29.100.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

**\* 29.101.** Benvenuti Gostoli.

**\* 29.102.** Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

**\* 29.103.** Manes, Steger.

**\* 29.104.** Dell'Olio, Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

**\* 29.105.** Benvenuto, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, 50 per quelle che occupano fino a 49 lavoratori, 80 per quelle che occupano fino a 249 e 100 per quelle che occupano un numero maggiore di lavoratori. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si fa riferimento all'organico medio annuo nei dodici mesi precedenti a quello di presentazione della richiesta di rilascio della patente. Nell'ipotesi di successivo incremento del personale con assunzione a tempo indeterminato, può essere richiesto l'adeguamento del punteggio ai sensi di cui sopra, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con almeno una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

**\*\* 29.111.** Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

**\*\* 29.112.** Montemagni, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Pizzimenti.

**\*\* 29.113.** Mascaretti.

**\*\* 29.114.** Steger, Manes.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 3, dopo le parole: trenta crediti*

aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto ai sensi del comma 11,.

*Conseguentemente:*

*al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la patente è dotata di un punteggio iniziale di quaranta crediti;

*al comma 19, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;*

**29.117.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », al comma 3, dopo le parole: trenta crediti aggiungere le seguenti: per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, 50 per quelle che occupano fino a 49 lavoratori, 80 per quelle che occupano fino a 249 lavoratori e 100 per quelle che occupano un numero maggiore di lavoratori.*

\* **29.115.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinini.

\* **29.116.** Lucaselli.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è incrementato nei seguenti casi:

a) possesso di certificazione dei Sistemi di gestione per la salute e sicurezza secondo la norma UNI ISO 45001:2018 o di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, rilasciata dagli organismi paritetici sulla base della norma UNI 11751-1:2019: cinque crediti;

b) adozione di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 30: tre crediti;

c) possesso della certificazione del Sistema di gestione per la qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001: due crediti;

d) adozione di buone prassi definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v): due crediti;

e) utilizzo di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), anche con l'azienda per la singola opera: tre crediti;

f) assenza di violazioni di cui all'Allegato I, accertate in via definitiva, nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente: due crediti;

g) svolgimento, nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente, di formazione non obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, per lavoratori, dirigenti e/o preposti, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee): due crediti;

h) accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente: tre crediti;

i) certificazione dei contratti di lavoro e/o contratti di appalto o subappalto, ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276: due crediti.

3-ter. Il punteggio può essere incrementato per i casi di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

\*\* **29.119.** Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

**\*\* 29.121.** Mascaretti.

**\*\* 29.122.** Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è raddoppiato per le imprese, iscritte, con la medesima ragione sociale, alla camera di commercio industria e artigianato con codici assicurativi INPS e INAIL coerenti con le attività eseguite nei cantieri temporanei o mobili e che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da oltre un quinquennio. Nell'ipotesi di passaggio a una fascia superiore, il punteggio può essere incrementato per il caso di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

**\* 29.123.** Bof, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

**\* 29.124.** Mascaretti.

**\* 29.125.** Steger, Manes.

**\* 29.126.** Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Atis, Cannizzaro.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

a) violazioni, tra quelle di cui all'Allegato I e tra quelle che espongono ai rischi indicati nell'Allegato XI, individuate, con le relative decurtazioni, da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle poli-

tiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

c) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: venti crediti;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale che comporti un grado di inabilità superiore al 50 per cento: quindici crediti.

4-bis. I provvedimenti di cui al comma 4 si intendono definitivi quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

4-ter. La decurtazione conseguente a un infortunio è operata esclusivamente alla patente dell'impresa direttamente impegnata con proprie risorse umane nell'esecuzione della lavorazione rispetto alla quale è stata accertata la violazione, compreso il caso di infortunio occorso al lavoratore in distacco.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 27 », dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Fatta eccezione per le violazioni da cui derivi un infortunio, la decurtazione del punteggio è condizionata alla emanazione di un invito a regolarizzare da parte del personale ispettivo che ha contestato la violazione. La regolarizzazione esclude l'applicazione della decurtazione. Le modalità per l'applicazione dell'invito a regolarizzare sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in



vigore della legge di conversione del presente decreto.

**\*\* 29.127.** Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

**\*\* 29.128.** Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo indicate nel decreto di cui al comma 9 e in relazione alle violazioni indicate nel medesimo decreto.

*Conseguentemente, al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 9, dopo le parole: sono individuate aggiungere le seguenti: le violazioni e le relative decurtazioni del punteggio, nonché.*

**29.129.** Cannizzaro, D'Attis.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 4, all'alinea, sostituire le parole: e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati con le seguenti: effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 27 »:*

*al comma 4, lettera d), sostituire i punti 1), 2) e 3), con i seguenti:*

1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

*al comma 5:*

*al primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende; sopprimere il quarto periodo;*

*al comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente: I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito dell'adozione delle misure di ripristino delle condizioni di sicurezza impartite con il provvedimento di decurtazione impartito dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché a seguito della frequenza, con superamento di una prova finale di verifica, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 nonché del personale interessato, di specifici corsi di formazione attinenti le cause di decurtazione dei crediti;*

*dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.*

**29.131.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende.*

**29.136.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis. Il provvedimento di decurtazione del punteggio è condizionato all'emanazione*

zione di un invito a regolarizzare da parte del personale ispettivo che ha accertato la violazione. Ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento, la regolarizzazione esclude l'applicazione della decurtazione. Con il decreto previsto dal comma 9 sono definite le modalità per l'applicazione dell'invito a regolarizzare.

\* **29.142.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinini.

\* **29.143.** Lucaselli.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7 con le seguenti: di corsi specificamente finalizzati all'acquisizione o al recupero delle competenze specifiche inerenti le cause delle decurtazioni di cui al comma 4. Con circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la durata, le materie e le modalità di frequenza dei corsi di cui al periodo precedente.

\*\* **29.145.** Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

\*\* **29.146.** Giorgianni.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è raddoppiato per le imprese iscritte, con la medesima ragione sociale, da oltre un quinquennio alla camera di commercio industria e artigianato con codici assicurativi INPS e INAIL coerenti con le attività eseguite nei cantieri temporanei o mobili e che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto o del subappalto.

\* **29.148.** Frassinini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

\* **29.149.** Lucaselli.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:* da euro 6.000 a euro 12.000 con le seguenti: pari al 20 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

**29.151.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », sopprimere il comma 10.*

**29.155.** Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 11, dopo le parole:* di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 aggiungere le seguenti: , nonché le imprese in possesso della certificazione UNI ISO 45001 rilasciata da organismi di certificazione accreditati da Accredia o in possesso dell'asseverazione SGSIL rilasciata da organismi paritetici iscritti nel repertorio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

\* **29.159.** Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

\* **29.160.** Giorgianni.

*Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le imprese concessionarie di servizi pubblici a rete in possesso di certificazione UNI ISO 45001.

**29.161.** Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei lavori privati è istituito il fascicolo virtuale delle imprese che,

attraverso la banca dati ANAC, crea l'interoperabilità fra le banche dati pubbliche dei vari enti.

**29.164.** Giaccone, Nisini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

*20-bis.* A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MOCOA) dell'INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.

\* **29.167.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

\* **29.168.** Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

\* **29.169.** Grimaldi, Mari, Zanella.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-bis.

*(Modifiche alla disciplina in materia di Istituti di patronato e razionalizzazione delle relative procedure ispettive)*

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: « e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri; » sono soppresse;

b) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis.* La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo *online* dall'Ispettorato nazionale del lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di INPS, INAIL e Ministero dell'interno, per verificare le attività dei patronati.

*2-ter.* Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma *2-bis*, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato. ».

**29.018.** Castiglione.

**(Inammissibile limitatamente alla lettera a))**

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-bis.

1. Ai sensi dell'Allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vista la natura non edile dell'attività svolta, sono escluse dagli effetti delle misure di cui all'articolo 29, commi 10 e 19, del presente provvedimento, le aziende di allestimento di *stand* fieristici, di installazione di serramenti e di schermature solari.

**29.021.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

ART. 30.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: di cui al comma 10 con le seguenti: di vigilanza e di accertamento contributivo;*

c) *sopprimere il comma 12;*

d) *al comma 15, sostituire le parole:* L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 *con le seguenti:* L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14;

e) *sopprimere il comma 16.*

**30.1.** Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12;*

b) *al comma 15, sostituire le parole:* L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 *con le seguenti:* L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14;

c) *sopprimere il comma 16.*

**30.2.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.*

**30.3.** Grimaldi, Mari, Zanella.

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

15-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2024 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15-*ter*. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma 15-*bis* sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con prov-

vedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

*Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole:* dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 *con le seguenti:* dai commi 1, 2, 7, 8, 9, 15-*bis* e 15-*ter*, valutati in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024.

**30.18.** Mattia.

ART. 31.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 250 unità, *con le seguenti:* 1.250 unità.

*Conseguentemente, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea, sostituire le parole:* pari a 11.777.968, *con le seguenti:* pari a 59 milioni;

*dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* quanto a 47.222.032 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**31.1.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-*bis*. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2024, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui. Agli oneri di cui al

presente comma, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**31.4.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Misure per favorire l'accesso ai bandi PNRR)*

1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021 per la realizzazione della misura M2C2 II.4 – Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 29-bis, nonché dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, anche in seguito alla definizione della procedura. Le autorizzazioni di cui al precedente periodo devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.

**31.09.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassinini.

ART. 32.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* al comma 136, primo periodo, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

**32.1.** Testa.

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis)* al primo periodo, alla lettera c) le parole: « entro quindici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi », e alla lettera d) le parole: « entro venti mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi ».

**32.4.** Testa.

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*2-bis)* dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: « I termini stabiliti per l'affidamento dei lavori da parte dell'ente beneficiario del contributo che scadono fra il 30 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024 sono prorogati al 30 aprile 2024, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. ».

**32.10.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinini.

*Sopprimere il comma 2.*

**32.14.** Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « I termini di cui al primo periodo con riferimento al contributo dell'annualità 2022 relativo alle opere oggetto di contributi assegnati con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, del 18 luglio 2022, sono prorogati di sei mesi. ».

**32.18.** Cesa.

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**Art. 32-bis.**

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2023, relativi alla nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato « linea 2 della metropolitana della città di Torino », ammesso alla registrazione il 13 dicembre 2023, sono prorogati di centotanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione dell'intervento « Linea 2 della metropolitana della città di Torino » al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato ai sensi del primo periodo, è ricompresa la spesa per il compenso del Commissario e le spese per l'eventuale supporto tecnico nel limite complessivo massimo dell'1,5 per cento. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. All'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quarto periodo è soppresso.

**32.01.** Bellomo.

**ART. 33.**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* al comma 29, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria

delle strade comunali da destinare prioritariamente agli enti locali del Mezzogiorno e delle isole ».

**33.1.** Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**Art. 33-bis.**

*(Utilizzo Fondo contributo piccoli comuni)*

1. Le risorse relative all'annualità 2023 del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 18.467.685,48 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

\* **33.06.** Grimaldi, Zaratti.

\* **33.07.** D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

Art. 33-bis.

1. All'articolo 31-bis comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, alla fine del primo periodo, dopo le parole: « al 2026 », aggiungere le seguenti: « A decorrere dal 2024 il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

**\*\* 33.010.** Steger, Manes.

**\*\* 33.014.** Roggiani, Gnassi.

**\*\* 33.015.** D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

Art. 33-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il primo e secondo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: « Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ».

**33.019.** Lancellotta.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

Art. 33-bis.

1. L'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

**33.020.** Braga, Ubaldo Pagano.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

Art. 33-bis.

1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: « progettazione » sono aggiunte le seguenti: « e alla realizzazione dei lavori ».

**33.011.** Molinari, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

Art. 33-bis.

1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « progettazione » sono aggiunte le seguenti: « e realizzazione dei lavori »;

b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al Commissario straordinario sono inoltre attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi inseriti all'interno del *master plan* ».

**33.012.** Molinari, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**Art. 33-bis.**

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento e dalle verifiche di cui al comma 3, l'autorità competente in materia paesaggistica adotta un provvedimento con cui determina ed accerta la sussistenza, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, delle condizioni di localizzazione in area idonea di cui al Titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Dell'esito dell'accertamento di cui al primo periodo, è data comunicazione all'autorità competente di cui ai commi precedenti e al proponente entro il suddetto termine. ».

**33.013.** Zucconi.

**ART. 34.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. A valere sulle risorse destinate alla città metropolitana di Reggio Calabria di cui all'Allegato 3 del presente decreto, al fine di attuare, in via d'urgenza, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale del quartiere Arghillà, sito nel territorio della città metropolitana, il prefetto di Reggio Calabria è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività da porre in essere sulla base di un Piano di interventi da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, redatto tenendo conto delle proposte del comune di Reggio Calabria. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi, rinnovabile non oltre il 31 dicembre 2027. L'incarico è a titolo gratuito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 6 e 7 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate, nonché le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate, ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali, nonché alle risorse allo scopo destinate del Piano urbano integrato (PUI) della città metropolitana di Reggio Calabria, approvato con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2022, anche con riferimento agli interventi destinati al sollievo del disagio degli abitanti delle aree da recuperare. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'Allegato 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla voce:* « Città metropolitana di Reggio Calabria », *sostituire la cifra:* « 118.596.100 » *con la seguente:* « 128.596.100 »;

*alla voce:* « Totale », *sostituire la cifra:* « 2.703.790.000 » *con la seguente:* « 2.713.790.000 ».

**34.1.** Cannizzaro, D'Attis.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Con riferimento alle aree delle periferie urbane delle città metropolitane, interessate dai Piani urbani integrati (PUI) di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come approvati dal decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2022, per l'anno 2024 le somme destinate alle misure di riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado so-



ziale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, possono essere utilizzate, nel limite del 10 per cento delle risorse assegnate, per programmi culturali e formativi nonché per iniziative di aggregazione giovanile da realizzarsi nelle aree oggetto di recupero.

#### **34.2.** Battilocchio, D’Attis, Cannizzaro.

##### ART. 35.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* dopo il comma 42 è inserito il seguente:

« 42.1. In considerazione dell’esigenza di limitare l’impatto dei cambiamenti climatici e di ridurre le emissioni di anidride carbonica, nell’ambito degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 42 assumono carattere strategico e prioritario i piani volti all’individuazione di aree definite “cinture verdi” con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell’articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall’atmosfera tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l’effetto “isola di calore”, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. ».

#### **35.1.** L’Abbate, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* dopo il comma 42 è inserito il seguente:

« 42.1. Per favorire gli investimenti nell’ambito della rigenerazione urbana di cui al comma 42, i comuni possono prevedere, dal 1° giugno 2024 e per un periodo mas-

simo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell’esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, delle imposte di competenza comunale. I comuni possono altresì deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico, nei casi in cui detta occupazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42. ».

#### **35.2.** L’Abbate, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di conformare gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 1 ai principi del riuso e del contrasto al consumo di suolo, nell’ambito delle procedure di valutazione d’impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità si provvede alla valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinano consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d’impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall’atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. I provvedimenti amministrativi di approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, e gli atti connessi e conseguenti, adottati senza la previa valutazione delle alternative di localizzazione di cui al presente comma sono annullabili per violazione di legge.

#### **35.3.** L’Abbate, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

##### ART. 36.

*Sopprimere il comma 2.*

#### **36.3.** Ilaria Fontana, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

**2-bis.** Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche in proroga sui contratti a tempo determinato e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

**2-ter.** I soggetti di cui al comma **2-bis**, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili del PNRR. Per l'individuazione del personale le pubbliche amministrazioni possono attingere dalle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato per figure professionali compatibili alle esigenze.

**36.7.** Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti al sisma del 2009 e del 2016. Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)

per le aree sisma 2009 e 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento anche prescindendo dalla formazione di livello universitario. ».

\* **36.9.** Steger, Manes.

\* **36.10.** D'Attis, Cannizzaro.

\* **36.12.** Cannata.

\* **36.13.** Comaroli, Cattoi, Barabotti, Frasinini.

\* **36.14.** Grimaldi, Zaratti.

\* **36.23.** Roggiani, Gnassi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro dicembre 2021 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2009, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026.

\*\* **36.16.** Steger, Manes.

\*\* **36.17.** Cannata.

\*\* **36.18.** D'Attis, Cannizzaro.

\*\* **36.22.** Roggiani, Gnassi.

\*\* **36.19.** Grimaldi, Zaratti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 ottobre 2025 ». All'attuazione della presente disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

**36.20.** Varchi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** All'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

**36.21.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassinini, Montemagni, Nisini, Ziello, Carloni.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

Art. 36-bis.

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

**36.02.** Cavandoli, Davide Bergamini, Dara.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

Art. 36-bis.

*(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il

Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

**36.03.** Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 38.

*Al comma 1, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: , come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.*

\* **38.1.** Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassinini.

\* **38.2.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione aggiungere le seguenti: qualificata.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a un investimento qualificato in formazione dedicata alla forza lavoro addetta alle attività di cui al comma 2 e all'assunzione a tempo indeterminato di forza lavoro addetta ai settori interessati all'uso delle nuove tecnologie adottate, in misura del 15 per cento per le imprese sopra i 50 dipendenti e del 10 per cento, e comunque non inferiore ad una assunzione, per le restanti imprese.;*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 30 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento;*

*al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro;*

*al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 35 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento;*

*sopprimere il comma 8.*

**38.5.** Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta è riconosciuto agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ove compatibili con la disciplina di cui al presente articolo, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 l'ordine relativo ai beni strumentali agevolati risulti accettato dal venditore.*

**38.6.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti dell'anno 2024 sono agevolabili anche se effettuati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.*

**38.7.** Marattin.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese risultate inadempienti al versamento del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.*

**38.8.** Bonelli, Borrelli, Grimaldi.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del periodo.*

**38.9.** Castiglione.

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche:*

*a) le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione;*

*b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica.*

\* **38.14.** D'Attis, Squeri, Cannizzaro.

\* **38.15.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.

\* **38.16.** Steger, Manes.

\* **38.17.** Torto.

\* **38.18.** Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

*Al comma 4, secondo periodo, lettera a), dopo le parole: l'intelligenza degli impianti aggiungere le seguenti: , compresi ogni rete, servizio, sistema o dispositivo utilizzato nel processo produttivo ed esclusivamente preposto ad abilitare le comunicazioni dei beni citati,.*

\*\* **38.19.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

\*\* **38.20.** Marattin.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della soste-*

nibilità » fino a: « macchine e impianti » sono sostituite dalle seguenti: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (*smart grid*) ».

**38.22.** Zucconi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », l'ottavo capoverso è sostituito dal seguente: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai

processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (*smart grid*) ».

\* **38.23.** D'Attis, Squeri, Cannizzaro.

\* **38.24.** Giovine.

\* **38.25.** Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

\* **38.26.** L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5, purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.

\*\* **38.28.** Steger, Manes.

\*\* **38.29.** Cannizzaro, D'Attis.

\*\* **38.30.** Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: , a eccezione delle biomasse aggiungere le seguenti: che non rispettano i criteri stabi-*

liti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

\* **38.32.** Simiani, Ubaldo Pagano.

\* **38.33.** Mattia.

\* **38.34.** Almici, Lucaselli.

\* **38.35.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frasinini, Miele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

\* **38.36.** Squeri, D'Attis, Cannizzaro, Casasco.

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**38.38.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Sono altresì agevolabili, alle stesse condizioni e nella stessa misura di cui al comma 5, lettera a), gli impianti fotovoltaici, anche integrati con sistemi di accumulo, operanti in autoconsumo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ovvero in autoproduzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, asserviti a strutture, anche di nuova costruzione, di produzione di lingotti, fette idonee alla produzione di celle fotovoltaiche bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem e delle medesime celle. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici, per le strutture di nuova costruzione si applica il secondo periodo del comma 9, tenendo conto del contributo energetico fornito dai medesimi impianti fotovoltaici.

**38.40.** Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frasinini, Barabotti.

*Al comma 6, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione di cui al periodo precedente non si applica in tutti*

quei casi in cui i rifiuti sono destinati a operazioni di economia circolare, come il riciclo e il recupero.

**38.41.** Ubaldo Pagano.

*Al comma 6, sopprimere la lettera b).*

**38.42.** Marattin.

*Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che non rispettano le misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.*

\* **38.44.** D'Attis, Squeri, Cannizzaro.

\* **38.45.** Simiani, Ubaldo Pagano.

\* **38.46.** Zucconi.

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli aumenti della misura del credito di imposta di cui al presente comma non si applicano agli investimenti di cui al comma 5, lettera a), per i quali si applica in ogni caso la misura del credito di imposta di cui al comma 7.*

**38.50.** Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frasinini, Barabotti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per gli investimenti nei beni di cui al comma 4 impiegati nello svolgimento di attività agricole, le aliquote del credito di cui al precedente comma 8 sono maggiorate nella misura del 10 per cento se l'impresa provvede alla rottamazione di veicoli di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, immatricolate o acquistate anteriormente all'anno 1997, marcianti e funzionanti.

**38.52.** Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. La misura del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, per ciascuna quota di investimento prevista dai commi 7 e 8, è maggiorata del 10 per cento se il progetto di innovazione riguarda strutture produttive ubicate nella ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

**38.53.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole:* Per le imprese di nuova costituzione *aggiungere le seguenti:* , per le imprese già costituite che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi e per le imprese già costituite che non dispongono di dati puntuali sul singolo processo produttivo oggetto di intervento, tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell'anno precedente,.

\* **38.54.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.

\* **38.55.** Torto.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il credito d'imposta di cui al comma 2 è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

**38.57.** Cannata, Messina.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), una richiesta con la descrizione del progetto di investimento, il costo dello stesso e la certificazione di cui al comma 11, lettera a). La richiesta di cui al precedente periodo ha effetto ai soli fini della prenotazione del credito. L'impresa comunica tempestivamente al GSE l'eventuale

rinuncia all'investimento o variazioni del progetto non agevolabili ai fini della liberazione delle risorse di cui al comma 21. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all'impresa l'importo del credito riconosciuto e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'identificativo dell'impresa e l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il soggetto gestore trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Il GSE assicura tempestivamente l'informazione alle imprese in merito alle risorse residue, anche tramite la piattaforma di cui al comma 19.

*Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole:* dell'elenco *con le seguenti:* della comunicazione.

**38.58.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole:* al comma 11 *aggiungere le seguenti:* , lettera a),.

**38.59.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole:* assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a preno-

tazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21.

**38.60.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 10, sopprimere il terzo e quarto periodo.*

**38.61.** Marattin.

*Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole da: Il GSE fino a: con l'ammontare con le seguenti: Il GSE, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, comunica all'impresa il riconoscimento del credito e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'ammontare.*

*Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: all'Agenzia delle entrate, dell'elenco di cui con le seguenti: all'impresa, della comunicazione di riconoscimento del credito di cui.*

**38.62.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli Esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

\* **38.65.** Steger, Manes.

\* **38.66.** Cannizzaro, D'Attis.

\* **38.67.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinini.

\* **38.68.** Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

*Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: UNI CEI 11352 aggiungere le seguenti: ; iii) i tecnici abilitati alla progettazione di edifici o impianti, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali.*

**38.69.** De Bertoldi, Matera, Testa.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione ex post attesta, altresì, l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale se rilasciata da un soggetto che ha i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.*

**38.70.** Marattin.

*Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è comunque utilizzabile in due quote annuali di pari importo se maturato nel 2024 e in tre quote annuali di pari importo se maturato nel 2025.*

**38.71.** Marattin.

*Al comma 13, sopprimere il quinto periodo.*

**38.74.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 13, sesto periodo, dopo le parole: e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 aggiungere le seguenti: , nonché di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006.*

**38.75.** Marattin.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*13-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie dei « tecnici per il sud » assunti a seguito dei cosiddetti Concorsi Coesione 1 e 2 del 2021 dall'Agenzia per la coesione territoriale con i Fondi del Programma*



complementare al PON *Governance* 2014-2020 possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale.

**38.76.** Cannata, Messina.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. In deroga al divieto di cui al comma 13, le piccole e medie imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto di cui al medesimo comma 13, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.

**38.77.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso, per le imprese che esercitano l'attività tramite cantieri, la riduzione del credito di cui al periodo precedente non opera qualora i beni acquistati siano trasferiti in cantieri facenti capo alla medesima impresa.

**38.78.** Marattin.

*Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole:* sezione A *inserire le seguenti:* e nella sezione B *e dopo le parole:* n. 39 *inserire le seguenti:* , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

\* **38.79.** Cannizzaro, D'Attis.

\* **38.80.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.

\* **38.81.** Steger, Manes.

\* **38.82.** Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

*Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole:* articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 *aggiungere le seguenti:* , ovvero, previo specifico mandato, dal responsabile dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

**38.83.** Mattia.

*Al comma 17, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis)* al costo massimo ammesso a detrazione, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;

**38.84.** Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

*Al comma 18, primo periodo, dopo le parole:* ai medesimi costi ammissibili *aggiungere le seguenti:* nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 2.

**38.88.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole:* nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

*Conseguentemente, al medesimo comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il credito d'imposta è cumulabile, esclusivamente in compensazione, con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

**38.89.** Castiglione.

*Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole:* nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

*Conseguentemente, al medesimo comma 18, secondo periodo, dopo le parole:* Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni *aggiungere le seguenti:* , ivi incluso il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,.

**38.90.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Peluffo.

*Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole:* nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

\* **38.91.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

\* **38.92.** Giorgianni.

\* **38.93.** Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

\* **38.94.** Marattin.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito

dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

a) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, è incrementato al 60 per cento dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.

\*\* **38.114.** Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

\*\* **38.115.** Gadda.

\*\* **38.116.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

**\*\* 38.117.** Castiglione.

**\*\* 38.118.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

a) il contributo in conto capitale disciplinato dal Titolo III del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, è incrementato dal 40 per cento al 60 per cento per tener conto dei maggiori costi per impianti di piccola taglia;

b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro dodici mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.

**\* 38.119.** Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

**\* 38.120.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

**\* 38.121.** Nevi, D'Attis, Cannizzaro.

**\* 38.122.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

**\* 38.123.** Castiglione.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti fotovoltaici finanziati con la misura Parco Agrisolare del PNRR sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.

**\*\* 38.132.** Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

**\*\* 38.133.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

**\*\* 38.134.** Nevi, D'Attis, Cannizzaro.

**\*\* 38.135.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

**\*\* 38.136.** Castiglione.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.

**\* 38.137.** Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

**\* 38.138.** Nevi, D'Attis, Cannizzaro.

**\* 38.139.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

\* **38.140.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

\* **38.141.** Castiglione.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

Art. 38-bis.

*(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si applicano, in sede di erogazione, anche alle procedure competitive già indette sulla base del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando.

**38.016.** De Palma, D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

Art. 38-bis.

*(Misure per favorire l'accesso ai bandi PNRR)*

1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021 per la realizzazione della misura M2C2 II.4 – Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito alla definizione della procedura. Le autorizzazioni di cui al precedente periodo devono in ogni caso essere ottenute almeno trenta giorni prima dell'effettiva messa in esercizio degli stessi impianti.

**38.017.** Battistoni, D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

Art. 38-bis.

1. All'articolo 7-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: « ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione » sono inserite le seguenti: « *ex novo* di strutture di sostegno al fine di installare i predetti impianti solari fotovoltaici e termici, quali pensiline, porticati, tettoie, come definiti rispettivamente alle voci 38, 39 e 41 dell'Allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa, e »;

*b)* dopo le parole: « autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e dal ».

**38.029.** Deborah Bergamini, D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

Art. 38-bis.

*(Disposizioni per la realizzazione di investimenti in attuazione del PNIEC)*

1. Ai fini della realizzazione di investimenti per l'installazione di pannelli foto-

voltaici in area agricola, fermi restando gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), al numero 1) della lettera *c-ter*) del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che, nell'ambito dei 500 metri dal perimetro dell'impianto, non esistano zone a destinazione residenziale ».

2. Il comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**38.030.** Montemagni, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

Art. 38-*bis*.

1. Al comma 768 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**38.032.** Cavandoli, Davide Bergamini, Dara.

ART. 39.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

Art. 39-*bis*.

*(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa delle imprese in crisi aziendale a*

*causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)*

1. Al comma 3 dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *g*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ; la delocalizzazione definitiva degli edifici industriali in strutture di nuova costruzione o in strutture che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva, anche mediante ristrutturazione, è assentita, su richiesta motivata del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale »;

b) dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) interventi volti ad assicurare il mantenimento dell'occupazione, la continuità aziendale e il recupero della capacità produttiva delle imprese individuate ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 20-*bis*, che versino in una situazione di crisi aziendale, anche posti in essere da soggetti privati che le rilevino entro il termine del 31 dicembre 2024 ».

**39.01.** Tassinari, Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 40.

*Al comma 3, lettera a), capoverso « comma 867-*bis* », dopo le parole: entro il mese successivo a ciascun trimestre, aggiungere le seguenti: che costituisce termine perentorio.*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, dopo le parole: di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro inserire le seguenti: il termine perentorio di;*

*al comma 5, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il termine perentorio del 31 marzo 2024;*

*al medesimo comma 5, sostituire le parole: entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione con le seguenti: entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua ricezione;*

*dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, comportano, in relazione alle amministrazioni pubbliche inadempienti di cui al comma 3, lettera a), capoverso « comma 867-bis », la decurtazione nella misura del 30 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli organi di Governo e la mancata attribuzione ai dirigenti delle medesime amministrazioni del premio di risultato.;

*al comma 9, dopo le parole: Le disposizioni di cui ai commi inserire le seguenti: 3, 4, 5,;*

*al medesimo comma 9, dopo le parole: alle province e città metropolitane inserire le seguenti: nonché alle regioni e alle aziende sanitarie.*

**40.7.** Marattin.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il 30 aprile 2024.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2024 con le seguenti: entro il 30 giugno 2024.*

- \* **40.10.** D'Attis, Cannizzaro.
- \* **40.11.** Roggiani, Malavasi.
- \* **40.12.** Ruffino, Castiglione.
- \* **40.13.** Grimaldi, Zaratti.
- \* **40.14.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassinini.
- \* **40.15.** Steger, Manes.

*Al comma 7, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Nei casi in cui emerga l'evidenza che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 è condizionato dal ritardo dei trasferimenti di amministrazioni dello Stato o delle regioni, il Tavolo, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a darne comunicazione e ad indicare le amministrazioni interessate alla Cabina di regia per il PNRR per le valutazioni e le iniziative di competenza.*

- \*\* **40.16.** Steger, Manes.
- \*\* **40.17.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
- \*\* **40.18.** Grimaldi, Zaratti.
- \*\* **40.19.** Roggiani, Gnassi.
- \*\* **40.20.** D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti. ».

- \* **40.22.** Roggiani, Gnassi.
- \* **40.23.** Steger, Manes.
- \* **40.24.** Grimaldi, Zaratti.
- \* **40.25.** D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: « da legge » sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: « stabiliti per legge o » sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c). ».

9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-bis, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.

\*\* 40.34. Roggiani, Gnassi.

\*\* 40.35. D'Attis, Cannizzaro.

\*\* 40.36. Steger, Manes.

\*\* 40.37. Grimaldi, Zaratti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: « da legge » sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: « stabiliti per legge o » sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c). ».

\* 40.38. Roggiani, Malavasi.

\* 40.39. D'Attis, Nazario Pagano, Cannizzaro.

\* 40.40. Steger, Manes.

#### ART. 41.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di potenziare le attività di controllo sugli interventi di efficientamento

energetico, per l'applicazione dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove si fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, nel caso in cui il medesimo beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138.

41.4. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frasinini.

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

#### Art. 41-bis.

*(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)*

1. Le regioni adottano, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del

comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

\* **41.015.** D'Attis, Cannizzaro.

\* **41.016.** Roggiani, Gnassi.

\* **41.017.** Grimaldi, Zaratti.

\* **41.018.** Steger, Manes.

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

Art. 41-bis.

*(Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 49, comma 3, capoverso « comma 1-bis », secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la parola: « coltivatore » è sostituita dalla seguente: « conduttore ».

**41.024.** Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

Art. 41-bis.

*(Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico)*

1. Ai fini dell'ottenimento delle tariffe di riferimento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, la proroga di cui all'articolo 10-septies, comma 1, alinea, del decreto-legge 21 marzo 2022,

n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è applicabile anche nel caso in cui il titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia conseguito successivamente al termine da prorogare.

**41.027.** Almici.

ART. 42.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fermo restando quanto previsto dai commi 15-duodecies e 15-terdecies, nell'esercizio della funzione di gestione dell'intelligenza artificiale di cui alla presente lettera, l'AGENAS si avvale del supporto dell'università della Calabria, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**42.2.** Loizzo.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) attestato rilasciato all'esito di specifico corso di formazione in materia di digitalizzazione di sanità pubblica. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. L'attestato ha validità biennale e può essere rinnovato con le medesime modalità di cui alla presente lettera. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,



avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi e il termine per l’attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. I soggetti già iscritti nell’elenco nazionale di cui al comma 2 sono tenuti a conseguire l’attestato in materia di digitalizzazione di sanità pubblica entro ventiquattro mesi dall’attivazione dei relativi corsi, a pena di decadenza dell’iscrizione nel medesimo elenco. L’attestato di cui alla presente lettera non rileva ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 6 »;

b) all’articolo 3, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « il direttore dei servizi socio-sanitari » sono inserite le seguenti: « e il direttore dei servizi digitali »;

2) al quarto e al quinto periodo, dopo le parole: « di direttore dei servizi socio-sanitari » sono inserite le seguenti: « e di direttore dei servizi digitali ».

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i requisiti per l’iscrizione negli elenchi regionali di idonei alla nomina a direttore dei servizi digitali, appositamente costituiti secondo le modalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, come modificato dal presente decreto.

**42.3.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali istituisce un osservatorio permanente sulle terapie digitali, al fine di monitorare tempestivamente

gli sviluppi scientifici e tecnologici delle medesime terapie.

1-ter. L’Osservatorio di cui al comma 1-bis presenta alle Camere un rapporto annuale sull’evoluzione delle terapie digitali e sulla disponibilità di nuove tecnologie negli ambiti di cui al comma 1-quater.

1-quater. Gli ambiti in cui possono trovare applicazione le terapie digitali sono i seguenti:

- a) malattie cardio-metaboliche;
- b) endocrinologia e diabetologia;
- c) neuroscienze e salute mentale;
- d) malattie respiratorie;
- e) aree riabilitative;
- f) oncologia.

1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 1-bis a 1-quater del presente articolo, sono definite terapie digitali gli interventi terapeutici mediati da *software*, con una specifica indicazione terapeutica e progettati per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, modificando il comportamento del paziente al fine di migliorarne gli esiti clinici. Le terapie digitali hanno un principio attivo digitale e degli eccipienti digitali. Il principio attivo digitale è il principale responsabile del risultato clinico ed è riconducibile a un algoritmo terapeutico; gli eccipienti digitali, quali l’assistente virtuale, servizi di promemoria e sistemi di ricompensa, sono servizi a valore aggiunto necessari per garantire la migliore esperienza del paziente e per consentire un uso a lungo termine della terapia. I dispositivi medici digitali, ai fini dell’immissione in commercio, devono contenere la marcatura CE come dispositivi medici a base di *software* a livello europeo.

**42.4.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di incentivare la transizione al digitale e agevolare l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il 2024, nello stato di previsione del Ministero della salute, è isti-

tuito un Fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali il teleconsulto e la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.

*1-ter.* Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 1-bis, nonché le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 27, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**42.5.** Ciancitto, Lucaselli, Ciocchetti.

#### ART. 43.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari, ogni soluzione digitale per il trattamento dei dati stessi è effettuata avendo riguardo all'interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, evitando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione ed interoperabilità come delineata nell'ambito del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute e di costruire uno spazio europeo dei dati sanitari. Per la finalità di cui al precedente periodo la Presidenza del

Consiglio dei ministri promuove la conoscenza del predetto progetto della Commissione europea nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private che sono chiamate a realizzare le tappe della digitalizzazione in sanità ovvero che utilizzano i dati sanitari, al fine di contrastare soluzioni localistiche o di settore che si rivelino inidonee a garantire la necessaria interoperabilità con il predetto spazio europeo dei dati sanitari.

**43.2.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari e implementare significativamente l'adozione di strumenti digitali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti incentivi alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata, condizionando a tal fine l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato.

**43.3.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Componente 1, « Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale », della Missione 6 del PNRR, è consentito presso i laboratori di analisi cliniche autorizzati lo svolgimento dei servizi di telemedicina. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le rela-

tive modalità tecniche e organizzative. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**43.5.** Patriarca, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 44.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « . Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d) ».

\* **44.4.** Loizzo.

\* **44.5.** Ciocchetti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

Art. 44-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e gli enti locali dei rispettivi territori accedono alle risorse statali sostitutive dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Le risorse statali sostitutive di quelle previste dal PNRR e dal PNC che vengono erogate agli enti locali per il tramite delle province autonome e della regione Valle

d'Aosta seguono le stesse modalità di erogazione.

**44.01.** Steger, Schullian, Gebhard, Manes.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

Art. 44-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali dei rispettivi territori accedono alle risorse statali sostitutive dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Le risorse statali sostitutive di quelle previste dal PNRR e dal PNC che sono erogate agli enti locali per il tramite delle province autonome continuano ad essere erogate alle province autonome per le finalità originariamente previste.

\* **44.02.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassinini.

\* **44.03.** Ferrari.

\* **44.04.** Cannizzaro, D'Attis.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

Art. 44-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;

b) al dodicesimo periodo, dopo le parole: « purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 » sono inserite le seguenti: « al momento della stipula del contratto di cui al presente comma ».

**44.015.** Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

Art. 44-bis.

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica)*

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « ottavo periodo » sono aggiunte le seguenti: « , per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando. »;

b) all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-bis) un rappresentante dell'Associazione sindacale nazionale di categoria maggiormente rappresentativa della dirigenza medica e sanitaria ».

\* **44.016.** Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

\* **44.017.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Lai.

\* **44.018.** Ciocchetti, Ciancitto.

**(Inammissibile limitatamente alla lettera b))**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

Art. 44-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'assunzione degli specializzandi collocati in graduatoria separata ai sensi dell'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « ottavo periodo » sono aggiunte le seguenti: « , per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando ».

\*\* **44.019.** Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

\*\* **44.020.** Malavasi, Lai, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

\*\* **44.021.** Ciocchetti, Ciancitto.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

Art. 44-bis.

*(Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari)*

1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di rispettare le

scadenze relative ai progetti PNRR ricompresi nella Missione 6, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , nel limite del 2 per cento dell'organico, » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva in tale forma dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume o conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex Area III SSN – dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche ».

**44.022.** D'Attis, Cannizzaro, Barelli.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

Art. 44-bis.

*(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)*

1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento,

mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:

a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;

b) i perimetri di operatività;

c) gli obblighi informativi;

d) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

e) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

4. I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.

5. L'ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.

6. Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d'analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.

7. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.

8. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell'economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**44.024.** Girelli, Braga, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

*Art. 44-bis.*

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento della riforma 2.2 della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al settimo periodo dopo le parole: « Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano » sono inserite le seguenti: « alle Aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza sanitaria, » e dopo la parola: « vigente » sono inserite le seguenti: « e nel rispetto dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 »;

*b)* dopo il nono periodo è inserito il seguente: « Per ciascun anno del triennio 2024-2026 per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo, la spesa complessiva per le assunzioni di cui al primo periodo del presente comma non può superare il doppio di quella sostenuta per le stesse finalità nel 2009 ».

**44.025.** Patriarca.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

*Art. 44-bis.*

*(Modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al settimo periodo dopo le parole: « Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano » sono inserite le seguenti: « agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, » e dopo la parola: « vigente » sono inserite le seguenti: « e nel rispetto della disciplina in materia di spesa di personale »;

*b)* dopo il nono periodo è inserito il seguente: « Per ciascun anno del triennio 2024-2026 per il personale degli enti del Servizio sanitario di cui al settimo periodo la spesa complessiva non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per le stesse finalità nel 2009 ».

\* **44.026.** Bisa, Andreuzza, Coin, Pretto, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

\* **44.027.** Schifone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

Art. 44-bis.

1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Com-

ponente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con il coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.

**44.028.** Malagola.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL  
DEPUTATO GRIMALDI**

La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (Atto n. 136);

premessi che:

l'atto del Governo n. 136 è volto a regolamentare l'alienazione di una quota pari al 29 per cento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa;

la suddetta dismissione rientra nell'ambito del piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL, da attuarsi nel triennio 2024-2026 e messo a punto nell'ambito degli obiettivi europei di contenimento del *deficit*;

il piano, anticipato dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, prevede la dismissione di *asset* pubblici per un totale di poco più di 20 miliardi di euro;

l'operazione, dalla quale il Governo stima di assicurarsi un gettito pari a 3,8 miliardi di euro che dovrebbe concorrere, per i prossimi anni, ad una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL nazionale, non è immune da una serie di criticità e comporterebbe la drastica riduzione della partecipazione statale, an-

che attraverso controllate, di un'azienda che dal 2016 al 2023, grazie alla sua alta redditività, ha già distribuito oltre 3 miliardi di euro di dividendi;

il gruppo Poste italiane Spa è la più grande azienda di servizi del nostro Paese, che si qualifica come tale non soltanto per le sue dimensioni, i suoi *asset* strategici e i suoi primati produttivi, ma anche per la sua vocazione sociale che costituisce un elemento imprescindibile di garanzia e sviluppo all'interno del sistema Paese e delle relazioni che intercorrono tra azienda, istituzioni, sistema produttivo, e cittadini. Poste italiane Spa vanta, infatti, una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Con i suoi 12.755 uffici postali distribuiti su tutti i 7.896 Comuni del nostro Paese che svolgono quotidianamente il ruolo di veri e propri presidi dello Stato, l'azienda è andata gradualmente assumendo una funzione di fondamentale importanza soprattutto nelle frazioni periferiche, nei piccoli comuni, nelle comunità montane, e in tutte quelle aree in cui lo spopolamento rischia di privare i cittadini di qualsiasi punto di riferimento e sostituito anche molti istituti di credito che hanno abbandonato i piccoli Comuni e i territori montani, chiudendo filiali delle loro banche. Circa il 70 per cento dei Comuni italiani è, infatti, costituito da realtà con meno di 5.000 abitanti per i quali, spesso, l'unico servizio garantito è quello postale e gli uffici postali rappresentano l'unica possibilità di accedere fisicamente ai servizi della pubblica amministrazione quali il rilascio di alcuni certificati anagrafici e previdenziali, passaporti, patente di guida e altri servizi per conto delle pubbliche amministrazioni, come



i pagamenti attraverso il modello F24, e degli enti locali;

pertanto, finché l'*asset* di Poste italiane Spa rimarrà a controllo pubblico, continuerà ad assicurare la presenza dello Stato in ogni angolo della penisola, al contrario, l'ingresso di ulteriori capitali privati imporrà all'azienda le logiche del profitto, anteponevole agli interessi delle comunità, snaturandone il ruolo storico fino ad oggi esercitato. Inoltre, la logica del puro profitto, propria dei fondi speculativi, determinerà inevitabilmente il taglio di tutto ciò che è incapace di garantirlo, abbattendo diritti e occupazione, creando ulteriori diseguaglianze sociali e territoriali, a scapito dei territori più difficili e delle persone più bisognose;

al rischio di un ulteriore marginalizzazione del controllo pubblico, con conseguente e progressivo impoverimento della qualità dei servizi offerti, si affiancherebbe quello non meno insidioso della gestione dei dati sensibili (i cosiddetti *big data*) di circa 33 milioni di cittadini da parte di azionisti privati. Poste italiane rappresenta, infatti, la più grande azienda digitale e il più grosso gestore di dati personali come quelli generati dalle attività degli uffici postali, quelli legati alle identità digitali (SPID) rilasciate da Poste italiane, alla mole di dati raccolti nella campagna vaccinale anti-COVID e al recapito di corrispondenza e pacchi, frutto dell'avvio di una fase di innovazione e di digitalizzazione responsabile. Dunque Poste italiane Spa è il più grande snodo fisico e digitale del Paese dove si incrociano e si sovrappongono finanza e logistica, comunicazione e *big data*, pubblica amministrazione e territorio, operando, nei fatti, in mercato strategico innovativo nel quale il cittadino, da attore, definisce e costruisce quotidianamente il proprio rapporto con la comunità civile;

giustificabili preoccupazioni destano anche le sorti di un altro *asset* decisivo per l'economia nazionale: Poste italiane, infatti, vanta un'affidabilità storicamente acquisita che l'ha resa tanto attrattiva da renderla il principale catalizzatore dei risparmi delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati

italiani, con oltre 580 miliardi di investimenti finanziari gestiti di cui 300 miliardi di euro in libretti di deposito e buoni postali, e 90 miliardi di euro in conti correnti;

il mutato assetto proprietario inevitabilmente favorirà lo sviluppo delle attività finanziarie del Gruppo con una inevitabile contrazione delle attività preposte al servizio universale, fino al loro totale annullamento: infatti una maggior influenza degli investitori privati su CDP, alla quale alla fine rimarrebbe il 35 per cento della partecipazione azionaria, ridurrebbe il ruolo dello Stato rispetto all'unica leva finanziaria che consente di fare investimenti legati alle politiche industriali necessarie al Paese;

dal punto di vista finanziario l'operazione non ha senso né per la riduzione del debito pubblico, né in ottica di risparmio del costo debito. Sul fronte dell'insussistenza delle ragioni finanziarie per cui tale operazione è stata annunciata, appare macroscopicamente illogico e irrazionale dismettere un *asset* strategico che garantisce un dividendo rilevante, pari a circa 250 milioni di euro all'anno, attraverso il quale, peraltro, lo Stato risparmia sull'erogazione di servizi delle Pubbliche amministrazioni, per perseguire l'obiettivo di incamerare, *una tantum*, risorse di fatto irrilevanti a fronte di un indebitamento superiore a 2.800 miliardi di euro. L'obiettivo dichiarato della riduzione del disavanzo attraverso un gettito stimato nel triennio 2024-2026 pari a complessivi 20 miliardi di euro complessivi, che rappresenta solo lo 0,71 per cento del debito totale, appare difficilmente centrabile; si tratta di una quota residuale in un'ottica di riduzione del debito da realizzarsi in tre anni. È del tutto evidente che una cifra così esigua potrebbe essere recuperata nelle pieghe del bilancio statale che vale 800 miliardi senza alienare *asset* strategici per il Paese. Peraltro, le risorse recuperate dalla cessione azionaria saranno in brevissimo neutralizzate dai minori introiti derivanti dalle generose cedole, nell'ordine di 280 milioni annui, dei dividendi che l'alta redditività dell'azienda ha garantito fino ad oggi allo Stato;

nel commentare i risultati dell'Azienda a margine della presentazione del nuovo piano industriale strategico 2024-2028 di Poste italiane avvenuta il 20 marzo ultimo scorso l'amministratore delegato Matteo Del Fante ha, tra l'altro, dichiarato che « Grazie alla generazione solida e sostenibile di cassa e capitale, stiamo cambiando l'approccio alla politica dei dividendi, rivedendola al rialzo, con l'impegno a conseguire un *payout ratio* pari ad almeno il 65 per cento in arco piano e l'obiettivo di distribuire almeno un euro per azione a partire dal 2026 e almeno 6,5 miliardi di euro di dividendi cumulati in arco piano », parole che esplicitano la volontà di rivedere al rialzo la politica dei dividendi anche, e soprattutto, al fine di poter attrarre il maggior numero possibile di investitori interessati ad acquisire partecipazioni nella società in vista dell'imminente OPV, ma anche che confermano l'aggravio del pregiudizio economico che ne deriverebbe per il bilancio statale;

il piano di dismissione del governo prevede che una quota del collocamento azionario di Poste Italiane, per un valore pari a 1,5 miliardi di euro, sarà riservata ai dipendenti dell'azienda. Al fine di dare maggiori garanzie di controllo pubblico sul futuro aziendale, alla *golden share* dello Stato sarebbe auspicabile l'affiancamento di un controllo sociale esercitato dai dipendenti attraverso la previsione di una quota di azionariato polare riservata loro prioritariamente, nel capitale azionario, pari almeno al 5 per cento;

la quota del 35 per cento di azioni di Poste Italiane che rimarrà, agli esiti dell'operazione di cessione, sotto il controllo indiretto dello Stato attraverso CDP potrebbe innescare un pericoloso conflitto d'interessi degli investitori istituzionali (istituti di credito) con Poste italiane. Potrebbe infatti verificarsi che Cassa depositi e prestiti, maggiore azionista di Poste, sarà contemporaneamente controparte contrattuale nella definizione del rapporto economico tra emittente e collocatore; a ciò si aggiunga che la stessa è in parte controllata dalle Fondazioni bancarie, naturali *competitors* di Poste italiane Spa, il che fa pre-

supporre che anche quel 35 per cento di azioni poste in capo a CDP nel giro di breve tempo verrà messa sul mercato con ciò prefigurando la totale privatizzazione del gruppo;

la cessione della quota del Ministero dell'economia e delle finanze invertirebbe gli attuali rapporti di forza all'interno dell'azionariato: il mercato – i fondi di investimento – arriverebbe a contare i due terzi dell'intera quota azionaria, pensando il doppio di CDP;

è pertanto evidente come la strada prospettata dal Governo sia antieconomica e persino pericolosa qualora il controllo della società dovesse esporsi al condizionamento di investitori istituzionali esteri, quali i fondi speculativi;

l'operazione di dismissione proposta appare inoltre contraddittoria in ragione della contestuale progressiva delega a Poste italiane Spa della gestione di servizi di rilevanza pubblica: da un lato si rende la società un *partner* strategico ed operativo dello Stato, del quale già supplisce parte delle attività, e dall'altro la si svende, al solo fine di incamerare risorse irrilevanti se paragonate alla mole del pubblico indebitamento;

colpisce la completa assenza di un reale confronto del Governo con le parti sociali preoccupate a loro volta da future strategie industriali sempre più dettate da interessi ostili alla coesione sociale, da involuzioni sulla qualità del lavoro sempre più precario, povero e sotto tutelato a vantaggio di un profitto assicurato dal taglio del costo del lavoro, dalla disapplicazione delle regole di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto in un mondo, come quello del recapito e della logistica, in cui le mansioni esterne per le consegne veloci rappresentano il nuovo *core business*;

l'operazione si muove nel solco del processo di privatizzazione dell'ente già avviato nel 2015 dall'allora governo in carica, agli esiti della quale il Tesoro ha ceduto ad investitori istituzionali e, tramite Borsa, a piccoli risparmiatori una prima

quota del capitale sociale di Poste italiane pari al 35 per cento circa del capitale che ha comportato nell'immediato una perdita di 157 milioni di dividendi per lo Stato italiano nell'esercizio di bilancio dello stesso anno. Successivamente, nonostante l'azienda annunziasse « risultati *record* » e uno sviluppo sostenibile orientato al benessere dei dipendenti, la realtà raccontava una storia diversa. Secondo le analisi della Corte dei conti, sezione di controllo sugli enti, le politiche aziendali successive a tale privatizzazione hanno portato a un aumento significativo della flessibilità lavorativa e la crescente precarizzazione dell'occupazione: nel 2016, sono stati registrati 7.036 contratti a tempo determinato, mentre un anno dopo, nel 2017, il numero è aumentato a 14.358, una tendenza proseguita fino ad oggi, ed allo stesso tempo, il numero di dipendenti a tempo indeterminato è diminuito da 131.942 nel 2016 a 106.116 nel 2022;

successivamente nel 2016, quando il governo in carica tentò la cessione di un secondo pacchetto azionario di Poste italiane Spa, la *premier* Meloni, ferocemente

contraria allora ad ogni forma di ulteriore privatizzazione, dai banchi dell'opposizione tuonava: « Poste italiane Spa è un gioiello che deve rimanere in mano italiana e pubblica, è un presidio di legalità e di presenza dello Stato. Ci batteremo in tutti i modi possibili per evitarne la svendita », una posizione totalmente disattesa e smentita oggi che per motivare la decisione dell'esecutivo di procedere ad un ulteriore cambio dell'assetto azionario di Poste italiane ha dichiarato: « La mia idea è ridurre la presenza dello Stato dove non è necessaria e riaffermarla dove lo è »;

quella delineata con l'atto del Governo n. 136 è un'operazione di mera cassa, finalizzata ad abbattere il debito pubblico di insignificanti decimali, attraverso un trasferimento secco di quote della proprietà pubblica a fondi speculativi completamente indifferenti alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla vocazione sociale di Poste italiane,

#### VALUTA NEGATIVAMENTE

lo schema di decreto in oggetto.

Grimaldi.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI UBALDO PAGANO, GUERRA, LAI, MANCINI E ROGGIANI**

La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (Atto n. 136);

premessi che:

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane Spa;

nello specifico, il decreto, che si compone di un solo articolo, al comma 1 regola l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione diretta del Ministero al capitale di Poste Italiane Spa. Tale alienazione dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero;

questa dismissione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL. Tale piano è stato annunciato dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di eco-

nomia e finanza 2023 di fine settembre e prevede la dismissione di *asset* pubblici anche al fine di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL dei prossimi anni;

i giudizi sull'operazione di dismissione delle partecipate pubbliche sono stati sostanzialmente unanimi e negativi. La Corte dei conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle « difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato ». L'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare del Documento di economia e finanza 2023, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli *asset* pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026 sconti ampi margini di incertezza « se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica », nonché un *deficit* in un'ottica prudentiale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto debito pubblico/PIL;

un primo avvio del percorso di dismissioni di *asset* pubblici è stato realizzato lo scorso 20 novembre con la cessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena Spa, per un controvalore complessivo di soli 920 milioni di euro, pari a 2,92 euro per azione. Se la cessione fosse stata effettuata con più cautela e con qualche mese di ritardo, il

Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe incassato diverse centinaia di milioni in più. A dimostrazione di ciò, lo scorso 26 marzo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato e concluso una ulteriore procedura di raccolta ordini per la cessione di 157.461.216 azioni ordinarie di MPS e il collocamento del pacchetto è avvenuto al prezzo di 4,15 euro per un introito di 650 milioni di euro. A valle dell'operazione il Ministero manterrà una quota capitale del 26,73 per cento;

l'alienazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una quota del capitale sociale di Poste italiane Spa, mette sul libero mercato un importante *asset* a controllo pubblico il cui valore strategico è ben superiore agli introiti attesi, senza chiarire al Parlamento e al Paese quali siano le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

la scelta di procedere ad una dismissione così importante, ad oggi la partecipazione pubblica è pari al 65 per cento, ha generato grande preoccupazione tra le lavoratrici e i lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori di Poste italiane Spa, spiazzate dalla inattesa decisione del Governo, hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all'ipotesi di dismissione. La suddetta alienazione, oltre a prefigurare un impatto economico ed occupazionale per la più grande azienda di servizi del Paese, che occupa circa 120 mila dipendenti e con una capillare presenza sul territorio con 12.755 uffici postali e una spiccata vocazione sociale, farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione in Poste; dalle prime stime che circolano tra esperti del settore, la vendita, ai prezzi attuali, dell'intera partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, genererebbe un introito di soli 3,8 miliardi di euro, ossia un controvalore molto al di sotto del reale valore del patrimonio dimesso;

nei prossimi mesi, per arrivare ai 21 miliardi di introiti di maggiori entrate da dismissioni di partecipate pubbliche, dovranno essere necessariamente previste ul-

teriori dismissioni e nel novero delle partecipate pubbliche rientrano altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, Eni, Enel, Snam, Terna e Leonardo;

un programma di dismissioni di tale portata, incentrato soltanto su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico (le dismissioni programmate dal governo equivalgono solo allo 0,7 per cento del debito complessivo delle amministrazioni pubbliche) e determinerebbe invece un rilevante indebolimento del ruolo dello Stato a sostegno del sistema produttivo del Paese, la cessazione di notevoli flussi economici in termini di dividendi per lo Stato e il forte ridimensionamento del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale;

in tale logica rientrano le politiche del Governo orientate a favorire la cessione del controllo della rete TIM – altro importante *asset* strategico del Paese – al fondo infrastrutturale americano KKR, di ITA alla compagnia aerea tedesca Lufthansa e da ultimo l'incerto esito di Acciaierie d'Italia (l'ex ILVA);

valutato che:

la relazione tecnica allegata non fornisce alcuna indicazione sugli effetti di riduzione del debito e della relativa spesa per interessi che potrebbero essere conseguiti per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, né soprattutto una valutazione di massima circa i possibili effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi: basti ricordare che nel 2022 sono stati distribuiti agli azionisti dividendi per 801 milioni di euro, mentre per il 2024 recenti notizie di stampa riportano la destinazione a dividendi di circa 1 miliardo di euro;

anche i sindacati in audizione hanno ribadito che l'operazione, oltre che per i cittadini, è fallimentare anche per le casse dello Stato poiché ipotizzando la cessione dell'intera quota azionaria in capo al Ministero dell'economia e delle finanze (29,26

per cento), ai prezzi correnti di borsa lo Stato incasserebbe circa 3,8 miliardi di euro. Se questa cifra fosse tutta investita a riduzione del debito pubblico (applicando il tasso di interesse di mercato del 4,7 per cento) produrrebbe un risparmio annuo di circa 182 milioni di euro. Peccato che nel 2023 lo Stato ha incassato da Poste 248 milioni di euro. Secondo le organizzazioni sindacali ci sarebbe dunque una perdita netta all'esito dell'operazione;

sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, non vi sarebbe alcuna indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, degli oneri correlati alle operazioni di cessione (per la più parte costituiti dalle commissioni spettanti agli *advisor*);

nel merito, emergono in tutta evidenza i seguenti aspetti critici:

a) in merito all'impatto finanziario dell'operazione, allo stato attuale non sono stati forniti dal Governo elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti dalla dismissione di quote azionarie di Poste italiane Spa e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. Le mancate entrate attese da dividendi, che nel periodo dal 2016 al 2022 sono stati pari a complessivi 1,405 miliardi di euro, non risultano confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, per la più parte costituiti dalle commissioni spettanti agli *advisor*, si provvederà a valere sui proventi incassati, manca del tutto un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima. In assenza di dati certi, l'operazione evidenzia preoccupanti aspetti di trasparenza;

b) la dismissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di

quote azionarie in Poste italiane Spa non risulta collegata, allo stato attuale, al piano industriale dell'azienda. Al contrario, in base all'audizione dei vertici di Poste italiane, sembra che il Piano industriale sia stato predisposto senza tenere conto del nuovo assetto azionario di Poste italiane Spa, con ciò evidenziando una netta dissociazione tra le decisioni del Governo e l'azione del *management* dell'azienda. Resta quindi impossibile valutare l'impatto reale generato dalla suddetta operazione di alienazione e in particolare quale sia la direzione a cui tende un intervento di questo genere, in una azienda che si sta apprestando ad affrontare una profonda trasformazione della propria attività (posta/pacchi) in cui saranno richiesti ingenti investimenti e un impegnativo cambio di mansioni per i lavoratori e quali saranno i riflessi sul mantenimento dei livelli di servizio, sulla capillare offerta sul territorio nazionale e sulla presenza degli sportelli in aree periferiche e interne che già oggi soffrono di una cronica mancanza di presidi istituzionali;

c) la suddetta alienazione, qualora avvenga per l'intero ammontare della quota detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, rischia di invertire, in prospettiva, gli attuali rapporti di forza all'interno dell'azionariato di Poste italiane Spa, in considerazione del fatto che il mercato ed i fondi di investimenti arriverebbero a contare i due terzi dell'intera quota azionaria, pesando il doppio di CDP. Nessun chiarimento è stato fornito su tale aspetto che rischia di riflettersi sulle future scelte di fondo dell'azienda e sugli interessi strategici del nostro Paese;

d) il provvedimento non contiene misure a tutela del risparmio postale. Poste italiane raccoglie il risparmio dei cittadini che nel solo anno 2023 è stato pari a 6.115 milioni di euro di Buoni Postali e a quasi 1 miliardo di giacenze sui libretti postali. Il 60 per cento delle risorse di CDP (oltre 240 milioni di euro) proviene dalla raccolta postale ed è utilizzata per finanziare infrastrutture, grandi opere e piccola imprenditoria. In altre parole, attraverso il risparmio postale, lo Stato sostiene settori stra-

tegici della nostra economia. A fronte di tali importanti dati, il Governo non ha fornito alcun chiarimento e alcuna rassicurazione al Parlamento e ai cittadini;

e) dai contenuti del provvedimento in esame non si comprendono quali siano le linee di indirizzo, le tempistiche, le modalità di esecuzione e gli stati di avanzamento del programma di dismissioni delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze in Poste italiane Spa;

f) appare del tutto inaccettabile il coinvolgimento forzato dei dipendenti di Poste italiane Spa nell'acquisizione di azioni di Poste italiane Spa senza alcuna garanzia dei futuri livelli occupazionali;

rilevato, altresì, che la dismissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle quote azionarie in Poste italiane Spa, a cui si aggiunge l'operazione di acquisizione da parte di Poste italiane Spa del 49 per cento della quota capitale di PagoPA, evidenzia l'utilizzo della più importante azienda italiana di servizi come fonte di finanziamento delle politiche del Governo,

VALUTA NEGATIVAMENTE

lo schema di decreto in oggetto.

Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini,  
Roggiani.

## **VI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Finanze)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	168
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.25 alle 15.35.



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) ..... 169

#### COMITATO DEI NOVE:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A ..... 177

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

#### La seduta comincia alle 11.10.

**Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.**

**C. 1691 Governo, approvato dal Senato.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza si è convenuto, in considerazione dell'elevato numero delle proposte emendative presentate, e tenuto

conto del fatto che si tratta di un provvedimento già approvato dal Senato, di limitare i tempi relativi agli interventi sul complesso degli emendamenti a 5 minuti e a 1 minuto il tempo per l'illustrazione del singolo emendamento, in modo da poter esaminare con la dovuta attenzione tutte le proposte emendative presentate.

Chiede quindi se vi siano deputati che intendano intervenire sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 evidenzia che proprio l'articolo 1 racchiude di fatto la riforma che, come testimoniato dai numerosi emendamenti presentati, il suo gruppo non condivide affatto.

Osserva al riguardo che la riforma deriva dagli obiettivi indicati nel PNRR che però sono stati decisamente travisati. Il PNRR chiedeva di adeguare ai concetti di Industria 4.0 i *curricula* e le competenze richieste dal Paese. Qui si è andati ben oltre portando gli istituti tecnici e professionali a essere subordinati al contesto aziendale di un territorio specifico, con ciò tradendo i principi relativi all'istruzione e alla formazione. Tutto ciò si

evincesse anche dal lessico utilizzato nel provvedimento che parla di « filiera formativa » e di « addestramento » degli studenti che vengono messi al servizio delle aziende anziché ricevere un adeguato sapere tecnico.

Giudica, altresì, non condivisibile, il metodo adottato dal Governo e dalla maggioranza nell'elaborazione della riforma che oltretutto è stata bocciata da tutti i soggetti auditi e dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: mentre il Senato approvava il disegno di legge, alla Camera il Governo ha anche emanato un nuovo schema di decreto sminuendo ancora di più il ruolo del Parlamento, prevedendo un'adesione da parte delle scuole che tuttavia non hanno aderito. In pratica questa riforma non fa altro che dare alle famiglie l'illusione che le scuole formeranno i giovani al lavoro ma invece si crea un'ipersettorializzazione specializzando le persone a lavorare in una specifica azienda.

Sottolinea, quindi come gli emendamenti presentati dal suo gruppo sono in gran parte soppressivi perché non si condivide il contenuto del provvedimento nel suo complesso, creando oltretutto un'evidente disparità territoriale in nome di un'autonomia differenziata del tutto sballata.

Il provvedimento complica anche il reclutamento perché non si comprende quanta didattica sarà delegata agli esperti aziendali mentre la classe docente che dovrebbe poter svolgere il proprio lavoro non viene adeguatamente coinvolta nell'insegnamento. La riforma oltretutto diventa una formazione gratuita a vantaggio delle aziende.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sul complesso emendamenti riferiti all'articolo 1 evidenzia che non è un caso che il primo emendamento depositato dal suo gruppo sia soppressivo dell'intero articolo 1. Esprime quindi un orientamento decisamente contrario rispetto alla riforma della filiera formativa tecnologico professionale in esame sulla quale il loro dissenso è radicale e netto.

Segnala, al riguardo, le varie disposizioni emanate dal Ministro che dividono gli studenti in due: i sommersi e i salvati, quelli che sono destinati a diventare classe dirigente e quelli che sono destinati a essere mano d'opera, manovalanza, precariato, sottopagati e per giunta senza diritto a essere formati. Ritieni, infatti che la riforma vada esattamente in questa direzione, stabilendo un percorso per i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici che disegna un destino. Questo percorso non prepara per l'università, per diventare un cittadino consapevole, per comprendere il mondo nella sua complessità ma prevede una formazione professionalizzante che viene decisa dalle imprese del territorio. Dunque si decide il destino degli studenti e si scaricano i costi delle aziende sul bilancio dello Stato.

Ricorda che in passato le aziende formavano i lavoratori mentre oggi le imprese non vogliono investire nella formazione dei lavoratori e pretendono che i ragazzi escano dalle scuole già formati rispetto allo specifico lavoro che dovranno svolgere nelle loro fabbriche.

A Casarano, dove si trova il distretto delle calzature di lusso, i ragazzi impareranno a scuola a fare le scarpe rischiando che le loro competenze divengano rapidamente obsolete e inutili qualora il distretto della scarpa di lusso si spostasse in Cina o altrove.

Giudica quindi inaccettabile l'impianto di fondo del provvedimento che rappresenta una truffa per le famiglie e una condanna per gli studenti che meritano invece di ricevere una formazione di qualità. Ritieni che si dovrebbe offrire più tempo alla scuola, più competenze e una prospettiva di vita fondata sulla libertà di scegliere perché a 14 anni non si è in grado di capire chi si vuole essere nella vita.

Irene MANZI (PD-IDP) stigmatizza anzitutto l'iter frettoloso svolto al Senato che non ha consentito di prendere in considerazione le istanze emerse dalle audizioni. Oltre a ciò mentre si stava esaminando il provvedimento al Senato, con un nuovo schema di decreto, il Governo chiedeva alle

scuole di avviare un'ulteriore sperimentazione.

Ritiene che il provvedimento in esame presenti forti criticità dal momento che mancano le linee guida di carattere nazionale e gli obiettivi che i docenti dovranno seguire. Non basta ridurre un percorso formativo da 5 a 4 anni se non si ha in mente quali debbano essere le risorse per orientare gli studenti, per formare i docenti nell'ambito di questa nuova sperimentazione. Nel giudicare preoccupante che si voglia, anche in ambito formativo, prevedere una sorta di autonomia differenziata, osserva, altresì, come il testo risulti piuttosto confuso anche rispetto all'avvio dei *campus* nonché riguardo ai compiti attribuiti allo Stato e alle regioni. In tale contesto ribadisce che sarebbe stato di gran lunga preferibile che ci si prendesse il tempo necessario anche per la riforma dell'istruzione tecnica per mettere in campo una strategia con una visione più ampia che sia davvero utile per la scuola anche per prendere in considerazione le osservazioni critiche del Consiglio superiore dell'istruzione.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE) ringrazia la sottosegretaria Frassinetti e condivide la volontà di voler rimettere in ordine la formazione tecnico-professionale, sottolineando però come il testo in esame, così come è scritto, purtroppo non sembra risolvere il problema ma anzi pare aggiungere un tassello di complicazione. Pur valutando positivamente la valorizzazione della formazione professionale e il coinvolgimento delle aziende, ritiene necessario anzitutto chiedersi a cosa serva realmente la scuola superiore.

In tale contesto ritiene che la scelta di accorpare gli ITS e la formazione professionale sia una scelta arbitraria e anacronistica. Rileva come la formazione impartita in età adolescenziale sia cosa ben diversa dall'istruzione superiore: nella fase adolescenziale l'educazione italiana non ha mai distinto tra gli studenti, prevedendo un'offerta comune che consentisse di avviarsi a qualunque percorso futuro e mentre gli Stati Uniti e la Francia ora prendono ad esempio tale modello per evitare che i

giovani si trovino costretti a scegliere troppo presto, noi cambiamo rotta. Nella fase adolescenziale bisogna fornire agli studenti gli strumenti per poter poi scegliere in futuro e non precludere le scelte fin da questa fase.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.1 soppressivo dell'articolo 1 evidenziando l'importanza di non subordinare la scuola e la formazione superiore agli interessi delle aziende così come è emerso anche nel corso delle audizioni svolte. Richiama altresì le forti criticità espresse dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sul provvedimento in esame.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.2 ne illustra le finalità evidenziando come nel parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sullo schema di decreto già esaminato se si è evidenziato che la mancata presenza degli sei nella prevista sperimentazione rappresenti una visione ancorata la separazione tra l'istruzione liceale quella tecnica limitando i passaggi dalla sperimentazione tra indirizzi percorsi differenti. Al riguardo stigmatizza l'intenzione di voler separare i percorsi formativi degli studenti scelta che a suo giudizio è molto grave.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.1 stigmatizza il ruolo attribuito alle aziende del percorso formativo tecnico ritenendo sbagliato che gli studenti diventino di fatto lavoratori dipendenti delle aziende coinvolte anziché seguire le proprie inclinazioni personali.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.1 giudica assai sbagliata la scelta di delegare la formazione tecnico professionale alla formazione svolta nell'ambito di specifiche aziende presenti sul territorio in cui risiede l'Istituto tecnico. Nel ricordare come in passato i destini esistevano centri di formazione professionale a livello nazionale si chiede se anticipare una formazione altamente specializzata rischi di non tener conto dei progressi e delle innovazioni tecnologiche proprio in ambito produttivo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Caso 1.1 e Piccolotti 1.2.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.3 ne illustra le finalità evidenziando il rischio che gli studenti a seguito della formazione ricevuta nell'ambito di uno specifico territorio siano poi di fatto obbligati a rimanere legati a quel territorio per essere inseriti nel mondo del lavoro.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.3 ricorda come la formazione superiore della scuola italiana sia stata sempre presa ad esempio in quanto finalizzata a fornire uno spirito critico nella costruzione degli individui. Al riguardo osserva che l'impianto della riforma in discussione avrà come conseguenza che i ragazzi che studieranno nei territori più disagiati avranno una formazione più scadente.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.3 stigmatizza in particolare la formulazione del comma 2 del nuovo articolo 25-*bis* che dispone che all'attuazione della riforma si provveda ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e comunque in assenza di esuberanti di personale. Al riguardo stigmatizza il fatto che neanche con questa riforma sarà possibile assumere i docenti precari.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), sottoscrive l'emendamento Caso 1.3 richiamando

l'attenzione del Governo sull'esclusione dei licei dalla prevista formazione in ambito aziendale, scelta che comporterà che i licei non avranno nulla a che fare con il mondo del lavoro.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), sottoscrive l'emendamento Caso 1.3 stigmatizzando come al comma 2 del nuovo articolo 25-*bis* sia previsto che la riforma avvenga ad invarianza delle dotazioni organiche e oltretutto senza ulteriori risorse finanziarie.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.3.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.4 sottolinea che alla riforma prevista nel provvedimento in esame si sovrappone la sperimentazione prevista dallo schema di decreto del Governo recentemente esaminato dalla Commissione Cultura. Tale circostanza creerà certamente una situazione di totale caos dal momento che nello stesso istituto potranno aver luogo contemporaneamente sperimentazioni diverse.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.4 evidenzia come la maggioranza con i provvedimenti recenti relativi alla formazione tecnica professionale voglia dimostrare di essere particolarmente fittiva ma in realtà non riesce a prevedere interventi che abbiano una loro coerenza e razionalità. In particolare evidenzia come resti abbastanza fumoso il ruolo attribuito agli esperti delle aziende che dovrebbero essere coinvolti nella formazione come peraltro evidenziato anche dai sindacati che, esprimendo un orientamento decisamente contrario alla riforma, hanno oltretutto evidenziato il rischio relativo alla riduzione di posti di lavoro per i docenti.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.4 evidenzia come la riforma prevista per la formazione tecnica e professionale rappre-

senti un'anticipazione dell'autonomia differenziata assai pericolosa.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), sottoscrive l'emendamento Caso 1.4 evidenziando come con la riforma in esame si metta in discussione la competenza statale in materia di istruzione. Al riguardo ritiene che tale scelta rappresenti un crinale pericoloso e invita la maggioranza a riflettere.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.4.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.7 ne illustra le finalità evidenziando come anche la prevista riforma degli ITS non sia stata completamente attuata in alcune regioni.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.7 evidenzia come il riferimento agli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0 sia assai incomprensibile dal momento che tale piano è stato defianziato.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.7 giudica del tutto sbagliata la scelta di voler programmare la formazione specialistica degli studenti così in anticipo senza tener conto che alla conclusione del percorso formativo proprio l'azienda specifica coinvolta nella formazione potrebbe essere stata chiusa. Al riguardo cita il caso degli stabilimenti Stelantis e della Peugeot.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), sottoscrive l'emendamento Caso 1.7 evidenziando come la riforma in esame non risponde assolutamente alle esigenze educative culturali e professionali delle giovani generazioni.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), sottoscrive l'emendamento Caso 1.7 sottolineando l'importanza che ha avuto il Piano nazionale Industria 4.0 che oggi viene erroneamente legato alla riforma della formazione tecnologico-professionale.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.7.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.9 ne illustra le finalità evidenziando come la riforma in esame non abbia assolutamente presenti le esigenze formative e di istruzione degli studenti.

Irene MANZI (PD-IDP), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.9 evidenziando l'importanza che la riforma in esame tenga nella debita considerazione le esigenze formative degli studenti. Più in generale stigmatizza il ruolo che la riforma attribuisce alle regioni senza peraltro prevedere delle linee guida di intervento in un settore come quello dell'istruzione in cui la competenza dello Stato è prevalente.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.9 preannunciando il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.9.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.10 ne illustra le finalità ribadisce l'importanza che gli istituti tecnici e professionali forniscano agli studenti delle competenze adeguate giudicando assai sbagliata la scelta di prevedere che gli studenti diventino di fatto gli operai delle aziende del territorio coinvolte nella formazione.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.10 evidenzia come la scelta di programmare in anticipo una formazione professionale altamente specializzata rischia di andare nella direzione opposta a quella che ci si vuole prefiggere.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.10 ritenendo opportuno che si faccia riferimento alle esigenze formative degli studenti piuttosto che a quelle professionali.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.10 invitando il Governo e la maggioranza a prendere in considerazione almeno alcune delle proposte emendative presentate al fine di dare maggiore rilievo e spazio al futuro delle giovani generazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.10.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.11 ne illustra le finalità evidenziando come la scuola debba fornire saperi e competenze anche tecnici e dare strumenti agli studenti ma non fornire una formazione strettamente professionalizzante.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.11.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.12 ne illustra le finalità evidenziando come nella formazione dell'orientamento degli studenti dovrebbe essere dato il giusto ruolo anche alle imprese culturali e ricreative.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.12 ritiene condivisibile l'obiettivo tipo di rimodulare il percorso formativo scolastico in ambito tecnologico e professionale ma giudica riferimento agli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0 del tutto fuorviante giudicando, altresì, eccessivamente vago il ruolo che viene attribuito agli esperti delle aziende nella formazione degli studenti.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.12 evidenziando l'opportunità di espungere dal testo della riforma il riferimento alle esigenze delle singole aziende.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.12 giudicando fuorvianti e stridenti rispetto agli obiettivi le definizioni utilizzate dal testo in esame. Al riguardo ritiene opportuno intervenire con un provvedimento di riforma

della formazione tecnica ma non condivide la scelta di limitarla ad uno specifico settore produttivo.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.12.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.13 ne illustra le finalità ritenendo necessario sopprimere il riferimento alle esigenze del settore produttivo al fine di non incastrare gli studenti in un percorso predefinito.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.13 evidenzia come gli interessi industriali siano assai diversi tra le regioni e che l'obiettivo di una riforma di un settore importante dell'istruzione debba essere quello di assicurare l'unità della formazione su tutto il territorio nazionale.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.13 stigmatizza la scelta del Governo di asservire la scuola alle aziende cui viene attribuito un ruolo del tutto fuorviante nella formazione. Richiama quindi l'attenzione del Governo e della maggioranza sui principi costituzionali in materia di istruzione.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), sottoscrive l'emendamento Caso 1.13 ribadendo l'importanza di riconoscere un ruolo anche alle imprese culturali.

Irene MANZI (PD-IDP), sottoscrive l'emendamento Caso 1.13 evidenziando l'importanza che le finalità formative prevalgano sulle esigenze produttive delle aziende territoriali.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), sottoscrive l'emendamento Caso 1.13 condividendone le finalità e giudicando la formulazione del testo del tutto priva di senso. Al riguardo sottolinea l'importanza che il diritto all'istruzione degli studenti vada tutelato in modo adeguato.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.13.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.15 ne illustra le finalità evidenziando come il richiamo al Piano nazionale Industria 4.0 non determini il rischio di un'eccessiva settorializzazione delle competenze degli studenti impedendo la formazione di un sapere critico autentico.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.15 invita il Governo e la maggioranza a riflettere sugli effetti complessivi della riforma in esame che rischia di far uscire i ragazzi da tale percorso con una formazione eccessivamente ristretta.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.15 condividendo le considerazioni svolte dal collega Caso. Ritiene infatti che la riforma non aiuti gli studenti ad aprire la mente ma, al contrario, ostacoli il pensiero astratto. Al riguardo ricorda come l'imprenditore Marchionne avesse una laurea in filosofia.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.15 ribadendo come gli obiettivi della riforma degli istituti tecnologici e professionali non possano essere quelli del Piano nazionale 4.0 ormai assai risalente nel tempo.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.15.

Antonio CASO (M5S), illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 1.16

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.16 richiama l'attenzione circa l'importanza di assicurare agli studenti la costruzione del proprio futuro evitando la creazione di semplici luoghi di addestramento professionale.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.16

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.17 evidenzia l'importanza di rinviare l'inizio della sperimentazione almeno all'anno scolastico 2025/2026 al fine di consentire a tutti gli istituti di adeguarsi alla nuova disciplina.

Irene MANZI (PD-IDP), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.17 giudicando assai condivisibile il rinvio al prossimo anno scolastico della sperimentazione della nuova riforma.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.17 ricordando quanto espresso nel parere dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione circa il rischio che la riforma in esame abbia come unico risultato quello di abbreviare il percorso formativo a quattro anni.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.17 sottolinea l'estrema brevità del termine previsto per l'avvio della sperimentazione della riforma, termine che non consentirà l'avvio delle classi. Al riguardo si chiede perché non si possa rinviare al prossimo anno scolastico.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.17 richiamando l'attenzione della Commissione anche sul fenomeno dell'abbandono scolastico da parte degli studenti delle scuole medie. Al riguardo ritiene doveroso immaginare un percorso di riforma che renda attrattive i nuovi percorsi formativi.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori richiama l'attenzione della Presidenza sulla concomitanza della convocazione della Commissione antimafia che la costringe ad abbandonare i lavori su un provvedimento assai rilevante. Chiede pertanto alla Presidenza di riferire al Presidente della Camera la questione della concomitanza dei lavori tra diversi organismi parlamentari, circostanza che per i gruppi minori rappresenta dav-

vero una limitazione delle prerogative parlamentari.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori si associa alle considerazioni svolte dalla collega Piccolotti circa l'estrema difficoltà di garantire la presenza nei diversi organismi parlamentari da parte dei componenti dei gruppi di minore consistenza.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, nel comprendere la questione posta dai colleghi intervenuti sull'ordine dei lavori si impegna a riferire anche al Presidente della Camera le criticità sollevate.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.17.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.18 ne illustra le finalità evidenziando che anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione abbia evidenziato l'impossibilità di avviare la sperimentazione a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.18.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.19 ne illustra le finalità evidenziando come sia doveroso rinviare l'entrata in vigore della sperimentazione per il rispetto dovuto alla scuola ai docenti e alle famiglie.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.19.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.21 ribadisce l'importanza di avviare la riforma prevedendo tempi di adeguamento da parte degli istituti congrui rispetto alla complessità della nuova disciplina senza salti nel vuoto.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.21.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.22 osserva come il ruolo attribuito agli esperti aziendali dovrebbe prevedere la redazione di linee guida cui uniformarsi. Rileva altresì come sia opportuno prevedere tempi adeguati per la formazione dei docenti in vista dell'avvio della riforma.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.22.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.23 ne illustra le finalità evidenziando che se si consentisse lo slittamento dell'avvio della riforma all'anno scolastico 2025/2026 sarebbe possibile anche conoscere i risultati delle precedenti sperimentazioni.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.24 evidenzia come anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha sottolineato la necessità di garantire tempi adeguati per l'avvio della riforma anche in considerazione del ruolo attribuito a diversi soggetti che dovranno cooperare nella formazione e in vista della creazione dei previsti campus.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1.23, Caso 1.24 e Piccolotti 1.25.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.26 ne illustra le finalità evidenziando la necessità di espungere il riferimento ai percorsi formativi relativi agli Istituti tecnologici superiori al fine di non legare la formazione del secondo ciclo di istruzione a quella superiore.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.26.

Antonio CASO (M5S), illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 1.27 volto a sopprimere il riferimento ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore dal testo in esame.



Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), sottoscrive l'emendamento Orrico 1.27 giudicando un errore legare il liceo tecnico professionale ai percorsi universitari.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.27.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, nell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.30.**

**COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

**Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.**

**C. 982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità .....	178
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	178
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento 1.6 del relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	184
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta emendativa approvata</i> ) .....	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	183
ERRATA CORRIGE .....	183

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.50.

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Inter-*

*viene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.**

**C. 1018 Foti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, segnala preliminarmente che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per

lo svolgimento della discussione generale nella seduta del 12 aprile.

Avverte che sono stati presentati 17 subemendamenti all'emendamento 1.6 del relatore (*vedi allegato 1*) e che il subemendamento Ilaria Fontana 0.1.6.1 è irricevibile limitatamente alla parte consequenziale in quanto non riferito al testo della proposta emendativa.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, ribadisce il parere contrario espresso nelle precedenti sedute sugli identici emendamenti 1.1. Gadda, 1.2. Simiani, 1.3. Bonelli e 1.4. Ilaria Fontana (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 e del 26 marzo 2024*). Esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.6.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI esprime parere conforme al relatore sui subemendamenti ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6 del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 1.1. Gadda, 1.2. Simiani, 1.3. Bonelli e 1.4. Ilaria Fontana (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 marzo 2024*).

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sul proprio subemendamento 0.1.6.1, chiede ai deputati della maggioranza e al rappresentante del Governo, in modo propositivo, quale sia la *ratio* della proposta in esame, sostanzialmente modificata dall'emendamento presentato dal relatore per tentare – a suo giudizio invano – di superare le numerose criticità di carattere costituzionale evidenziate nel corso delle audizioni. La limitazione della portata dell'articolo 71 del codice del terzo settore configura a suo avviso un quadro discriminatorio nei confronti di alcune associazioni di promozione sociale, andando a toccare i principi sanciti dagli articoli 8 e 20 della Costituzione. Rammenta il lungo iter della proposta in esame, avviatosi già nella passata legislatura e conclusosi con l'approvazione dell'emendamento soppressivo presentato dalla

allora relatrice appartenente al suo gruppo, a quel tempo in maggioranza. Il testo come riformulato configura un quadro molto diverso da quello delineato dalla proposta di legge originaria, sul quale andrebbe a suo avviso avviato un nuovo dibattito.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intendendo svolgere un ragionamento complessivo sull'iter della proposta in esame, più che sul subemendamento che in ogni caso condivide, ricorda che nella scorsa legislatura l'iter della proposta di legge non si è concluso e che, in questa legislatura, con una diversa maggioranza, si sta andando avanti a fronte, però, delle forti sottolineature di incostituzionalità avanzate dagli auditi, che a suo avviso permangono anche sul testo come modificato dall'emendamento del relatore. Ritiene che la proposta rappresenti uno strumento per la campagna elettorale, malcelando la volontà di introdurre dei divieti all'esercizio della libertà di culto soprattutto per gli appartenenti alla religione musulmana. Giudica questo un errore, nel particolare momento storico che il Paese sta vivendo, errore motivato dalla paura di essere surclassati culturalmente da un altro popolo. Osserva che si tratta di un atteggiamento tipico di uno stato debole, che deve affermarsi vietando, mentre lo Stato italiano è a suo giudizio forte e autorevole, con una cultura millenaria e quindi capace di includere e di allargare la discussione. L'immigrazione rappresenta un elemento ineludibile delle dinamiche demografiche attuali e va, a suo giudizio, semplicemente gestito in modo adeguato. Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole sui subemendamenti presentati dagli altri gruppi di opposizione e il voto contrario sulla proposta di legge ricordando che il proprio gruppo ha presentato un solo emendamento di carattere soppressivo.

La Commissione respinge, limitatamente alla parte ammissibile, il subemendamento Ilaria Fontana 0.1.6.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, avverte che il

subemendamento Bonelli 0.1.6.2 si intende decaduto.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.6.3 che intende ribadire il principio della libertà delle confessioni religiose indipendentemente dalle intese stipulate con lo Stato italiano. Ritiene che la proposta di legge, che ha il solo effetto di discriminare le associazioni di promozione sociale che non hanno stipulato intese con lo Stato, costituisca un mero strumento di propaganda elettorale. Ritiene invece che occorra prestare la necessaria e doverosa attenzione rispetto alle modifiche che si intendono introdurre e mette in guardia maggioranza e Governo da interventi affrettati sull'articolo 71 del codice del terzo settore, che insiste su principi costituzionalmente tutelati. Non comprende e si dispiace per il silenzio della maggioranza, non essendoci termini di scadenza che impongono un'approvazione veloce del provvedimento, e auspica che ci possa essere un sano dibattito parlamentare, seppur con posizioni differenti. Invita infine ad approfondire nuovamente quanto emerso a seguito delle audizioni svolte relativamente ai profili di incostituzionalità che sono stati evidenziati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ilaria Fontana 0.1.6.3 e 0.1.6.4.

Chiara BRAGA (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 0.1.6.5. Osserva che, come già evidenziato da altri deputati, la *ratio* della norma è chiara, come lo era già nelle passate legislature, e stupisce che una forza di maggioranza la consideri una priorità e uno dei punti qualificanti del calendario dei lavori dell'Assemblea a fronte di problemi ben più gravi come quello dei conti pubblici evidenziato oggi in audizione dal Ministro dell'economia. Nel ricordare le problematiche di carattere costituzionale evidenziate nel corso delle audizioni, osserva che anche le diverse formulazioni della proposta di legge che si sono succedute presumibilmente per tentare di aggirare tali profili e che sono

confluite nell'emendamento del relatore in discussione ne denotano il carattere strumentale, dal momento che solo per alcune attività di culto vengono previsti requisiti aggiuntivi, demandati peraltro al Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero della salute – sul quale *nulla questio* – e il Ministero dell'interno che non capisce come possa intervenire su requisiti di carattere urbanistico ed edilizio. Nel ribadire il carattere strumentale della proposta di modifica, ritiene che sia chiara la volontà di discriminazione, facendo valere una presunta ragione di sicurezza. L'assunto da cui si parte – ossia che l'esercizio del culto da parte di alcune confessioni religiose costituisca un pericolo – è non solo errato, come dimostrano i dati che evidenziano i maggiori pericoli nella rete, ma anche anticostituzionale. Ritiene doveroso che sul decreto, su cui sono chiamati a intervenire anche ministeri che non hanno competenza, si esprimano le Commissioni parlamentari competenti e chiede pertanto al relatore e al Governo una revisione del parere espresso sul subemendamento 0.1.6.5, deducendosi altrimenti che si intende solo strumentalizzare una questione delicata e seria.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.1.6.5.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.6.6 che va nella medesima direzione indicata dalla collega Braga. A suo avviso, il decreto ministeriale avrà la sola funzione di ritardare la semplificazione già prevista dalla normativa vigente e l'utilizzo dei locali da parte delle associazioni di promozione sociale che praticano alcune confessioni religiose. Nel segnalare che sarebbe opportuno riqualificare il contesto urbanistico di riferimento rendendolo più inclusivo, ritiene invece che i criteri in questione sono di fatto orientati a limitare specifiche attività di culto e sono ritagliati sulle attività svolte dalla comunità islamica.

La Commissione respinge il subemendamento Ilaria Fontana 0.1.6.6.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Ilaria Fontana 0.1.6.7, osserva che riporta correttamente il decreto ministeriale al criterio del carico urbanistico anziché a criteri quali la modalità di esercizio delle diverse forme di culto, che non intende a cosa possa riferirsi, se alla postura, all'abbigliamento o ad altro, o alla concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali. Immagina che una formulazione così bizzarra della norma serva solo per annacquare un contenuto iniziale palesemente incostituzionale, senza eliminare le criticità della disposizione, anzi rischiando di definire una norma inapplicabile e priva di senso. Chiede quindi al relatore e al rappresentante del Governo di riflettere su un'eventuale riformulazione che riporti la formulazione a criteri di buon senso, senza esporre il Parlamento a giudizi di bassa qualità della produzione legislativa.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) osserva che i passaggi introdotti dall'emendamento del relatore complicheranno ulteriormente la vita degli enti locali, considerata l'operatività dei vari regolamenti edilizi. Il Governo dovrebbe avere l'unico obiettivo di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, cosa attualmente già garantita, e non certo quello di burocratizzare ulteriormente procedimenti che già ad oggi risultano abbastanza complicati. Invita i colleghi della maggioranza e il rappresentante del Governo a riflettere sulle difficoltà burocratiche ed economiche cui andrà incontro un'associazione che volesse aprire una sede, a seguito dell'approvazione della proposta. Ritiene che nuove regole debbano essere approvate soltanto qualora vi fosse un reale pericolo per la sicurezza dei cittadini, rischiando altrimenti di generare confusione anche per situazioni del tutto innocue quali centri di incontro giovanili o centri anziani. Fa quindi un appello serio ed accorato alle forze di maggioranza e al Governo affinché non si complichino una situazione già di per sé complessa, in accordo con la direzione da sempre proclamata di voler sburocratizzare le procedure, e auspica che si possa prendere una deci-

sione saggia che non ostacoli il mondo associativo, ma lo promuova.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ilaria Fontana 0.1.6.7 e 0.1.6.8.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Ilaria Fontana 0.1.6.9, giudica l'iniziativa legislativa in discussione irresponsabile e non lungimirante. Fa riferimento, al riguardo, al presupposto a cui fa riferimento l'emendamento in discussione, laddove si prevede che il decreto tenga conto dell'impatto sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici. Il voler ostacolare l'esercizio di un culto non riconosciuto da intese con lo Stato sulla base di presupposti di sicurezza veicola l'idea che chiunque pratici tali culti debba essere considerato un soggetto pericoloso o tale da arrecare danno. Gestire situazioni delicate come quelle di cui si discute con divieti è a suo avviso un grave errore, come la storia ha dimostrato in passato, e rischia di trasformarsi in una situazione difficilmente controllabile.

La Commissione respinge il subemendamento Ilaria Fontana 0.1.6.9.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sul subemendamento Ilaria Fontana 0.1.6.10, stigmatizza la mancanza di chiarezza e non comprende sulla base di quale istruttoria si è evinto che la sicurezza è messa a rischio dalle sole confessioni religiose non regolate da intese con lo Stato. Stigmatizza l'atteggiamento di continuare a voler dividere, alimentando i contrasti che invece andrebbero smussati, e a voler discriminare tra loro le organizzazioni del terzo settore. Assicura che non si tratta assolutamente di considerazioni di parte, dal momento che l'approvazione della proposta in esame porterà il Paese ad una posizione critica verso una comunità che dovrebbe invece essere accolta. Ritiene infine che si tratta di una norma pretestuosa, ridondante e lesiva del principio di ragionevolezza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ilaria Fontana 0.1.6.10 e 0.1.6.11.

Rachele SCARPA (PD-IDP) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.1.6.13.

La Commissione, con distinte votazioni respinge i subemendamenti Bonelli 0.1.6.13. e Ilaria Fontana 0.1.6.12.

Rachele SCARPA (PD-IDP) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.1.6.14, che prevede che per l'emanazione del decreto siano correttamente sentite tutte le confessioni religiose, in quanto la proposta del relatore intende colpire la sola comunità islamica, quando è molto frequente anche per altre comunità l'uso promiscuo di locali per attività di culto e di promozione sociale.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.1.6.14.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.6.15, che prevede che nelle more dell'emanazione del decreto si applichi la disciplina previgente, che rispetta gli articoli 8 e 20 della Costituzione e dell'indifferenza funzionale delle destinazioni d'uso. Osserva che la proposta che si intende approvare, sulla quale già dichiara il voto contrario del proprio gruppo, è del tutto pretestuosa. Ricorda che anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di intervenire sulla questione con un parere del marzo 2018, in senso contrario rispetto a quanto oggi invece si intende intervenire. L'emendamento del relatore non è a suo avviso condivisibile perché intende aggiustare, senza riuscirci, una formulazione iniziale assurda.

La Commissione respinge il subemendamento Ilaria Fontana 0.1.6.15.

Augusto CURTI (PD-IDP) sottoscrive il subemendamento Bonelli 0.1.6.16 che prevede, analogamente al precedente subemendamento, l'applicazione della disciplina previgente nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale. Giudica anch'egli l'iniziativa della maggioranza irresponsabile, paventando il rischio che non si abbia completa consapevolezza delle ricadute che conseguirebbero all'approva-

zione di tale proposta. Si tratta infatti di un tema molto serio, che va affrontato con impegno, senza percorrere la scorciatoia del populismo e del consenso immediato, ma volendo trovare soluzioni serie e definitive.

La Commissione respinge il subemendamento Bonelli 0.1.6.16.

Sara FERRARI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Manes 0.1.6.17, dichiarando di non riuscire a comprendere come mai sia stato espresso un parere contrario con riguardo ad una proposta che chiede di fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia urbanistica.

La Commissione respinge il subemendamento Manes 0.1.6.17.

Chiara BRAGA (PD-IDP) giudica umiliante l'atteggiamento della maggioranza che ha inteso ignorare tutte le questioni poste dalle opposizioni in modo costruttivo, anche al fine di approfondire una valutazione circa la solidità giuridica della proposta e la sua applicabilità. Il silenzio del relatore e del Governo che ha caratterizzato il dibattito denota un imbarazzo e una difficoltà a fornire una risposta alle questioni poste, volendosi consumare l'ennesima forzatura su questo tema. Sorprende poi che i colleghi di Forza Italia, che dovrebbero rappresentare il pensiero liberale e che sulla difesa della libertà hanno costruito la loro tradizione politica, si schierino favorevolmente rispetto a una simile proposta, che ha solo uno scopo strumentale e propagandistico in vista delle elezioni. Dovrebbe invece, a suo avviso, prevalere l'esigenza di approvare disposizioni utili e che non mortifichino l'intelligenza e il buon senso. Nel segnalare che la Commissione si accinge ad approvare una norma che darà origine a ricorsi e a pronunce della Corte costituzionale, invita pertanto i colleghi che rappresentano la destra liberale ad un sussulto a favore della difesa delle libertà.

La Commissione approva l'emendamento 1.6 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.6 del relatore, risulta assorbito l'emendamento Foti 1.5.

Avverte inoltre che è esaurito l'esame delle proposte emendative e che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 277 del 26 marzo 2024, a pagina 123: Alla prima colonna, alla ventisettesima riga dopo la parola: riformulazione, sono aggiunte le seguenti: attraverso la presentazione di un emendamento del relatore,.

## ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti.**

**EMENDAMENTO 1.6 DEL RELATORE  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, sopprimere la parte principale.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire le parole da: alle associazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: agli enti del Terzo settore che svolgono le attività di cui all'articolo 5 nel rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza dei locali e dei requisiti di agibilità dell'immobile.*

**0.1.6.1.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)**

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte principale, sostituire le parole: articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: articoli 8 e 20 della Costituzione.*

*Conseguentemente, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole da: attività di culto fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza dei locali e dei requisiti di agibilità dell'immobile. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono individuati criteri e condizioni per la predisposizione di piani di rigenerazione urbana mediante la riqualificazione e il riuso di aree e di beni immobili inutilizzati, nonché*

per il riconoscimento di contributi e incentivi per interventi di autorecupero degli immobili di cui al primo periodo.

**0.1.6.3.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte principale, sostituire le parole: articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: articoli 8 e 20 della Costituzione.*

*Conseguentemente, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole da: attività di culto fino alla fine della lettera, con le seguenti: nel rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza dei locali e dei requisiti di agibilità dell'immobile.*

**0.1.6.4.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.*

**0.1.6.5.** Bonelli, Braga.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole da: tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto fino a: locali interessati con le seguenti: disciplina esclusivamente gli aspetti legati al carico urbanistico delle attività svolte, prescindendo dall'eventuale intesa*



di cui al presente comma, senza tenere in alcuna considerazione tipologia e caratteristiche della forma di culto.

**0.1.6.6.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole da:* tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto *fino a:* locali interessati *con le seguenti:* disciplina esclusivamente gli aspetti legati al carico urbanistico delle attività svolte senza tenere in alcuna considerazione tipologia e caratteristiche della forma di culto.

**0.1.6.7.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sopprimere le parole:* e accessibilità dei locali.

**0.1.6.8.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sopprimere le parole:* dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici.

**0.1.6.9.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sopprimere le parole:* e sui singoli edifici.

**0.1.6.10.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sopprimere le parole:* o giornaliera.

**0.1.6.11.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), dopo le parole:* per la libertà di culto *aggiungere le seguenti:* di qualsiasi confessione religiosa.

**0.1.6.13.** Bonelli, Scarpa.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), dopo le parole:* per la libertà di culto *aggiungere le seguenti:* e nei confronti di specifiche fedi religiose.

**0.1.6.12.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , sentite tutte le confessioni religiose.

**0.1.6.14.** Bonelli, Scarpa.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma si applica la disciplina previgente.

**0.1.6.15.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, secondo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, primo periodo.

**0.1.6.16.** Bonelli, Curti.

*All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di urbanistica.

**0.1.6.17.** Manes, Schullian, Steger, Gebhard.

*Al comma 1, dopo le parole:* periodo: *aggiungere le seguenti:* Fatto salvo quanto

previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

a) *sostituire le parole:* del presente comma *non con le seguenti:* del primo periodo.

b) *sostituire le parole da:* , anche occasionalmente, *fino alla fine del comma con le seguenti:* attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed

il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al secondo periodo tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto, ed è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**1.6.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti.**

**PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: periodo: aggiungere le seguenti:* Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

a) *sostituire le parole:* del presente comma *non con le seguenti:* del primo periodo.

b) *sostituire le parole da:* , anche occasionalmente, *fino alla fine del comma con le seguenti:* attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al secondo periodo tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto, ed è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**1.6.** Il Relatore.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	188
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	191
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Avs</i> ) .....	193
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i> ) .....	197
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Pd-Idp</i> ) .....	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	190

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i trasporti con il Parlamento Matilde Siracusano.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio BALDELLI (FDI) formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, il Gruppo del Movimento 5 Stelle e il Gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista hanno presentato proposte alternative di parere (*vedi allegati 2, 3 e 4*).

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime un orientamento positivo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) sottolinea che nella proposta di parere contrario presentata dalla sua forza poli-

tica si evidenzia con chiarezza un tema forte di mancanza di credibilità del Governo. Ricorda la battaglia condotta in passato dal Presidente Meloni contro la privatizzazione di Poste Italiane, testimoniata anche da un manifesto divenuto virale; a diciotto mesi dal suo incarico, il Capo del Governo non esita a rivedere uno dei punti cardine del suo programma elettorale. Evidenzia come si stia mettendo mano ad uno degli *asset* fondamentali del Paese, con 120.000 dipendenti, 13.000 uffici fisicamente presenti sul territorio e 250 milioni all'anno di dividendi; tutto ciò, poi, accade in un momento di grande difficoltà per il Governo, che sta portando avanti con grande fatica la privatizzazione di ITA, mentre notizie di stampa paventano anche la privatizzazione di Ferrovie dello Stato.

Manca inoltre la relazione tecnica, che avrebbe dovuto specificare nel dettaglio gli effetti della privatizzazione in termini di riduzione del debito: non si comprende l'opportunità di vendere una società che negli ultimi 7 anni ha prodotto dividendi pari a 1,5 miliardi di euro. Sottolinea dunque l'assenza di una prospettiva di rilancio, ovvero di un effettivo piano industriale. La dismissione cambierebbe gli equilibri all'interno dell'azienda, con i privati che andrebbero a contare il doppio di Cassa depositi e prestiti. Non vi sono infine tutele a garanzia del risparmio postale, né in termini occupazionali per i dipendenti. Per tutte queste motivazioni, preannunzia il voto contrario del Partito Democratico.

Elena MACCANTI (LEGA) preannunzia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, redatta sulla base della importante audizione del Ministro Giorgetti e rispondente agli orientamenti della Lega. Manifesta particolare apprezzamento per le osservazioni di cui alle lettere *a*) e *d*), per il loro significato sociale. Quanto alla presenza capillare sul territorio, ricorda che la sua regione, il Piemonte, conta oltre 1.000 comuni con meno di 5.000 abitanti: in realtà come queste è molto importante che Poste Italiane continui a svolgere la propria attività di presidio.

Francesca GHIRRA (AVS) apprezza lo sforzo fatto dal relatore, che ha ricompreso nel parere proposto alcuni dei temi indicati dalle opposizioni; restano tuttavia molte preoccupazioni, giacché le risposte del Ministro Giorgetti in audizione sono state palesemente insufficienti. Manca una relazione tecnica di dettaglio, specialmente rispetto alla riduzione del debito a fronte di una perdita di dividendi così importante: è dunque impossibile per la sua forza politica mutare l'orientamento già annunciato.

Ricorda poi che il Presidente Meloni nel 2018 si dichiarava contrario alla privatizzazione, iniziata già nel 2015. Oggi un'ulteriore dismissione di quote comporterebbe uno sbilanciamento eccessivo, con due terzi delle quote azionarie in mano ai privati. Si chiede anzi che senso abbia l'osservazione di cui alla lettera *b*), visto che è già prevista una riduzione al 35 per cento della quota pubblica.

Afferma di condividere la previsione di quote agevolate per i dipendenti e per i cittadini italiani e la tutela dei livelli occupazionali; svendere però un *asset* così importante non è un modo per ridurre il debito, destando anzi vive preoccupazioni in merito al mantenimento del livello dei servizi offerti, oggi altissimo, e alla tutela dei dati sensibili in possesso di Poste italiane. Preannunzia dunque il proprio voto contrario.

Antonino IARIA (M5S) ricorda che attualmente le quote di controllo pubblico diretto o indiretto in Poste italiane arrivano al 65 per cento, tra MEF e CDP, e che svendere come oggi si sta decidendo di fare la quota del MEF farà perdere il controllo della società senza ridurre il debito pubblico; anzi, appunto ai fini della gestione del debito pubblico sarebbe stato assai importante l'uso di uno strumento come Poste. Si tratta, continua, di un *asset* fondamentale, che dà utili e offre servizi essenziali sul territorio, specialmente nelle aree montane e spopolate; il risparmio in buoni postali è da sempre considerato un investimento non molto fruttifero, ma estremamente garantito.

Ricorda poi che è stata da poco decisa l'acquisizione di una quota importante di

PagoPA da parte di Poste Italiane: operazione legittima, ma che, se Poste italiane divenisse privata, comporterebbe automaticamente l'inaccettabile monopolio privato di un servizio essenziale. In conclusione, argomenta, si tratta di un'operazione errata dal punto di vista sia etico che finanziario, che non risolve il problema del debito pubblico e tradisce le promesse elettorali della maggioranza. Preannunzia dunque voto contrario.

Giorgio FEDE (M5S) ribadisce ancora che l'atto in esame tradisce le promesse elettorali del Presidente del Consiglio. Soprattutto, ricorda, è chiaro che per controllare una società occorre la maggioranza assoluta delle azioni; oggi si progetta di farlo con il 35 per cento, vale a dire poco più di un terzo del capitale azionario. Poste italiane oggi fa moltissimo per i piccoli comuni e tutela i piccoli risparmiatori; si vuole invece vendere per poco una quota di una società così importante, che fattura 12 miliardi e ne produce di 2 di utile, senza alcun sollievo per il debito pubblico. Ribadisce in conclusione il voto contrario della sua forza politica.

Andrea CASU (PD-IDP), ricollegandosi a quanto già detto dal presidente di gruppo Barbagallo, manifesta la propria delusione rispetto alla proposta di parere del relatore, che è arrivata a ridosso della seduta senza alcun miglioramento rispetto ai contenuti dell'Atto in esame. Ricorda che si è trattato di un'operazione affrettata, nata dalla conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio; sono poi arrivate le inutili rassicurazioni del Ministro Urso sul mantenimento di una quota pubblica al 51 per cento, in risposta ad un'interroga-

zione del Partito Democratico, e ora si vota questa proposta di parere.

Argomenta che in alcuni passaggi del parere vi è sincerità: l'operazione muove dalla ricerca del profitto, ma non corrisponde né a un interesse generale né a un effettivo vantaggio per le casse dello Stato. Lamenta, per un'operazione del valore di 4 miliardi, la mancanza di una relazione tecnica, più volte richiesta, che avrebbe dovuto contenere verifiche ben precedenti alla decisione di alienare. Non è stato inoltre possibile avere il piano strategico 2024-2028, che invece i sindacati hanno visionato, e che prevede un taglio di 10.000 dipendenti in cinque anni, un decimo dei dipendenti attuali, sotto forma di esuberi con esodo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione del parere del relatore, le proposte alternative di parere del Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, del Gruppo del Movimento 5 Stelle e del Gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista risultano precluse (*vedi allegati 2, 3 e 4*).

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (Atto n. 136);

alla luce dell'istruttoria svolta dalla Commissione con le audizioni dell'Amministratore delegato di Poste italiane Spa, dei rappresentanti dell'ANPCI e dell'UNCEM, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e di esperti della materia;

auditato da ultimo nella seduta del 27 marzo 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze;

premessi che:

nella Nota di aggiornamento del documento di programmazione economica (NADEF) era stata formalizzata la volontà di procedere alla dismissione di quote azionarie di aziende pubbliche a favore del mercato con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico, per un incasso previsto attorno a complessivi 20 miliardi di euro;

nell'ambito di tale previsione, l'atto in esame è finalizzato a definire i criteri e le modalità di alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste italiane S.p.A., che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste Italiane, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 35 per cento;

in particolare, è previsto che l'alienazione possa essere effettuata anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, ovvero attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi;

la progressiva cessione della quota di Poste italiane è finalizzata a trarre dall'operazione il massimo profitto;

considerato che:

allo stato attuale il MEF detiene una partecipazione diretta del 29,26 per cento nel capitale della società e una quota indiretta, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., del 35 per cento del capitale sociale;

dal punto di vista dell'impatto sulla gestione di Poste italiane e sulle dinamiche di mercato, la prevista cessione delle quote dell'azienda detenute dal MEF avrà l'effetto di consolidare il perseguimento dei criteri di trasparenza, efficienza gestionale e competitività,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di:

a) dare priorità nelle operazioni di alienazione a un'offerta pubblica di vendita rivolta ai risparmiatori italiani, ivi inclusi i dipendenti di Poste italiane spa, anche fa-

vorendo, come previsto dallo stesso schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la partecipazione dei risparmiatori all'offerta pubblica mediante l'attivazione di forme di incentivazione, quali quote dell'offerta riservate e agevolazioni di prezzo, in particolare per i dipendenti di Poste italiane Spa;

*b)* attuare la procedura di cessione con tempi e modalità tali da consentire la più proficua valorizzazione delle quote cedute e procedere, in tale prospettiva, ad una verifica del valore di mercato delle quote cedute, auspicandone un successivo apprezzamento;

*c)* essendo necessario tutelare le funzioni strategiche svolte da Poste italiane S.p.A., per quanto attiene al servizio uni-

versale di recapito postale, alla raccolta e alla gestione del risparmio postale nonché alla gestione e protezione dei dati personali detenuti, verificare nel corso dell'operazione se l'alienazione stia portando la quota pubblica a scendere sotto il 50,1 per cento. In tal caso, prevedere specifici strumenti a presidio degli interessi pubblici sottesi, anche alla luce della normativa vigente in materia di patti parasociali;

*d)* adottare tutte le iniziative necessarie a non pregiudicare il livello occupazionale dell'azienda, la sua presenza capillare sul territorio, in particolare nei comuni montani e insulari, e a non interrompere il potenziamento dei servizi erogati, soprattutto nelle aree maggiormente disagiate, e il progetto Polis.



## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO AVS**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato l'Atto del Governo n. 136;  
premessi che:

l'Atto del Governo n. 136 è volto a regolamentare l'alienazione di una quota pari al 29 per cento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa;

la suddetta dismissione rientra nell'ambito del piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL, da attuarsi nel triennio 2024-2026 e messo a punto nell'ambito degli obiettivi europei di contenimento del *deficit*;

il piano, anticipato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF 2023, prevede la dismissione di *asset* pubblici per un totale di poco più di 20 miliardi di euro;

l'operazione, dalla quale il Governo stima di assicurarsi un gettito pari a 3,8 miliardi di euro che dovrebbe concorrere, per i prossimi anni, ad una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL nazionale, non è immune da una serie di criticità e comporterebbe la drastica riduzione della partecipazione statale, anche attraverso controllate, di un'azienda che dal 2016 al 2023, grazie alla sua alta redditività, ha già distribuito oltre 3 miliardi di euro di dividendi;

il Gruppo Poste Italiane Spa è la più grande azienda di servizi del nostro Paese, che si qualifica come tale non soltanto per le sue dimensioni, i suoi *asset* strategici e i

suoi primati produttivi, ma anche per la sua vocazione sociale che costituisce un elemento imprescindibile di garanzia e sviluppo all'interno del sistema Paese e delle relazioni che intercorrono tra azienda, istituzioni, sistema produttivo e cittadini. Poste Italiane Spa vanta, infatti, una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Con i suoi 12.755 uffici postali distribuiti su tutti i 7.896 comuni del nostro Paese che svolgono quotidianamente il ruolo di veri e propri presidi dello Stato, l'azienda è andata gradualmente assumendo una funzione di fondamentale importanza soprattutto nelle frazioni periferiche, nei piccoli comuni, nelle comunità montane, e in tutte quelle aree in cui lo spopolamento rischia di privare i cittadini di qualsiasi punto di riferimento, e sostituito anche molti istituti di credito che hanno abbandonato i piccoli comuni e i territori montani chiudendo filiali delle loro banche. Circa il 70 per cento dei comuni italiani è, infatti, costituito da realtà con meno di 5.000 abitanti per i quali, spesso, l'unico servizio garantito è quello postale e gli uffici postali rappresentano l'unica possibilità di accedere fisicamente ai servizi della pubblica amministrazione, quali il rilascio di alcuni certificati anagrafici e previdenziali, passaporti, patente di guida e altri servizi per conto della pubblica amministrazione (come i pagamenti degli F24) e gli enti locali;

pertanto, finché l'*asset* di Poste Italiane Spa rimarrà a controllo pubblico, continuerà ad assicurare la presenza dello Stato in ogni angolo della Penisola; al contrario, l'ingresso di ulteriori capitali privati imporrà all'azienda le logiche del profitto, antepoendole agli interessi delle comunità, snaturandone il ruolo storico fino ad

oggi esercitato. Inoltre, la logica del puro profitto (propria dei fondi speculativi) determinerà inevitabilmente il taglio di tutto ciò che è incapace di garantirlo, abbattendo diritti e occupazione, creando ulteriori diseguaglianze sociali e territoriali, a scapito dei territori più difficili e delle persone più bisognose;

al rischio di un'ulteriore marginalizzazione del controllo pubblico, con conseguente e progressivo impoverimento della qualità dei servizi offerti, si affiancherebbe quello non meno insidioso della gestione dei dati sensibili (i cosiddetti *big sezione*

*data*) di circa 33 milioni di cittadini da parte di azionisti privati. Poste Italiane rappresenta, infatti, la più grande azienda digitale e il più grosso gestore di dati personali come quelli generati dalle attività degli uffici postali, quelli legati alle identità digitali (SPID) rilasciate da Poste Italiane, alla mole di dati raccolti nella campagna vaccinale anti-Covid e al recapito di corrispondenza e pacchi, frutto dell'avvio di una fase di innovazione e di digitalizzazione responsabile. Dunque Poste Italiane Spa è il più grande snodo fisico e digitale del Paese dove si incrociano e si sovrappongono finanza e logistica, comunicazione e *big data*, pubblica amministrazione e territorio, operando, nei fatti, in un mercato strategico innovativo nel quale il cittadino, da attore, definisce e costruisce quotidianamente il proprio rapporto con la comunità civile;

giustificabili preoccupazioni destano anche le sorti di un altro *asset* decisivo per l'economia nazionale: Poste Italiane, infatti, vanta un'affidabilità storicamente acquisita che l'ha resa tanto attrattiva da renderla il principale catalizzatore dei risparmi delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati italiani, con oltre 580 miliardi di investimenti finanziari gestiti di cui 300 miliardi di euro in libretti di deposito e buoni postali, e 90 miliardi di euro in conti correnti;

il mutato assetto proprietario inevitabilmente favorirà lo sviluppo delle attività finanziarie del Gruppo con una inevitabile contrazione delle attività preposte al

servizio universale, fino al loro totale annullamento: infatti una maggior influenza degli investitori privati su Cassa Depositi e Prestiti, alla quale alla fine rimarrebbe il 35 per cento della partecipazione azionaria, ridimensionerebbe il ruolo dello Stato rispetto all'unica leva finanziaria che consente di fare investimenti legati alle politiche industriali necessarie al Paese;

dal punto di vista finanziario l'operazione non ha senso né per la riduzione del debito pubblico, né in ottica di risparmio del costo debito. Sul fronte dell'insussistenza delle ragioni finanziarie per cui tale operazione è stata annunciata, appare macroscopicamente illogico e irrazionale dismettere un *asset* strategico che garantisce un dividendo rilevante, pari a circa 250 milioni di euro all'anno, attraverso il quale, peraltro, lo Stato risparmia sull'erogazione di servizi delle pubbliche amministrazioni, per perseguire l'obiettivo di incamerare, *una tantum*, risorse di fatto irrilevanti a fronte di un indebitamento superiore a 2.800 miliardi di euro. L'obiettivo dichiarato della riduzione del disavanzo attraverso un gettito stimato nel triennio 2024-2026 pari a 20 miliardi di euro complessivi che rappresenta solo lo 0,71% del debito totale, appare difficilmente realizzabile, una quota residuale in un'ottica di riduzione del debito da realizzarsi in tre anni. È del tutto evidente che una cifra così esigua potrebbe essere recuperata nelle pieghe del bilancio statale, che vale 800 miliardi, senza alienare *asset* strategici per il Paese. Peraltro, le risorse recuperate dalla cessione azionaria saranno in brevissimo neutralizzate dai minori introiti derivanti dalle generose cedole, nell'ordine di 280 milioni annui, dei dividendi che l'alta redditività dell'azienda ha garantito fino ad oggi allo Stato;

nel commentare i risultati dell'azienda a margine della presentazione del nuovo piano industriale strategico 2024-2028 di Poste Italiane avvenuta il 20 marzo 2024, l'amministratore delegato Matteo Del Fante ha, tra l'altro, dichiarato che «*grazie alla generazione solida e sostenibile di cassa e capitale, stiamo cambiando l'approccio alla politica dei dividendi, rivedendola al rialzo,*

con l'impegno a conseguire un payout ratio pari ad almeno il 65 per cento in arco piano e l'obiettivo di distribuire almeno euro 1,0 per azione a partire dal 2026 e almeno euro 6,5 miliardi di dividendi cumulati in arco piano », parole che esplicitano la volontà di rivedere al rialzo la politica dei dividendi anche, e soprattutto, al fine di attrarre il maggior numero possibile di investitori interessati ad acquisire partecipazioni nella società in vista dell'imminente offerta pubblica di vendita, ma anche che confermano l'aggravio del pregiudizio economico che ne deriverebbe per il bilancio statale;

il piano di dismissione del Governo prevede che una quota del collocamento azionario di Poste Italiane, per un valore pari a 1,5 miliardi di euro, sarà riservata ai dipendenti dell'azienda. Al fine di dare maggiori garanzie di controllo pubblico sul futuro aziendale, alla *golden share* dello Stato sarebbe auspicabile l'affiancamento di un controllo sociale esercitato dai dipendenti attraverso la previsione di una quota di azionariato popolare riservata loro prioritariamente, pari almeno al 5 per cento del capitale;

la quota del 35 per cento di azioni di Poste Italiane che rimarrà, agli esiti dell'operazione di cessione, sotto il controllo indiretto dello Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti potrebbe innescare un pericoloso conflitto d'interessi degli investitori istituzionali (istituti di credito) con Poste Italiane. Potrebbe infatti verificarsi che Cassa Depositi e Prestiti, maggiore azionista di Poste, sia contemporaneamente controparte contrattuale nella definizione del rapporto economico tra emittente e collocatore; a ciò si aggiunga che la stessa è in parte controllata dalle fondazioni bancarie, naturali *competitor* di Poste Italiane Spa, il che fa presupporre che anche quel 35 per cento di azioni poste in capo a Cassa Depositi e Prestiti nel giro di breve tempo verrà messa sul mercato, con ciò prefigurando la totale privatizzazione del Gruppo;

la cessione della quota del Ministero dell'economia e delle finanze invertirebbe gli attuali rapporti di forza all'interno dell'azionariato: il mercato, i fondi di

investimento, arriverebbero a contare i due terzi dell'intera quota azionaria, « pesando » il doppio di Cassa Depositi e Prestiti;

è pertanto evidente come la strada prospettata dal Governo sia antieconomica e persino pericolosa qualora il controllo della società dovesse esporsi al condizionamento di investitori istituzionali esteri, quali i fondi speculativi;

l'operazione di dismissione proposta appare inoltre contraddittoria in ragione della contestuale progressiva delega a Poste Italiane Spa della gestione di servizi di rilevanza pubblica: da un lato si rende la società un *partner* strategico ed operativo dello Stato, del quale già supplisce parte delle attività, e dall'altro la si svende, al solo fine di incamerare risorse irrilevanti se paragonate alla mole del pubblico indebitamento;

colpisce la completa assenza di un reale confronto del Governo con le parti sociali, preoccupate a loro volta da future strategie industriali sempre più dettate da interessi ostili alla coesione sociale, da involuzioni sulla qualità del lavoro sempre più precario, povero e sottotutelato a vantaggio di un profitto assicurato dal taglio del costo del lavoro, dalla disapplicazione delle regole di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto in un mondo, come quello del recapito e della logistica, in cui le mansioni esterne per le consegne veloci rappresentano il nuovo *core business*;

l'operazione si muove nel solco del processo di privatizzazione dell'ente già avviato nel 2015 dall'allora Governo in carica, agli esiti della quale il Tesoro ha ceduto ad investitori istituzionali e, tramite Borsa, a piccoli risparmiatori una prima quota del capitale sociale di Poste Italiane pari al 35 per cento circa che ha comportato nell'immediato una perdita di 157 milioni di dividendi per lo Stato italiano nell'esercizio di bilancio dello stesso anno. Successivamente, nonostante l'azienda annunciasse « risultati record » e uno sviluppo sostenibile orientato al benessere dei dipendenti, la realtà raccontava una storia

diversa. Secondo le analisi della Corte dei conti, Sezione di controllo sugli enti, le politiche aziendali successive a tale privatizzazione hanno portato a un aumento significativo della flessibilità lavorativa e alla crescente precarizzazione dell'occupazione: nel 2016 sono stati registrati 7.036 contratti a tempo determinato, mentre un anno dopo, nel 2017, il numero è aumentato a 14.358, una tendenza proseguita fino ad oggi, e allo stesso tempo, il numero di dipendenti a tempo indeterminato è diminuito da 131.942 nel 2016 a 106.116 nel 2022;

successivamente nel 2016, quando il Governo in carica tentò la cessione di un secondo pacchetto azionario di Poste Italiane Spa, la Premier Meloni, ferocemente contraria allora ad ogni forma di ulteriore privatizzazione, dai banchi dell'opposizione tuonava: «*Poste Italiane Spa è un gioiello che deve rimanere in mano italiana e pubblica, è un presidio di legalità e di*

*presenza dello Stato. Ci batteremo in tutti i modi possibili per evitarne la svendita*», una posizione totalmente disattesa e smentita oggi che per motivare la decisione dell'Esecutivo di procedere a un ulteriore cambio dell'assetto azionario di Poste Italiane ha dichiarato: «*La mia idea è ridurre la presenza dello Stato dove non è necessaria e riaffermarla dove lo è*»;

quella delineata con l'atto del Governo n. 136 e un'operazione di mera cassa, finalizzata ad abbattere il debito pubblico di insignificanti decimali, attraverso un trasferimento secco di quote della proprietà pubblica a fondi speculativi completamente indifferenti alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla vocazione sociale di Poste italiane,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

« Ghirra, Grimaldi ».

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

in sede di esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa;

premesso che:

lo schema di decreto ha per oggetto le quote di Poste italiane e conseguentemente gli equilibri nell'ambito della *governance* di una società che attualmente conta circa 120.000 dipendenti, 12.800 uffici postali, 580 miliardi di euro di attività finanziarie investite e 35 milioni di clienti, una realtà unica per storia, dimensioni, capillarità. Poste Italiane detiene inoltre una quota molto importante del risparmio degli italiani – oltre 300 miliardi depositati tra libretti e buoni postali e 90 miliardi di liquidità nei conti correnti;

la società è partecipata per il 29,26 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per il 35 per cento da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), a sua volta controllata dal MEF, e per la residua parte da investitori istituzionali e *retail*;

lo statuto prevede che nessun soggetto diverso dal MEF possa detenere una quota superiore al 5 per cento del capitale della società;

nell'ambito delle ristrutturazioni societarie devono essere assicurati gli obiet-

tivi di azionariato diffuso e la stabilità degli assetti, per difendere le caratteristiche di servizio di pubblica utilità rappresentato da Poste Italiane;

considerato che:

contrariamente a quanto dichiarato, la programmazione economica finanziaria del Governo si fonda anche su una gestione delle partecipazioni pubbliche finalizzata ad acquisire proventi da dismissioni, pari ad almeno l'1 per cento del PIL nell'arco del triennio 2024-2026;

oltre alla nota cessione delle quote di partecipazione in MPS, nel piano del Governo vi sarebbero anche le partecipazioni detenute nei grandi gruppi strategici come Eni, Poste Italiane, FS;

è necessario evidenziare quanto precisato nella Nota di aggiornamento al DEF in merito al piano di dismissioni, che dovrebbe riguardare partecipazioni societarie pubbliche rispetto alle quali esistono impegni nei confronti della Commissione europea legati alla disciplina degli aiuti di Stato, oppure la cui quota di possesso del settore pubblico eccede quella necessaria per mantenere un'opportuna coerenza e unitarietà di indirizzo strategico;

più recenti dichiarazioni della Premier Meloni, che in passato aveva espresso una netta posizione di contrasto alle dismissioni pubbliche in quanto considerate una « svendita » di *asset* strategici (soprat-

tutto con riferimento a Poste), hanno rimarcato l'opportunità di dismettere partecipazioni pubbliche nei casi in cui la presenza dello Stato « non è necessaria »;

vale la pena ricordare che le società oggetto del piano di dismissioni operano, per l'appunto, in settori strategici per il Paese, occupano migliaia di lavoratori e garantiscono incassi annui alle casse dello Stato per diversi miliardi di euro attraverso la ripartizione dei dividendi;

considerato inoltre che:

lo schema di decreto è volto a procedere a una ulteriore importante dismissione che farebbe residuare nel complessivo la quota dello Stato (diretta o indiretta, comprese le controllate da MEF) al 35 per cento, mentre attualmente tra partecipazione diretta e indiretta la quota è del 64,26 per cento. Alienazione questa che è stata valutata in 1,5 miliardi a fronte di una azienda che ne fattura oltre 12, con un utile netto di quasi 2 miliardi;

in assenza di limitazioni al valore della quota cedibile, è possibile cedere anche l'intera quota detenuta dal MEF. La disposizione, infatti, si limita a prevedere il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste Italiane, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 35 per cento, ritenendo tale quota sufficiente a preservare il controllo pubblico. Va considerato, tuttavia, che la cessione dell'intera quota detenuta dal MEF comporterebbe in ogni caso un'attenuazione del controllo pubblico sulla società venendo meno il controllo di diritto interno;

come detto in premessa, la società risulta oggi soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero, che ne detiene (i) il 29,26 per cento in via diretta, e (ii) il 35 per cento in via indiretta tramite CDP (a sua volta controllata dal Ministero stesso). La cessione dell'intera quota del MEF – ipotesi concretamente percorribile alla luce delle disposizioni di cui al decreto in esame – comporterebbe la perdita del controllo di diritto e la conseguente attenuazione del

controllo pubblico sulla società (che verrebbe esercitato indirettamente, attraverso il controllo di fatto di CDP);

oltre che sul piano dell'effettivo esercizio del diritto di voto in assemblea e della conseguente formazione della maggioranza dei voti, la possibile degradazione del controllo, da controllo di diritto a controllo di fatto, va valutata anche alla luce della circostanza che il Ministero non esercita peraltro su Poste Italiane alcuna attività di direzione e coordinamento, in quanto la società adotta le decisioni gestionali in piena autonomia e nel rispetto delle competenze dei propri organi; ciò risulta confermato dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito con legge n. 102 del 2009), che ha chiarito che allo Stato italiano non si applica la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società;

anche per tali ragioni, tale alienazione trova la posizione contraria e preoccupata di tutti coloro che sono stati auditi nell'ambito della discussione parlamentare. Ciò con riferimento ai sindacati, i rappresentanti degli enti locali nonché agli illustri docenti sentiti, con particolare riguardo a tre profili cruciali: l'alienazione di un *asset* strategico a fronte di un debito pubblico di circa 800 miliardi; la futura gestione del risparmio di milioni di famiglie italiane posto che le fondazioni bancarie si trovano in diretta concorrenza con l'attività di Poste; e, da ultimo, la perdita di importanti presidi sociali rappresentati dalla presenza degli sportelli diffusi sul territorio italiano;

particolare attenzione meritano le ricadute sul piano occupazionale, che potrebbe essere messo in discussione dal nuovo controllo strategico sulla gestione, attualmente sconosciuto alla Commissione;

si sottolinea altresì che, mentre viene esaminato lo schema in oggetto, il Governo ha scelto di introdurre, nel decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (A.C. 1752), attualmente all'esame parlamentare per la relativa conversione in legge, una norma che prevede l'ingresso di Poste italiane nel capitale di Pagopa e che, in base alle risultanze del-

l'audizione svolta dall'Antitrust presso la Commissione Bilancio, rischia concretamente di determinare un'alterazione dell'equilibrio concorrenziale sul mercato, ricreando, senza alcuna procedura competitiva, in capo al fornitore del servizio universale (FSU), la situazione di monopolio per le notifiche digitali, destinate a sosti-

tuire in futuro le notifiche « cartacee », mercato in cui l'alienanda Poste italiane detiene la quota maggioritaria,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

« Iaria, Cantone, Fede, Traversi ».

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD-IDP**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (A. G. 136);

premesso che:

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal MEF in Poste Italiane Spa;

nello specifico, il decreto, che si compone di un solo articolo, al comma 1 regola l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione diretta del Ministero al capitale di Poste Italiane Spa. Tale alienazione dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero;

questa dismissione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL. Tale piano è stato annunciato del Governo nella Nota di aggiornamento al DEF (Nadef 2023) di fine settembre e prevede la dismissione di *asset* pubblici, anche al fine di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL dei prossimi anni;

i giudizi sull'operazione di dismissione delle partecipate pubbliche sono stati sostanzialmente unanimi e negativi. La Corte dei Conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla Nadef 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle « difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato ». L'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare della Nota di aggiornamento al DEF, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli *asset* pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026, sconti ampi margini di incertezza « se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica », nonché un deficit scarsamente compatibile con un'ottica prudenziale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto debito pubblico/PIL;

un primo avvio del percorso di dismissioni di *asset* pubblici è stato realizzato lo scorso 20 novembre con la cessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena Spa, per un controvalore complessivo di soli 920 milioni di euro (pari a 2,92 euro per azione). Se la cessione fosse stata effettuata con più cautela e con qualche mese di ritardo, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe incassato diverse centinaia di milioni in più. A dimostrazione di ciò, lo scorso 26 marzo il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato e concluso una ulteriore procedura di raccolta ordini per la cessione di 157.461.216 azioni ordinarie di MPS e il collocamento del pacchetto è



avvenuto al prezzo di 4,15 euro per un introito di 650 milioni di euro. A valle dell'operazione il Ministero manterrà una quota capitale del 26,73 per cento;

L'alienazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una quota del capitale sociale di Poste italiane Spa, mette sul libero mercato un importante *asset* a controllo pubblico il cui valore strategico è ben superiore agli introiti attesi, senza chiarire al Parlamento e al Paese quali siano le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

la scelta di procedere a una dismissione così importante (ad oggi la partecipazione pubblica è pari al 65 per cento) ha generato grande preoccupazione tra le lavoratrici i lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori di Poste italiane Spa, spiazzati dall'inattesa decisione del Governo, che hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all'ipotesi di dismissione. La suddetta alienazione, oltre a prefigurare un impatto economico ed occupazionale per la più grande azienda di servizi del Paese, che impiega circa 120 mila dipendenti e con una capillare presenza sul territorio con 12.755 uffici postali e una spiccata vocazione sociale, farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione in Poste; dalle prime stime che circolano tra esperti del settore, la vendita ai prezzi attuali dell'intera partecipazione del MEF genererebbe un introito di soli 3,8 miliardi di euro, ossia un controvalore molto al di sotto del reale valore del patrimonio dismesso;

nei prossimi mesi, per arrivare ai 21 miliardi di introiti di maggiori entrate da dismissioni di partecipate pubbliche, dovranno essere necessariamente previste ulteriori dismissioni e nel novero delle partecipate pubbliche rientrano altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, Eni, ENEL, Snam, Terna e Leonardo;

un programma di dismissioni di tale portata, incentrato soltanto su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di

politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico (le dismissioni programmate dal governo equivalgono solo allo 0,7 per cento del debito complessivo delle amministrazioni pubbliche) e determinerebbe invece un rilevante indebolimento del ruolo dello Stato a sostegno del sistema produttivo del Paese, la cessazione di notevoli flussi economici in termini di dividendi per lo Stato e il forte ridimensionamento del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale;

in tale logica rientrano le politiche del Governo orientate a favorire la cessione del controllo della rete TIM – altro importante *asset* strategico del Paese – al fondo infrastrutturale americano KKR e di ITA alla compagnia aerea tedesca Lufthansa; da ultimo, si ricorda l'incerto esito della vicenda di Acciaierie d'Italia (l'ex ILVA);

valutato che:

la relazione tecnica allegata non fornisce alcuna indicazione sugli effetti di riduzione del debito e della relativa spesa per interessi che potrebbero essere conseguiti per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, né soprattutto una valutazione di massima circa i possibili effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi: basti ricordare che nel 2022 sono stati distribuiti agli azionisti dividendi per 801 milioni di euro, mentre per il 2024 recenti notizie di stampa riportano la destinazione a dividendi di circa 1 miliardo di euro;

anche i sindacati in audizione hanno ribadito che l'operazione, oltre che per i cittadini, è fallimentare anche per le casse dello Stato, poiché ipotizzando la cessione dell'intera quota azionaria in capo al MEF (29,26 per cento), ai prezzi correnti di borsa lo Stato incasserebbe circa 3,8 miliardi di euro. Se questa cifra fosse tutta investita a riduzione del debito pubblico (applicando il tasso di interesse di mercato del 4,7 per cento) produrrebbe un risparmio annuo di circa 182 milioni di euro. Peccato che nel 2023 lo Stato ha incassato da Poste 248 milioni di euro. Secondo le

organizzazioni sindacali ci sarebbe dunque una perdita netta all'esito dell'operazione;

sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, non vi sarebbe alcuna indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dimissioni di partecipazioni azionarie, degli oneri correlati alle operazioni di cessione (per la più parte costituiti dalle commissioni spettanti agli *advisor*);

nel merito, emergono in tutta evidenza i seguenti aspetti critici:

1) in merito all'impatto finanziario dell'operazione, allo stato attuale non sono stati forniti dal Governo elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti dalla dismissione di quote azionarie di Poste italiane Spa e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. Le mancate entrate attese da dividendi, che nel periodo dal 2016 al 2022 sono stati pari a complessivi 1,405 miliardi di euro, non risultano confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, per la più parte costituiti dalle commissioni spettanti agli *advisor*, si provvederà a valere sui proventi incassati, manca del tutto un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dimissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima. In assenza di dati certi, l'operazione evidenzia preoccupanti aspetti di trasparenza;

2) la dismissione da parte del MEF di quote azionarie in Poste italiane Spa non risulta collegata, allo stato attuale, al piano industriale dell'azienda. Al contrario, in base all'audizione dei vertici di Poste italiane, sembra che il Piano industriale sia stato predisposto senza tenere conto del nuovo assetto azionario di Poste Italiane Spa, con ciò evidenziando una netta dissociazione tra le decisioni del Governo e l'azione del *management* dell'azienda. Resta quindi impossibile valutare l'impatto

reale generato dalla suddetta operazione di alienazione e in particolare quale sia la direzione a cui tende un intervento di questo genere, in una azienda che si sta apprestando ad affrontare una profonda trasformazione della propria attività (postapacchi), in cui saranno richiesti ingenti investimenti e un impegnativo cambio di mansioni per i lavoratori, e quali saranno i riflessi sul mantenimento dei livelli di servizio, sulla capillare offerta sul territorio nazionale e sulla presenza degli sportelli in aree periferiche e interne che già oggi soffrono di una cronica mancanza di presidi istituzionali;

3) la suddetta alienazione, qualora avvenga per l'intero ammontare della quota detenuta dal MEF, rischia di invertire, in prospettiva, gli attuali rapporti di forza all'interno dell'azionariato di Poste italiane Spa, in considerazione del fatto che il mercato ed i fondi di investimenti arriverebbero a contare i due terzi dell'intera quota azionaria, « pesando » il doppio di CDP. Nessun chiarimento è stato fornito su tale aspetto, che rischia di riflettersi sulle future scelte di fondo dell'azienda e sugli interessi strategici del nostro Paese;

4) il provvedimento non contiene misure a tutela del risparmio postale. Poste italiane raccoglie il risparmio dei cittadini, che nel solo anno 2023 è stato pari a 6.115 milioni di euro di buoni postali e a quasi 1 miliardo di giacenze sui libretti postali. Il 60 per cento delle risorse di CDP (oltre 240 milioni di euro) proviene dalla raccolta postale ed è utilizzato per finanziare infrastrutture, grandi opere e piccola imprenditoria. In altre parole, attraverso il risparmio postale lo Stato sostiene settori strategici della nostra economia. A fronte di tali importanti dati, il Governo non ha fornito alcun chiarimento e alcuna rassicurazione al Parlamento e ai cittadini;

5) dai contenuti del provvedimento in esame non si comprendono quali siano le linee di indirizzo, le tempistiche, le modalità di esecuzione e gli stati di avanzamento del programma di dimissioni delle quote del MEF in Poste italiane Spa;

6) appare del tutto inaccettabile il coinvolgimento forzato dei dipendenti di

Poste italiane Spa nell'acquisizione di azioni di Poste Italiane Spa senza alcuna garanzia dei futuri livelli occupazionali;

rilevato, altresì, che:

la dismissione da parte del MEF delle quote azionarie in Poste italiane Spa, a cui si aggiunge l'operazione di acquisizione da parte di Poste italiane Spa del 49 per cento della quota capitale di PagoPa,

evidenzia l'utilizzo della più importante azienda italiana di servizi come fonte di finanziamento delle politiche del Governo,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

« Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio,  
Morassut ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	204
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	210
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	206
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	211

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata. C. 1486 Caramanna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	209

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.**

**C. 1686 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, ai fini dell'espressione del relativo parere alla III Commissione, riferisce sul disegno di legge C. 1686, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 ».

Ricorda che il disegno di legge mira ratificare il primo Accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. L'attuazione dell'Accordo

comporterà – secondo il Governo – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

Sottolinea che l'Accordo si pone come obiettivo lo sviluppo delle relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.

Rinviano per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici, per quanto più direttamente di interesse della Commissione segnala che l'Accordo, il cui testo si compone di 64 articoli, suddivisi in otto titoli, all'articolo 7 prevede che le Parti si adoperano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, tra le quali la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) convenendo di svolgere le attività oggetto di dialogo e cooperazione a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli (articolo 8).

Fa poi presente che il titolo III, articoli da 9 a 19, dispone sulla cooperazione in materia di scambi e investimenti. In particolare le Parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e si impegnano a promuovere lo sviluppo e la diversificazione degli

scambi commerciali reciproci, nel rispetto dei principi e delle norme dell'OMC (articolo 9). Gli articoli da 10 a 13 stabiliscono poi forme di cooperazione in materia sanitaria e fitosanitaria (nelle modalità stabilite dai pertinenti strumenti di diritto internazionale), di transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili, di ostacoli tecnici agli scambi, di cooperazione doganale e agevolazione degli scambi. In materia di misure *antidumping*, le Parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dell'Accordo dell'OMC relativo all'applicazione del predetto articolo (articolo 14).

Evidenzia che con l'articolo 15 si impegnano a incentivare i flussi di investimenti reciproci. Entrambe le Parti si adoperano per cooperare in settori concordati per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza (articolo 16). I successivi articoli 17 e 18 prevedono infine l'avvio di un dialogo sui servizi e lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale. Le Parti riconoscono poi la natura mondiale del commercio digitale e affermano l'importanza di partecipare ai consessi multilaterali per promuoverne lo sviluppo (articolo 19).

Rileva che il titolo IV, articoli da 20 a 29, reca disposizioni circa la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, mentre il titolo V, articoli da 30 a 49, si occupa di cooperazione in altri settori. Tra di essi, in particolare, le Parti convengono di promuovere la cooperazione su una politica industriale che sostenga lo svolgimento di attività produttive inclusive, sostenibili e orientate allo sviluppo, la creazione di posti di lavoro dignitosi, la resilienza della catena di approvvigionamento, al fine di migliorare la competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese e agevolano e sostengono le attività di cooperazione pertinenti nel settore privato di entrambe (articoli 34 e 35). Le Parti convengono di cooperare in tutti i campi della scienza, della tecnologia e dell'in-

novazione nei settori di interesse reciproco e nel rispetto delle loro politiche (articolo 37). L'articolo 39 illustra le forme di cooperazione con cui le Parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia, mentre gli articoli da 41 a 46 illustrano poi le forme di collaborazione, tra le altre, in materia di turismo e di protezione dell'ambiente (le Parti si adoperano in particolare per attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli accordi multilaterali pertinenti in materia di ambiente, compreso l'Accordo di Parigi).

Osserva quindi che gli articoli 50 e 51 (titolo VI) prevedono strumenti di cooperazione mentre l'articolo 52 (titolo VII) prevede l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi.

Segnala quindi che il titolo VIII (articoli da 53 a 64) reca le disposizioni finali: la clausola evolutiva, descritta dall'articolo 53, prevede che le Parti possono estendere di concerto l'Accordo; l'articolo 54 regola il rapporto dell'APC con altri accordi; in virtù dell'articolo 55, le Parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in forza dell'APC; gli articoli 56 e 57 disciplinano la cooperazione nel quadro dell'APC tramite esperti e funzionari e l'ambito di applicazione territoriale; gli articoli da 58 a 64 definiscono la natura mista dell'Accordo, la sua durata, le modalità di modifica, le notifiche e i testi facenti fede.

Ricorda, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le clausole finanziarie e dispone che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 53 e 54 dell'Accordo si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.**

**C. 1687 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, ai fini dell'espressione del relativo parere alla III Commissione, riferisce sul disegno di legge C. 1687, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 ».

Ricorda che si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e sulla base di valori universali condivisi. L'attuazione dell'Accordo comporterà – secondo il Governo – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

Evidenzia che l'Accordo si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata,

il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. L'intesa comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio. L'APC regola in particolare i seguenti argomenti principali: cooperazione bilaterale, regionale e internazionale; cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali; cooperazione in materia di commercio e investimenti; cooperazione in materia di giustizia e sicurezza; cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione; cooperazione in altre materie settoriali.

Ricorda che la Malaysia è il terzo partner commerciale dell'UE in ambito ASEAN (dopo Singapore ed il Vietnam). I settori di punta che guidano la crescita e le esportazioni sono gli idrocarburi, l'industria dei semiconduttori e l'olio di palma. Il PIL malese è composto per il 51 per cento dai servizi, per il 40,7 per cento dall'industria e per l'8,3 per cento dal settore primario. Molto sviluppato il comparto finanziario: il mercato dei capitali è il più grande al mondo in termini di titoli islamici, ed il terzo dell'Asia-Pacifico in termini obbligazionari. L'economia malese gode di un forte grado di apertura al commercio internazionale, con una bilancia commerciale in attivo da oltre due decenni consecutivi.

Sottolinea che un ruolo essenziale nella crescita è giocato dalle piccole e medie imprese, che rappresentano circa il 95 per cento della totalità delle società operanti nel Paese.

Rileva che i proventi del settore *oil & gas* rappresentano circa il 20 per cento del PIL, rendendo l'economia malese vulnerabile alle oscillazioni dei prezzi a livello mondiale (la Malaysia è il secondo produttore di petrolio e gas naturale del Sud-est asiatico ed è strategicamente posizionata sulle più importanti rotte per il commercio di energia).

Riferisce che sul piano delle relazioni commerciali, nel 2022 l'interscambio è au-

mentato del 27,1 per cento (3,4 miliardi di euro). In particolare, le esportazioni italiane sono cresciute del 36,2 per cento (1,5 miliardi di euro) mentre le importazioni del 20,7 per cento (1,9 miliardi di euro). Nei primi 6 mesi del 2023 gli scambi sono scesi del 21 per cento (1,4 miliardi di euro; *export* -7 per cento, *import* -30 per cento, con un saldo negativo per l'Italia di 92 milioni di euro).

Fa presente che le esportazioni italiane comprendono macchinari industriali, apparecchi elettrici e componentistica elettronica, elicotteri, prodotti alimentari e bevande, prodotti chimici e farmaceutici, abbigliamento e calzature. Le importazioni includono olio di palma, prodotti elettrici ed elettronici, metalli di base e semilavorati in metallo, prodotti petroliferi raffinati, articoli in gomma e materie plastiche. Il settore dei macchinari industriali resta quello che presenta le maggiori opportunità per le nostre imprese. Il *Made in Italy* conta, infatti, prodotti ad elevato contenuto tecnologico molto apprezzati dall'industria locale, che necessita di beni strumentali per sostenere la crescita del sistema produttivo.

Rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici, per quanto più direttamente di interesse della Commissione segnala che l'Accordo, il cui testo si compone di 60 articoli, suddivisi in dieci titoli, all'articolo 3 prevede che le Parti si adoperano a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, tra le quali la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) convenendo di cooperare a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli (articolo 4).

Ricorda che il titolo III, articoli da 5 a 9, dispone sulla cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali.

Evidenzia poi che il titolo IV, articoli da 10 a 17, dispone sulla cooperazione in materia di commercio e investimenti. Le Parti cooperano in materia di commercio e investimenti, impegnandosi, tra l'altro, a concludere tra di esse un Accordo di libero

scambio (articolo 10). Inoltre, le Parti potranno decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di commercio e investimenti attraverso il dialogo, la cooperazione e iniziative definite di comune accordo, affrontando i settori di cui agli articoli da 11 a 17 (questioni sanitarie e fitosanitarie; ostacoli tecnici agli scambi; dogane; investimenti; concorrenza; servizi; diritti di proprietà intellettuale).

Fa poi presente che il titolo V, articoli da 18 a 24, dispone sulla cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, mentre il titolo VI, articoli da 25 a 33, dispone sulla cooperazione in altri settori. Tra di essi segnala l'impegno a collaborare in materia fiscale attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione delle pratiche fiscali dannose, attuati conformemente alle norme internazionali, al fine di promuovere e sviluppare le attività economiche (articolo 28), l'impegno a promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalità economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (articolo 29) nonché l'impegno a intensificare lo scambio di informazioni per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo (articolo 30).

Evidenzia che il titolo VII, articoli da 34 a 46, dispone sulla cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione. In particolare, le Parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, attraverso scambio di informazioni, promozione di partenariati di ricerca e promozione della formazione e degli scambi di ricercatori (articolo 34). È presente l'impegno a intensificare la cooperazione nel settore dell'energia (articolo 36), anche con lo scopo di diversificare l'approvvigionamento e aumentare l'efficienza energetica, e nel settore dei trasporti (articolo 37).

Sottolinea quindi che il titolo VIII, articoli da 47 a 49, prevede strumenti di cooperazione. In particolare, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le autorità competenti della Malaysia possono conve-

nire su un'ulteriore cooperazione nel settore della lotta antifrode (articolo 48). I diritti di proprietà intellettuale risultanti da accordi di cooperazione nell'ambito dell'APC devono essere protetti e applicati in conformità alle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari di ciascuna Parte e agli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie (articolo 49).

Riferisce che l'articolo 50 (titolo IX) prevede l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi nonché per risolvere eventuali divergenze.

Rileva quindi che il titolo X (articoli da 51 a 60) reca le disposizioni finali. Le Parti possono integrare l'intesa concludendo accordi specifici sulle materie trattate dall'APC (articolo 52). Reca inoltre disposizioni relative alle facilitazioni da accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione (articolo 54), all'applicazione territoriale dell'APC (articolo 55), alla definizione delle Parti, in piena conformità alla natura mista dell'Accordo (articolo 56) e alla procedura di modifica dell'APC (articolo 57). Gli articoli 58-59 riguardano l'entrata in vigore e la durata mentre l'articolo 60 individua i testi facente fede.

Ricorda, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le clausole finanziarie e dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 52 dell'Accordo si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.05.**



**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.**

**C. 1486 Caramanna.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il se-

guito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1486 Caramanna, recante Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1686 Governo),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1687 Governo),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	212
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	215

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A .....	213
--	-----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro .....	214
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	214
Audizione di Luca Foschini, Presidente e CEO di Sage Bionetworks ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	214

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

#### **La seduta comincia alle 14.55.**

**Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.**

**C. 1424, approvata dal Senato, e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Giagoni, im-

possibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul testo della proposta di legge C. 1424, recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, approvata dal Senato.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 6 articoli, osserva che l'articolo 1, che reca le finalità e gli obiettivi dell'intervento, propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali

per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. Si prevede poi che l'attuazione delle finalità di cui sopra si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo articolo 4.

L'articolo 2 prevede che siano appunto istituiti i Nuovi giochi della gioventù, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei Giochi.

L'articolo 4 regola le attività sportive per la partecipazione ai Giochi.

Nel dettaglio, si prevede che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. Con tali protocolli sono individuati, in particolare, per quanto concerne i profili di interesse della XI Commissione, le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica, nonché le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni (che, ove necessario, dovranno eventualmente essere adeguati al fine di risultare agibili e moderni) degli organismi sportivi, oltre alle tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi.

L'articolo 5 reca le misure di prevenzione sanitaria.

L'articolo 6, infine, reca disposizioni transitorie e finanziarie.

Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

**La seduta termina alle 15.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.**

**C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.05.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Alessio DE LUCA, *Politiche dell'innovazione digitale e responsabile Ufficio 4.0 di CGIL*, che interviene in videoconferenza, Mattia PIRULLI, *Segretario confederale CISL*, Angelo PAGLIARA, *Funzionario segreteria generale UIL*, che interviene in videoconferenza, e Stefano CONTI, *Segretario nazionale UGL*.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Arturo SCOTTO (PD-IDP), Valentina BARZOTTI (M5S), Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) e Lorenzo MALAGOLA (FDI).

Rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni Alessio DE LUCA, *Politiche dell'innovazione digitale, responsabile Ufficio 4.0 di CGIL*, che interviene in videoconferenza, Mattia PIRULLI, *Segretario*

*confederale CISL*, e Stefano CONTI, *Segretario nazionale UGL*.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**Audizione di Luca Foschini, Presidente e CEO di Sage Bionetworks.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Luca FOSCHINI, *Presidente e CEO di Sage Bionetworks*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, a più riprese, il presidente Walter RIZZETTO.

Luca FOSCHINI, *Presidente e CEO di Sage Bionetworks*, intervenendo in videoconferenza, risponde, a più riprese, ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424, approvata dal Senato, e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo della proposta di legge C. 1424, recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, approvata dal Senato;

osservato che il provvedimento propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile, anche prevedendo a tale fine l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù»;

preso atto che l'articolo 4, nel regolamentare le attività sportive per la partecipazione ai Giochi, prevede la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi volti, tra l'altro, a garantire che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica, nonché a individuare le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi (che, ove necessario, dovranno eventualmente essere adeguati al fine di risultare agibili e moderni) e in più a definire le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di: Antonio Prunas, professore di psicologia clinica presso l'Università Bicocca di Milano; Giulia Bovassi, bioeticista, <i>associate researcher</i> presso la Cattedra UNESCO in bioetica e diritti umani, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00198 Zanella, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere	216
Audizione informale, in videoconferenza, di: Rosario Pivonello, primario di endocrinologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente della Società italiana di andrologia e medicina della sessualità; Roberta Parigiani, avvocato, portavoce del Movimento identità trans, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00198 Zanella, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere	216
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-02214 Zanella: Iniziative per garantire ai cittadini le prestazioni sanitarie in tempi adeguati presso le strutture pubbliche	217
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	220
5-02215 Vietri: Impiego di giovani medici specializzandi nelle sale operatorie per sopperire alla carenza di anestesisti	217
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	222
5-02216 Furfaro: Misure da adottare fino all'entrata in vigore del «decreto tariffe» per garantire tutte le prestazioni previste nei LEA.	
5-02218 Quartini: Misure per garantire l'accesso a tutte le prestazioni previste nei LEA stante la proroga dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario	218
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	224
5-02217 Faraone: Cause del mancato adeguamento del presidio ospedaliero «Madonna Dell'Alto» alle misure previste dal decreto ministeriale n. 70 del 2015	219
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	219

##### AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 aprile 2024.

**Audizione informale, in videoconferenza, di: Antonio Prunas, professore di psicologia clinica presso l'Università Bicocca di Milano; Giulia Bovassi, bioeticista, *associate researcher* presso la Cattedra UNESCO in bioetica e diritti umani, nell'ambito della discussione**

**della risoluzione 7-00198 Zanella, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.45.

**Audizione informale, in videoconferenza, di: Rosario Pivonello, primario di endocrinologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente**



della Società italiana di andrologia e medicina della sessualità; **Roberta Parigiani**, avvocato, portavoce del Movimento identità trans, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00198 Zanella, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.15.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.*

#### **La seduta comincia alle 15.15.**

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-02214 Zanella: Iniziative per garantire ai cittadini le prestazioni sanitarie in tempi adeguati presso le strutture pubbliche.**

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando, invita a leggere con attenzione la recente relazione al Parlamento della Corte dei conti sui sistemi sanitari regionali, osservando in proposito che le risorse – pur rilevanti in termini assoluti – destinate al settore della salute dalla legge di bilancio non sono riuscite ad impattare significativamente sulle criticità che caratterizzano il Servizio sanitario nazionale. Rileva come permanga una sproporzione tra le prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e quelle offerte dai privati, accreditate o meno, che si ripercuote in maniera significativa sui costi a carico delle famiglie. Riporta in proposito dati recenti secondo i quali le

famiglie italiane si sono indebitate per oltre un miliardo di euro, cifra che appare in costante crescita, per sostenere spese sanitarie, mentre circa quattordici milioni di pazienti hanno rinunciato alle cure a causa della lunghezza delle liste d'attesa e dei costi insostenibili, non essendo garantito l'accesso alle prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale.

In questo contesto, il quadro appare aggravato dalla carenza di personale sanitario, rilevando al riguardo che la previsione dell'incremento delle tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive, richiamata nella risposta, non appare in grado di colmare il *deficit* esistente.

Sottolinea che sarebbe necessario un sostanziale incremento delle risorse destinate al sistema sanitario, al fine di raggiungere la cifra del 7 per cento del prodotto interno lordo, obiettivo rispetto al quale l'Italia si trova molto indietro. Rileva che con tale incremento sarebbe possibile procedere anche a un piano straordinario di assunzioni, che sarebbe necessario per affrontare l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle malattie croniche e per realizzare compiutamente l'obiettivo indicato dall'articolo 32 della Costituzione.

In conclusione, pone in evidenza il dato drammatico, riportato nella stessa relazione della Corte dei conti, sulla forte disparità dell'aspettativa di vita dei cittadini nei diversi contesti territoriali, citando i casi limite della regione Calabria e della provincia autonoma di Bolzano.

Ritiene necessario un forte impegno, da parte sia del Governo sia dei parlamentari, per superare una condizione che reputa inaccettabile.

**5-02215 Vietri: Impiego di giovani medici specializzandi nelle sale operatorie per sopperire alla carenza di anestesisti.**

Imma VIETRI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Imma VIETRI (FDI), replicando, nel riconoscere che ai medici specializzandi deve essere assicurata un'adeguata formazione, ritiene inaccettabile che alcuni specializzandi al terzo anno di corso si trovino a vivere un'esperienza in sala operatoria senza la presenza di un supervisore, come invece è accaduto recentemente in Campania. Nel sottolineare che episodi di questo tipo possono avere gravi conseguenze sia per i pazienti che per gli stessi specializzandi, auspica che sia possibile avere in tempi rapidi chiarimenti definitivi su quanto accaduto in certi presidi ospedalieri campani, al fine di evitare il ripetersi di situazioni estremamente spiacevoli.

**5-02216 Furfaro: Misure da adottare fino all'entrata in vigore del « decreto tariffe » per garantire tutte le prestazioni previste nei LEA.**

**5-02218 Quartini: Misure per garantire l'accesso a tutte le prestazioni previste nei LEA stante la proroga dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario.**

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che le due interrogazioni a risposta immediata, vertendo sullo stesso argomento ed essendo stato manifestato dal Governo un orientamento in tal senso, saranno svolte congiuntamente.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, reputa assai grave l'ulteriore proroga dell'entrata in vigore del nuovo tariffario delle prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale e protesica, che si risolve di fatto in molti casi in un prolungamento delle liste di attesa, in maggiori costi a carico dei

cittadini e in un aumento della disparità a livello territoriale.

Richiama a titolo d'esempio il forte impatto che tale ritardo ha prodotto su attività connesse alla procreazione medicalmente assistita, a partire dalla ricerca di eventuali anomalie genetiche, che pone molte famiglie in una situazione di oggettiva difficoltà e non contribuisce certamente a contrastare l'attuale tendenza alla denatalità.

Nel ricordare che l'entrata in vigore del nuovo « decreto tariffe » dovrebbe dare attuazione al provvedimento recante i nuovi livelli essenziali di assistenza, approvato oramai all'inizio del 2017, sottolinea l'inefficacia dell'intervento statale in tale ambito. Osservando che le regioni si sono trovate in qualche modo costrette a chiedere il rinvio, non potendo garantire prestazioni ulteriori senza un aumento delle risorse a disposizione, rileva che le principali vittime di queste decisioni sono i cittadini, che non vengono tutelati, e in particolare coloro che si trovano in condizioni di maggiore fragilità.

Andrea QUARTINI (M5S), replicando, rileva che quella fornita dal rappresentante del Governo risulta essere una cronologia puntuale degli eventi ma non costituisce una risposta soddisfacente ai quesiti posti, considerato che la definizione dei precedenti livelli essenziali di assistenza risaliva al 2001 e che il nuovo tariffario, la cui entrata in vigore è ancora una volta rinviata, può essere considerato già obsoleto, in quanto esito di una norma introdotta nel 2017.

Rileva come tutto ciò costituisca un ritardo inaccettabile, che acuisce le già forti disparità a livello regionale, che non potranno che peggiorare ulteriormente con l'introduzione dell'autonomia differenziata.

Al riguardo, rileva che molte regioni si sono trovate costrette a utilizzare le risorse destinate nuovi LEA per ripianare i loro debiti.

Sottolinea che il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario può essere stato determinato anche dalle pressioni dei soggetti privati che operano in ambito sanitario i quali ostacolerebbero

una rimodulazione dei costi, che consentirebbe ai cittadini di accedere a terapie innovative, di evitare l'eccessivo ricorso alla mobilità sanitaria e di indebitarsi per tutelare la propria salute.

In conclusione, invita quanto meno a rispettare la data indicata del 1° gennaio 2025 senza ulteriori rinvii, osservando che la risposta del Governo, di cui non è soddisfatto, non fornisce garanzie in tal senso.

**5-02217 Faraone: Cause del mancato adeguamento del presidio ospedaliero «Madonna Dell'Alto» alle**

**misure previste dal decreto ministeriale n. 70 del 2015.**

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, su richiesta del firmatario e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

## ALLEGATO 1

**5-02214 Zanella: Iniziative per garantire ai cittadini le prestazioni sanitarie in tempi adeguati presso le strutture pubbliche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito ed evidenzio, al riguardo, che le problematiche e le criticità concernenti le liste di attesa sono da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero della salute.

In particolare, devo ricordare che il più recente intervento in materia di liste di attesa è costituito dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), che all'articolo 1, commi 218-221, prevede l'incremento delle tariffe orarie per tutte le prestazioni aggiuntive espletate dal personale medico e del comparto sanità, dall'anno 2024 all'anno 2026.

A tal fine, la legge autorizza, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto sanità, e a tale finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Inoltre, non posso non richiamare il comma 232 del medesimo articolo 1, il quale dispone che, per l'attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, dei suddetti incrementi delle tariffe e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate.

A ciò devo aggiungere che con il medesimo comma viene stabilito che le regioni e le province autonome possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024 per il recupero delle liste di attesa.

Oltre agli interventi legislativi, desidero ricordare altresì che, con Decreto dirigenziale del 21 dicembre 2023, è stato istituito presso il Ministero della salute il Tavolo per l'elaborazione e l'operatività del Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa 2024-2026.

I lavori del Tavolo procedono speditamente e a breve è prevista l'emanazione del relativo Piano.

Il Piano 2024-2026 innoverà profondamente gli strumenti di monitoraggio dei tempi di attesa al fine di renderli sempre più tempestivi e precisi, e prontamente disponibili per la programmazione.

Tra i vari monitoraggi in via di aggiornamento, si prevede di rivedere anche il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni in Attività Libero Professionale Intramuraria – ALPI, che sarà ricondotto in uno con quello delle prestazioni istituzionali, per valutarne puntualmente l'allineamento ai fini della relativa programmazione.

Desidero ricordare, infine, le opportunità concesse alle regioni di usufruire di quanto previsto relativamente alle attività erogate nell'ambito della « Farmacia dei Servizi ».

Questo fondamentale presidio sanitario territoriale consente l'ampliamento dei « tradizionali » servizi espletati dalle farmacie: *holter* cardiaco, *holter* pressorio, spirometria ed ECG resi in convenzione, al fine di abbattere le relative liste di attesa.

In tale ottica, un particolare rilievo acquista anche la progressiva diffusione delle prestazioni di telemedicina.

Tutto ciò premesso, non posso non evidenziare che nell'ultimo *report* dell'Agenas emerge come il Ssn, nel suo complesso, abbia reagito al periodo pandemico ritor-

nando al numero delle prestazioni erogate prima del Covid-19.

L'analisi dettagliata dei volumi di prestazioni a livello aziendale consente di monitorare l'equilibrio del rapporto tra l'attività erogata in ALPI e quella erogata in regime istituzionale e che tale rapporto non deve superare il 100 per cento (in pratica l'attività ALPI effettuata in una struttura non deve mai essere superiore a quella istituzionale).

Riguardo il monitoraggio *ex ante* dei tempi di attesa delle prestazioni prenotate in attività libero professionale nell'anno

2022, circa il 56 per cento delle prestazioni è avvenuto entro 10 giorni mentre circa il 30 per cento è stato fissato tra gli 11 e i 30/60 giorni, a seconda che si tratti di una visita specialistica o di una prestazione strumentale.

In conclusione, dal quadro innanzi delineato, non può negarsi un impegno costante e fattivo da parte di questo Governo al superamento delle problematiche connesse alle liste di attesa, nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo e controllo sulle attività di competenza regionale.

## ALLEGATO 2

**5-02215 Vietri: Impiego di giovani medici specializzandi nelle sale operatorie per sopperire alla carenza di anestesisti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito ed evidenzio preliminarmente che, purtroppo, la regione Campania, nonostante la richiesta effettuata, non ha fatto pervenire alcuna informazione riguardo al caso specifico sollevato.

Sarà mia cura, pertanto, fornire le informazioni in merito ai fatti esposti nelle premesse della presente interrogazione non appena avrò acquisito dettagliate ed esaurienti notizie dalla regione Campania.

Ad ogni buon conto si rappresenta che, con l'intento di rendere il SSN maggiormente attrattivo per i giovani professionisti ed assicurarne un rapido inserimento nel mondo del lavoro, la legge di bilancio del 2019, all'articolo 1, commi 547, 548 e 548-*bis*, consente espressamente ai medici in formazione specialistica, regolarmente iscritti, di poter accedere, a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e di poter essere assunti dalle aziende ed enti del SSN, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative degli stessi.

Il comma 548-*bis* prevede, inoltre, che i medici in formazione specialistica assunti a tempo determinato: «svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.».

La medesima norma prevede, inoltre, che: «con specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della

ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.».

Al riguardo ricordo che con il decreto ministeriale del 10 dicembre 2021 è stato adottato l'anzidetto accordo quadro il quale, tra l'altro, prevede che l'Università riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

All'articolo 5 del dell'accordo inoltre, viene ribadito che gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della citata normativa e secondo i criteri previsti dall'accordo stesso, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

Viene, inoltre, precisato anche che: «Il *tutor* nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il *tutor* stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.».

Pertanto, il medico in formazione specialistica, assunto con contratto a tempo determinato, deve comunque proseguire il proprio percorso di formazione, secondo le modalità di svolgimento stabilite con l'apposito accordo intercorso tra le Università e le regioni, ovvero, in mancanza dello stesso, secondo le modalità contemplate nell'accordo quadro adottato con il decreto ministeriale del 10 dicembre 2021.

La circostanza che il medico in formazione specialistica possa essere assunto dalle aziende e dagli enti del SSN, con contratto

di lavoro a tempo determinato, non fa venir meno la necessità di proseguire la formazione specialistica, potendo svolgere attività assistenziali coerenti con il livello di formazione e sotto le direttive di un *tutor*.

Da ultimo, devo ricordare che il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel disciplinare la formazione medico-specialistica, all'articolo 38, comma 3, ultimo periodo, dispone che: « In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. ».

## ALLEGATO 3

**5-02216 Furfaro: Misure da adottare fino all'entrata in vigore del « decreto tariffe » per garantire tutte le prestazioni previste nei LEA.**

**5-02218 Quartini: Misure per garantire l'accesso a tutte le prestazioni previste nei LEA stante la proroga dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, ringrazio gli Onorevoli interroganti che mi offrono l'opportunità di fare chiarezza su un tema che in questi giorni è stato molto dibattuto ed è oggetto di attenzione da parte di tutti gli operatori del settore.

Mi riferisco al sistema tariffario ad oggi in vigore per le prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale e protesica, sul quale occorre, preliminarmente, fare alcune doverose premesse.

Come noto, l'articolo 64 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri LEA del 12 gennaio 2017 – relativo alle norme transitorie – aveva rinviato l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e di erogazione di dispositivi protesici, di cui agli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla pubblicazione dei decreti del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di definizione delle tariffe massime delle medesime prestazioni.

Tanto premesso, occorre ricordare che i lavori per l'emanazione dei nuovi nomenclatori sono iniziati subito dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri LEA e sono stati particolarmente articolati, hanno subito numerose pause ed arresti (per la pandemia e per il complicato confronto con le regioni) e, solo dopo un lungo iter istruttorio, esitato nell'annessa relazione metodologica, il 4 agosto 2023 è stato pubblicato in G.U. il

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 giugno 2023, di determinazione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, come previsto dal sopra citato articolo 64 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Tuttavia, per consentire un maggior lasso di tempo per l'adeguamento dei vari sistemi dei diversi operatori coinvolti alle nuove tariffe, con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2023, è stato stabilito che le disposizioni del decreto 23 giugno 2023 entrassero in vigore dal 1° aprile 2024.

Da ultimo, come rilevato dagli interroganti, l'entrata in vigore del provvedimento è stata posticipata al 1° gennaio 2025.

Tale ulteriore proroga si è resa necessaria a fronte dell'espressa richiesta di un cospicuo numero di regioni. Infatti, nella seduta straordinaria della Commissione salute, alla presenza degli Assessori alla salute delle regioni e province autonome e di rappresentanti del Ministero della salute, il giorno 25 marzo 2024, le regioni e le province autonome, all'unanimità, hanno ritenuto idoneo assecondare la succitata richiesta, anche al fine di valutare una più ampia revisione delle medesime tariffe, assicurando nel contempo una graduale transizione al nuovo tariffario.

Allo stato attuale, detto provvedimento di proroga – a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni – è all'esame degli organi di controllo.



## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche. (COM(2023) 779 final)	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche. (COM(2023) 781 final)	
Proposta di regolamento che modifica diversi regolamenti con riguardo alla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici, nonché al miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'UE nel settore delle sostanze chimiche. (COM(2023) 783 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	225
ALLEGATO (Documento approvato dalla Commissione) .....	227

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche.**  
(COM(2023) 779 final)

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-**

**guarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.**  
(COM(2023) 781 final)

**Proposta di regolamento che modifica diversi regolamenti con riguardo alla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici, nonché al miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'UE nel settore delle sostanze chimiche.**  
(COM(2023) 783 final)

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo scorso. Ricorda che il documento avrà ad oggetto anche la proposta di regolamento che modifica diversi regolamenti con riguardo alla

riattribuzione di compiti scientifici e tecnici, nonché al miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'UE nel settore delle sostanze chimiche (COM(2023) 783 final), correlata alle altre due proposte legislative, e come tale facente parte integrante del pacchetto di misure normative predisposto dalla Commissione europea.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea la rilevanza del pacchetto legislativo non soltanto sotto il profilo della piena conformità al principio di sussidiarietà ma anche sotto quello più prettamente contenutistico. Il pacchetto co-

stituisce infatti uno dei principali risultati della Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, lanciata dalla Commissione nell'ottobre 2020 nel contesto del Green Deal europeo. La Strategia mira a proteggere meglio i cittadini e l'ambiente e a promuovere l'innovazione in favore di sostanze chimiche sicure e sostenibili. Ricorda che le difficoltà che, anche in questo settore, stanno recentemente sperimentando i cittadini britannici. Tra le ricadute negative del recesso del Regno Unito vi è infatti, a seguito dell'abbandono delle stringenti regolamentazioni dell'UE nel settore, un'accresciuta insicurezza sul piano della sicurezza degli alimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche. (COM(2023) 779 final)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. (COM(2023) 781 final)**

**Proposta di regolamento che modifica diversi regolamenti con riguardo alla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici, nonché al miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell’UE nel settore delle sostanze chimiche. (COM(2023) 783 final)**

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà: la proposta di regolamento COM(2023)779, che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche; la proposta di direttiva COM(2023)781, che modifica la direttiva 2011/65/UE con riferimento alla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche; e la proposta di regolamento COM(2023)783, che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 con riguardo alla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e al miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell’UE nel settore delle sostanze chimiche;

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell’articolo 6, comma

5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui documenti;

ritenuti complessivamente condivisibili gli obiettivi generali delle proposte in quanto si ritiene che le disposizioni in esse contenute consentiranno:

alle autorità competenti in materia di valutazione, di trovare le informazioni e di accedere alle stesse più facilmente, nonché di ampliare la base di dati per i loro compiti attuali, e ai portatori di interesse di avvalersi di una maggiore trasparenza della gestione dei dati e delle valutazioni di rischio;

un miglioramento della coerenza tra le valutazioni scientifiche a livello dell’UE, garantendo altresì scelte politiche migliori, più informate e più efficienti;

un’ottimizzazione dei rapporti e della cooperazione tra le varie Agenzie dell’UE, facilitando di riflesso anche la sinergia fra i relativi istituti nazionali;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che:

le proposte COM(2023)779 e COM(2023)781 appaiono correttamente fondate sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente di adottare misure per il ravvicinamento e il coordinamento delle previsioni nazionali che hanno a oggetto il mercato unico; la proposta COM(2023)781 modifica, peraltro, la direttiva 2011/65/UE, che già si basa sull'articolo 114 del TFUE;

la proposta COM(2023)783 appare correttamente fondata sugli articoli 43, 114, 207, 168, par. 4, lettera *c*), e 192, par. 1, del TFUE, recando modifiche a quattro regolamenti vigenti, ciascuno dotato di una propria distinta base giuridica, tenendo conto che la base giuridica della proposta deve essere costituita dall'intera base giuridica dei singoli atti legislativi che essa intende modificare;

considerate le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nelle relazioni del Governo:

l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente si applica a tutti gli Stati membri dell'UE;

l'impatto ambientale delle sostanze nocive non ha confini nazionali;

l'obiettivo di raccogliere tutti i dati sulle sostanze chimiche a livello centrale in un luogo accessibile richiede necessariamente un'azione a livello dell'UE;

gli Stati membri non sono in grado di garantire la riattribuzione dei compiti alle agenzie dell'UE, che sono organismi dell'Unione regolamentati a livello dell'UE, e pertanto l'obiettivo può essere conseguito solo a livello dell'Unione europea;

ritenuto che:

le proposte risultano complessivamente coerenti anche con il principio di proporzionalità, poiché le disposizioni in esse contenute si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi

stabiliti, in particolare quelli di razionalizzare i flussi di informazioni e centralizzare i dati raccolti nell'ambito dell'attuale legislazione dell'UE, senza creare nuovi obblighi in materia di dati;

tuttavia, la decisione della Commissione di non elaborare una vera e propria valutazione d'impatto formale, motivandola con il fatto di aver valutato, «ove pertinente e possibile», gli impatti delle proposte nei documenti di lavoro che le accompagnano, non permette una accurata e approfondita stima dell'impatto delle misure prospettate, in particolare nei confronti degli operatori economici e dei laboratori, che dovranno affrontare oneri amministrativi legati all'obbligo di presentare una notifica qualora si intenda commissionare o realizzare uno studio;

in particolare, l'obbligo di notifica degli studi elaborati dalle imprese, che sono estremamente numerosi, non deve tradursi in uno sproporzionato onere amministrativo per le imprese stesse, poiché ciò renderebbe l'UE meno attrattiva per la ricerca industriale, né incidere negativamente sull'efficacia della procedura di valutazione delle Agenzie, che si troverebbero a dover gestire un numero molto elevato di dati con la difficoltà di evidenziare quelli realmente rilevanti;

anche se i citati documenti di lavoro contengono informazioni e stime in merito al possibile impatto delle misure prospettate sul fabbisogno di risorse e capacità delle agenzie dell'UE, non è inoltre sufficientemente chiaro se e quanto l'incremento stimato dei costi amministrativi sia proporzionato al valore aggiunto che deriverebbe dalla riattribuzione dei compiti tra le medesime agenzie dell'UE;

evidenziata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame delle proposte, un'analisi approfondita dei profili da ultimo richiamati, anche predisponendo un'apposita valutazione di impatto;

ritenuto, in ogni caso, che:

il fondamentale obiettivo di consentire l'accesso anche pubblico alle informa-

zioni sulle sostanze chimiche debba essere adeguatamente temperato con l'esigenza di assicurare un alto livello di sicurezza delle informazioni sensibili e strategiche per l'industria, a tutela della competitività nel mercato unico e per non porre un freno alla ricerca di nuove soluzioni e quindi all'innovazione;

sia necessario garantire, tramite le opportune misure organizzative e finanziarie, che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) possa operare a pieno

regime nonostante il notevole aumento dei compiti;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

#### VALUTA CONFORMI

le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	230
Sui lavori della commissione .....	230
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni .....	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Audizione di rappresentanti dell'osservatorio di Pavia (interventuti in videoconferenza) .....	231

*Mercoledì 3 aprile 2024. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. – Interviene il dottor Giacomo Lasorella, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accompagnato dal Capo di Gabinetto, dottor Giorgio Giovannetti e dal Direttore del servizio media, dottor Giorgio Greppi.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### **Sui lavori della commissione.**

La PRESIDENTE comunica che, come emerso dall'ultima seduta e a seguito delle richieste di alcuni Gruppi, in merito ad approfondimenti sullo schema di delibera relativo alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia – all'esame della Commissione, nonché dell'Agcom –, nella giornata odierna, oltre all'audizione del Presidente dell'Agcom, avrà luogo l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio di Pavia.

È stato altresì acquisito e posto in distribuzione un contributo scritto del Direttore affari legali della Rai, corredato da una nota dell'Osservatorio di Pavia.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.***(Svolgimento)*

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Giacomo Lasorella, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accompagnato dal Capo di Gabinetto, dottor Giorgio Giovannetti e dal Direttore del servizio media, dottor Giorgio Greppi.

L'odierna audizione, in considerazione della delibera che la Commissione dovrà adottare in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, costituisce una preziosa occasione per acquisire elementi informativi sull'attività di monitoraggio e l'attività di contraddittorio, nonché sui criteri di valutazione introdotti nello schema di delibera adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativo alle medesime elezioni.

Cede quindi la parola al dottor Lasorella, al quale seguiranno quesiti ed osservazioni da parte dei Commissari.

Il dottor LASORELLA svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), le deputate BOSCHI (IV-C-RE) e MONTARULI (FDI), il senatore NICITA (PD-IDP), il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M), il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), il deputato FILINI (FDI) e la PRESIDENTE.

Il dottor LASORELLA svolge una replica.

La PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa la procedura informativa.

**La seduta termina alle 9.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA indi della vicepresidente Montaruli indi della Presidente Barbara FLORIDIA.*

**Audizione di rappresentanti dell'osservatorio di Pavia (interventuti in videoconferenza)**

L'audizione si è svolta dalle 9.50 alle 10.15.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	232
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.40 alle 13.15.



## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Guinea, Stefano Pontesilli (*Svolgimento e conclusione*) 233

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Guinea, Stefano Pontesilli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Guinea, Stefano Pontesilli.

Stefano PONTESILLI, *Ambasciatore d'Italia in Guinea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE) e il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Stefano PONTESILLI, *Ambasciatore d'Italia in Guinea*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Pontesilli, dichiara conclusa l'audizione e, al termine degli interventi sull'ordine dei lavori del senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e dei deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	234
Sulla pubblicità dei lavori .....	234
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione di Marinella Fossetti, professoressa ordinaria di tecnica delle costruzioni della facoltà di ingegneria e architettura dell'Università degli Studi di Enna « Kore » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	234

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto ( <i>Deliberazione di una integrazione al programma</i> ) ....	235
ALLEGATO ( <i>Programma</i> ) .....	236

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'audizione di Marinella Fossetti, professoressa ordinaria di tecnica delle costruzioni della facoltà di ingegneria e architettura dell'Università degli Studi di Enna « Kore », e, successivamente, alla deliberazione di un'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

La Commissione concorda.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 8.55, è ripresa alle 9.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.**

**Audizione di Marinella Fossetti, professoressa ordinaria di tecnica delle costruzioni della facoltà di**

ingegneria e architettura dell'Università degli Studi di  
Enna « Kore ».

*(Svolgimento e conclusione).*

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Marinella FOSSETTI, *professoressa ordinaria di tecnica delle costruzioni della facoltà di ingegneria e architettura dell'Università degli Studi di Enna « Kore »*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare l'audita per l'esauriente relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

**La seduta termina alle 9.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.**

*(Deliberazione di una integrazione al programma).*

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 20 marzo scorso sono state deliberate alcune integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, sulle quali è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e del Presidente del Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione al programma (*vedi allegato*) nei termini illustrati dal presidente.

**La seduta termina alle 9.30.**

ALLEGATO

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'INDIVIDUAZIONE DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALLA CONDIZIONE D'INSULARITÀ E SULLE RELATIVE MISURE DI CONTRASTO.**

**PROGRAMMA**

L'introduzione del principio di insularità in Costituzione al sesto comma dell'articolo 119 (legge cost. n. 2 del 2022) ha determinato il riconoscimento delle peculiarità insulari, con l'obiettivo di superare gli svantaggi derivanti da tale condizione geografica e di promuovere le misure idonee a rimuovere i pregiudizi ad essa connessi.

L'insularità rappresenta infatti un ostacolo alla uguaglianza sostanziale, determinando ritardi nello sviluppo economico e sociale delle popolazioni e dei territori interessati.

In attuazione della predetta riforma costituzionale, con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) è stato istituito, da un lato, un apposito *Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità* con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e, dall'altro, è stata istituita una Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La legge istitutiva ha attribuito alla Commissione numerose competenze sia di tipo ricognitivo, sia propositivo al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità e proporre idonee riforme normative.

In tale contesto, l'ufficio di presidenza della Commissione, ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva ad ampio spettro volta ad individuare le risorse finanziarie stanziata, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole; a verificare quali siano i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e al-

l'università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia; ad individuare, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei predetti settori; ad esaminare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La Commissione, in attuazione dei compiti previsti dalla legge istitutiva, si propone altresì di svolgere un approfondito esame delle problematiche legate ad alcuni settori strategici per lo sviluppo delle isole, con particolare riferimento alle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, senza tuttavia tralasciare le isole minori.

In tale quadro saranno dedicati appositi approfondimenti:

alla continuità territoriale – sistema del trasporto aereo e marittimo, per estendere i vantaggi della normativa vigente per la Sardegna anche alla Sicilia;

alle infrastrutture interne (strade e ferrovie);

al settore dell'energia (fonti rinnovabili, approvvigionamento e relativi costi);

agli interventi da adottare nel sistema sanitario insulare;

alla condizione delle aree interne (estensione del sistema delle Zone economiche speciali – ZES);

ai Fondi europei, al PNRR in rapporto al principio di insularità;

alla situazione occupazionale con particolare riguardo sia agli organici degli

enti locali, sia delle sedi distaccate dei Ministeri, sia di altri organismi statali decentrati con sedi territoriali;

al livello del sistema di istruzione e formazione, anche con riferimento agli aspetti delle carenze di organico;

alla bonifica e riconversione dei siti militari dismessi;

al patrimonio artistico, archeologico e culturale con riguardo allo stato di conservazione, alla valorizzazione e all'accesso ai finanziamenti nazionali ed europei.

Sulla base dei dati e delle indicazioni raccolte, l'indagine mira ad individuare possibili strumenti normativi e amministrativi da proporre al Governo e al Parlamento per attuare politiche di sostegno alle popolazioni ed ai territori, contrastando gli svantaggi dovuti alla condizione di insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo, e proponendo correttivi al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) previsti dalla normativa italiana vigente, anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

L'indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

Ministro dell'interno;

Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro delle imprese e dal *made in Italy*;

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro della salute;

Ministro della giustizia;

Ministro per la pubblica amministrazione;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro dell'istruzione e del merito;

Ministro della difesa;

Ministro della cultura;

Ministro del turismo;

Presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna;

Sindaci, assessori ed amministratori degli enti locali;

rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

Presidente del Comitato sui livelli essenziali delle prestazioni (CLEP);

Coordinatore dell'Osservatorio sull'insularità Eurispes;

rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;

rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* presso il MEF;

soggetti italiani o stranieri con incarichi nell'UE o in organismi internazionali;

rappresentanti dell'ISTAT;

rappresentanti di Invitalia;

rappresentanti dell'ENAC;

rappresentanti di AGENAS;

Presidente del Consiglio esecutivo della Corsica;

Presidente del Governo delle Isole Baleari;

esponenti del mondo accademico;  
rappresentanti di Autorità di sistema portuale;

rappresentanti di enti e società di gestione e distribuzione di reti energetiche e di approvvigionamento idrico;

rappresentanti di enti e società di gestione del trasporto aereo, marittimo, terrestre;

rappresentanti di associazioni ambientaliste e del terzo settore;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali, datoriali e delle associazioni dei consumatori.

A tale programma di audizioni, che potrà essere integrato a seconda degli approfondimenti ritenuti necessari, potrebbero aggiungersi missioni, da sottoporre all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, dirette ad effettuare sopralluoghi o a partecipare ad incontri inerenti l'oggetto dell'indagine.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	239
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame del regolamento interno ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	239
ALLEGATO 1 ( <i>Regolamento interno</i> ) .....	241
Comunicazioni del presidente .....	240
ALLEGATO 2 ( <i>Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione</i> ) .....	247
ALLEGATO 3 ( <i>Deliberazione in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese</i> ) .....	249
ALLEGATO 4 ( <i>Deliberazione sull'acquisizione degli atti della Commissione della camera dei deputati della XVIII Legislatura</i> ) .....	252

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 3 aprile 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.15 alle 10.30.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

#### Esame del regolamento interno.

*(Esame e approvazione).*

Pietro PITTALIS, *presidente*, presenta la proposta di regolamento interno, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della delibera istitutiva del 17 ottobre 2023.

Ricorda che tale proposta di regolamento è stata distribuita in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 marzo scorso ed è stata esaminata nella riunione dello stesso Ufficio di presidenza appena terminata, nella quale non sono state avanzate proposte di modifica.

Ricorda altresì che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto all'unanimità, nella riunione appena terminata, di non fissare un termine per la presentazione degli emendamenti agli articoli del regolamento interno.

Fa presente che, ove vi fosse il consenso di tutti i gruppi, la votazione in plenaria potrebbe avere luogo sul complesso del regolamento e non articolo per articolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di regolamento interno nel suo complesso (*vedi allegato 1*).

**Comunicazioni del presidente.**

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha approvato, nella riunione odierna, una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione (*vedi allegato 2*) e una delibera in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese (*vedi allegato 3*). Tali delibere si aggiungono a quella già adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 marzo scorso, relativa alla richiesta di acquisire copia degli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, istituita dalla Camera nella XVIII legislatura (*vedi allegato 4*).

Informa che la Commissione, come comunicato all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella

riunione odierna, si avvarrà, per le esigenze di gestione e di tenuta dell'archivio della Commissione, del maresciallo ordinario Michele Pannullo e del vice brigadiere Federico Girotti, della Guardia di finanza, che hanno già collaborato con la Commissione della precedente legislatura.

Fa presente che l'articolo 20 del regolamento prevede che la Commissione possa avvalersi di consulenti nel limite massimo di 15 unità. Invita quindi i gruppi a comunicare alla presidenza proposte in merito, che saranno discusse in una delle prossime riunioni dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Gli uffici metteranno a disposizione dei commissari la lista dei consulenti già impiegati nella scorsa legislatura; la Commissione potrà decidere di avvalersi della loro collaborazione, vista la competenza maturata, oppure di scegliere nuovi consulenti.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 10.35.**



## ALLEGATO 1

**REGOLAMENTO INTERNO****TITOLO I  
NORME APPLICABILI****Art. 1.***(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera della Camera dei deputati del 17 ottobre 2023, di seguito denominata « delibera istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

**TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE****Art. 2.***(Composizione e partecipazione alle sedute)*

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui al-

l'articolo 19, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 20.

**Art. 3.***(Ufficio di presidenza)*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

**Art. 4.***(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)***1. Il Presidente:**

*a)* rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla delibera istitutiva;

*b)* la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

*c)* formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e convoca l'Ufficio di presidenza;

*d)* dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vicepresidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

#### Art. 5.

##### *(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispose il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente, che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti

indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, a eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

### TITOLO III

#### SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

#### Art. 6.

##### *(Convocazione della Commissione)*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito a un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al precedente comma 2.

## Art. 7.

*(Ordine del giorno delle sedute)*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

## Art. 8.

*(Numero legale)*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

## Art. 9.

*(Deliberazioni della Commissione)*

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono

sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

## Art. 10.

*(Pubblicità dei lavori)*

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale, di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

## TITOLO IV

## MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

## Art. 11.

*(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'art. 3 della delibera istitutiva.

## Art. 12.

*(Attività istruttoria)*

1. Oltre alle indagini e agli esami di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o a essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

## Art. 13.

*(Esame di testimoni e confronti)*

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

## Art. 14.

*(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)*

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

## Art. 15.

*(Falsa testimonianza)*

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale, che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

## Art. 16.

*(Denuncia di reato)*

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in or-

dine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

#### Art. 17.

##### *(Archivio della Commissione)*

1. L'Ufficio di presidenza definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza, che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti formati o acquisiti.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 20 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

#### Art. 18.

##### *(Relazioni alla Camera dei deputati)*

1. La Commissione ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori presenta alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della delibera istitutiva, una relazione sulla sua attività.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al precedente comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 19.

##### *(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6, comma 6, della delibera istitutiva.

#### Art. 20.

##### *(Collaborazioni esterne)*

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata

competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, nel limite massimo di 15 unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori esterni possano assistere alle sedute della Commissione

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro

riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese.

4. La Commissione può, altresì, avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

#### Art. 21.

*(Modifiche al regolamento della Commissione)*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono distribuiti agli altri componenti.

## ALLEGATO 2

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI FORMATI O ACQUISITI DALLA COMMISSIONE**

## Art. 1.

*(Documenti segreti)*

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali appositamente individuati e comunicati dal Presidente. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 17, comma 6, del Regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

*a)* atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale e atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari assoggettati al vincolo di segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta (articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della delibera istitutiva);

*b)* resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 10, comma 1, del Regolamento interno);

*c)* documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 4, comma 6, della delibera istitutiva e articolo 12, comma 2, del Regolamento interno);

*d)* scritti anonimi (articolo 17, comma 6, del Regolamento interno);

*e)* documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

*f)* documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

## Art. 2.

*(Documenti riservati)*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali appositamente individuati e comunicati dal Presidente. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

*a)* atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

*b)* documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

*c)* documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giu-

ridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.

*(Atti liberi)*

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai

soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione. Coloro che ricevono copia di un documento classificato come libero restano responsabili del suo utilizzo, con particolare riferimento ai diritti di terzi.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.



## ALLEGATO 3

**DELIBERAZIONE IN TEMA DI COLLABORAZIONI ESTERNE E  
CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI SPESE**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince »;

vista la delibera della Camera dei deputati 17 ottobre 2023;

visto l'articolo 5, comma 4, del Regolamento interno, che rimette all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il compito di deliberare sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione;

visto l'articolo 20, comma 3, del medesimo Regolamento interno, che stabilisce che il rimborso delle spese dei collaboratori della Commissione è riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati e afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati,

**DELIBERA****Art. 1.***(Collaborazioni esterne)*

1. Le collaborazioni esterne, nel numero massimo fissato dal regolamento interno, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa determinazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.

2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, in base a criteri di comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

3. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale e la durata, nonché le attività di competenza e l'eventuale attribuzione di un'indennità, ovvero del rimborso delle spese sostenute. A tal fine il Presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di presidenza i curricula dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel curriculum, nonché ogni ulteriore informazione utile.

4. Il Presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.

5. Il Presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito.

6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza del vincolo del segreto eventualmente previsto dalla legge istitutiva. L'incarico ha, di norma, durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberearne il rinnovo.

7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, che la comunica alla Commissione.

8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate al Presidente della Camera.

#### Art. 2.

*(Rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio è riconosciuto ai soli collaboratori della Commissione con incarico a titolo gratuito che non siano residenti a Roma e che non percepiscano altre forme di indennità a carico della Commissione.

2. Il rimborso delle spese è ammesso solo se dalla documentazione presentata dall'interessato risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.

3. Sono connesse allo svolgimento dell'incarico le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute per assicurare la presenza a Roma del collaboratore, allorché essa sia stata espressamente richiesta dal Presidente. La richiesta del Presidente deve essere allegata all'istanza di rimborso, salvo che il richiedente sia un collaboratore con incarico a tempo pieno.

4. Le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno in treno, in seconda classe, oppure in aereo, in classe economica.

5. Le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte precedente il giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato ad essere presente, qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva qualora la seduta abbia luogo alla sera. Eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dal Presidente. In nessun caso si rimborsano spese di entità superiore a 120 euro per notte.

6. Le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione della Camera dei deputati.

7. Non sono rimborsabili da parte della Commissione le spese per le quali il collaboratore percepisca altre forme di rimborso o di indennizzo a carico di soggetti pubblici o privati.

8. All'atto della presentazione dell'istanza di rimborso, il collaboratore attesta che le spese oggetto dell'istanza non rientrano tra quelle non rimborsabili ai sensi del comma 7.

9. Per i collaboratori con incarico a tempo parziale il limite complessivo di rimborso per le spese di cui al presente articolo è fissato in 5000 euro annui. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.

10. I limiti di cui al comma 9 sono raddoppiati per i collaboratori con incarico a tempo pieno.

11. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare l'importo del rimborso spese di cui al precedente comma 9 e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in un'unica soluzione ovvero in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

#### Art. 3.

*(Rimborso delle spese di missione)*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario

2. Il rimborso delle spese di missione è riconosciuto esclusivamente nei casi in cui la missione sia stata autorizzata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e sempre che dalla documentazione presentata dall'interes-

sato risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento della missione.

3. Alle missioni che si svolgono in Italia si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 2.

## ALLEGATO 4

**DELIBERAZIONE SULL'ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA XVIII LEGISLATURA**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince »

premessi che, ai sensi della delibera della Camera dei deputati del 17 ottobre 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 2023, che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », la Commissione medesima acquisisce integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », istituita nella XVIII legislatura con delibera della Camera dei deputati del 12 maggio 2021, nonché i materiali e la documentazione raccolti o

formati dalla stessa, anche se coperti da segreto e garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia siano coperti dal segreto (articolo 4, commi 2 e 4),

delibera

di acquisire copia dell'intera documentazione, raccolta dalla predetta Commissione di inchiesta istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura e già versata all'Archivio storico della Camera dei deputati. In tal modo la Commissione potrebbe disporre per i fini dell'inchiesta, fermi restando i vincoli di segretezza del regime precedente.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del « cyberbullismo » (536-B e abbinate, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione*) 3

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02) ..... 5

### COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti (*Svolgimento e conclusione*) ..... 6

### COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9<sup>a</sup> Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dottor Fabio Vitale, sulle attività dell'Agenzia per il sostegno del comparto ..... 7

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Leonardo S.p.A., di TIM – Telsy, di Fastweb S.p.A. (in videoconferenza) e di CY4GATE S.p.A. (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici » ..... 8

Audizione informale di Enzo Serata, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante « Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici » ..... 8

Audizione informale di Bruno Frattasi, Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ANC), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1717 Governo, recante

« Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici » .....	8
<b>COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)</b>	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Doc. XXII, n. 23 Bonetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
<b>COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Fabio Di Vizio, magistrato fuori ruolo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144) .....	10
Audizione informale di Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144) .....	10
<b>COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Francesco Vignarca, coordinatore delle Campagne di Rete italiana Pace e Disarmo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1730 Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento .....	11
<b>COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	12
Sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.	
Audizione di rappresentanti di ECCO – <i>think tank</i> italiano per il clima ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	12
Audizione di Andrea Malizia, professore associato in misure e strumentazioni nucleari presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	13
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Elettricità futura .....	13
Audizione di rappresentanti di Alleanza per il Fotovoltaico .....	13
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Amici della terra .....	13
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di AssoESCo .....	13
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli – Assoenergia .....	13
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio italiano biogas .....	13
Audizione di rappresentanti di FIRE – Federazione italiana uso razionale energia .....	13
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Legacoop .....	14
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL .....	14
<b>I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni</b>	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. Emendamenti testo unificato C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	15

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, e di Arno Kompatscher, Coordinatore dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » .....	15
---	----

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	22
--	----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	19
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	61
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ). .....	26
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	27
------------------------------	----

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. C. 1745 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	28
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno	
---	--

2023. C. 1746 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	31
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	34
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane S.p.A. Atto n. 136 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i> ) .....	37
<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Proposta alternativa di deliberazione presentata dal deputato Grimaldi</i> ) .....	160
<b>ALLEGATO 3</b> ( <i>Proposta alternativa di deliberazione presentata dai deputati Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini e Roggiani</i> ) .....	164
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato « Sistemi di simulazione di nuova generazione », relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa. Atto n. 140 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i> ) .....	46
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato « Piano rinnovamento arsenali », relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare. Atto n. 141 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i> ) .....	49
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato « Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto ». Atto n. 142 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i> ) .....	53
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal « segmento volo » <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte <i>legacy</i> e la realizzazione del « segmento terra », denominato « <i>Ground based training system</i> (GBTS) », per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato. Atto n. 143 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	56
<b>VI Finanze</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	168
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	169



## COMITATO DEI NOVE:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A .....	177
--	-----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità .....	178
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	178
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento 1.6 del relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	184
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta emendativa approvata</i> ) .....	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	183
ERRATA CORRIGE .....	183

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	188
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	191
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Avs</i> ) .....	193
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i> ) .....	197
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Pd-Idp</i> ) .....	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	190

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	204
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	210
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	206
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	211

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per	
--	--

l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata. C. 1486 Caramanna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	209

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	212
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	215

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A .....	213
--	-----

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con parti- colare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro .....	214
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	214
Audizione di Luca Foschini, Presidente e CEO di Sage Bionetworks ( <i>Svolgimento e conclusione</i> )	214

## XII Affari sociali

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di: Antonio Prunas, professore di psicologia clinica presso l'Università Bicocca di Milano; Giulia Bovassi, bioeticista, <i>associate researcher</i> presso la Cattedra UNESCO in bioetica e diritti umani, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00198 Zanella, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere	216
Audizione informale, in videoconferenza, di: Rosario Pivonello, primario di endocrinologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente della Società italiana di andrologia e medicina della sessualità; Roberta Parigiani, avvocato, portavoce del Move- mento identità trans, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00198 Zanella, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere .....	216

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02214 Zanella: Iniziative per garantire ai cittadini le prestazioni sanitarie in tempi adeguati presso le strutture pubbliche .....	217
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	220
5-02215 Vietri: Impiego di giovani medici specializzandi nelle sale operatorie per sopperire alla carenza di anestesisti .....	217
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	222
5-02216 Furfaro: Misure da adottare fino all'entrata in vigore del « decreto tariffe » per garantire tutte le prestazioni previste nei LEA.	
5-02218 Quartini: Misure per garantire l'accesso a tutte le prestazioni previste nei LEA stante la proroga dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario .....	218
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	224
5-02217 Faraone: Cause del mancato adeguamento del presidio ospedaliero « Madonna Dell'Alto » alle misure previste dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 .....	219
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	219

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche. (COM(2023) 779 final)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche. (COM(2023) 781 final)

Proposta di regolamento che modifica diversi regolamenti con riguardo alla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici, nonché al miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'UE nel settore delle sostanze chimiche. (COM(2023) 783 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità*) ..... 225

ALLEGATO (*Documento approvato dalla Commissione*) ..... 227

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 230

Sui lavori della commissione ..... 230

## PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ..... 231

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Audizione di rappresentanti dell'osservatorio di Pavia (interventuti in videoconferenza) ..... 231

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 232

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

## AUDIZIONI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Guinea, Stefano Pontesilli (*Svolgimento e conclusione*) ..... 233

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 234

Sulla pubblicità dei lavori ..... 234

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione di Marinella Fossetti, professoressa ordinaria di tecnica delle costruzioni della facoltà di ingegneria e architettura dell'Università degli Studi di Enna «Kore» ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	234
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto ( <i>Deliberazione di una integrazione al programma</i> ) ....	235
<i>ALLEGATO (Programma)</i> .....	236
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	239
<b>COMMISSIONE PLENARIA:</b>	
Esame del regolamento interno ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	239
<i>ALLEGATO 1 (Regolamento interno)</i> .....	241
Comunicazioni del presidente .....	240
<i>ALLEGATO 2 (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione)</i> .....	247
<i>ALLEGATO 3 (Deliberazione in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese)</i> .....	249
<i>ALLEGATO 4 (Deliberazione sull'acquisizione degli atti della Commissione della camera dei deputati della XVIII Legislatura)</i> .....	252

PAGINA BIANCA



\*19SMC0084910\*